

**Lettera di introduzione al Codice Etico a firma del Presidente del Consiglio Direttivo di**  
**CIS - Consorzio Imprese Siracusa.**

Il presente Codice Etico nasce dall'attenzione al rispetto della legalità che guida le nostre scelte e che ci ha indotti a dotarci di un sistema Gestionale Unico di Riferimento per integrare, personalizzare e valorizzare la relativa conformità a diritto, senza particolari aggravii per la struttura.

Il Modello Organizzativo adottato da CIS, integra e valorizza i sistemi di gestione già adottati dall'ente (fra cui qualità, sicurezza, protezione dei dati, antiriciclaggio, ambiente), ottimizza i presidi di controllo, migliora la capacità dell'azienda di utilizzare in modo efficiente le proprie risorse, consentendo di raggiungere efficacemente i propri obiettivi.

L'obiettivo finale risponde all'esigenza di poter implementare un sistema di auto-controllo in cui il rispetto della legalità e il valore dell'etica aziendale sia percepito non già come il risultato di una condotta imposta dall'alto, ma come il frutto di un processo volto a interiorizzare, condividere e mettere in pratica quei Principi e Valori che ci riteniamo chiamati ad osservare quotidianamente.

Con la consapevolezza che questo tassello costituirà per noi, e per tutti coloro che credono nel nostro Consorzio, un momento di importante crescita e di responsabilità, auguriamo a tutti buon lavoro!

***Il Presidente Sig. Sergio Breccia***

  
The image shows a handwritten signature in black ink over a printed stamp. The stamp contains the text: 'CIS', 'CONSORZIO IMPRESE SIRACUSA', 'Presidente', and 'Sergio Breccia'.

**Modello Organizzativo interno ex D.lgs. n. 231/2001 di**  
**“CIS – Consorzio Imprese Siracusa”**

Adottato con delibera dell'assemblea dei soci del 07/12/2023

Il presente Documento costituisce manifestazione della scelta del Consorzio, di adeguare e conformare la propria organizzazione e la propria attività d'impresa al contenuto del D.Lgs. n. 231/2001 - "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art.11 della legge n.300 del 29.11.2000", nonché alle successive modifiche ed integrazioni del medesimo testo legislativo.

Orbene, poiché nel caso di reati commessi da soggetti sottoposti, la responsabilità dell'ente scatta se vi è stata inosservanza da parte dell'azienda degli obblighi di direzione e vigilanza e ritenuto che tale inosservanza è esclusa dalla legge solo se l'ente ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati, la società ha deciso di procedere all'adozione del modello ed all'instaurazione di uno stretto sistema di controlli che non permetta la commissione di fatti reato e che ne possa tempestivamente sanzionare l'eventuale commissione sia da parte dei soggetti cd. "apicali" che di "sottoposti", quale mezzo al fine per indovinare evitare la responsabilità cd. amministrativa dell'ente medesimo.

La responsabilità introdotta dal D.Lgs. 231/2001, mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali anche gli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione del reato, e tale responsabilità si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per la loro repressione non proceda lo Stato del luogo in cui siano stati commessi, essendo l'ente esonerato dalla responsabilità, qualora dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati; tale esimente opera diversamente a seconda che i reati siano commessi da soggetti in posizione apicale o soggetti sottoposti alla direzione di questi ultimi. Fatta questa premessa, passiamo adesso al testo del codice adottato, alla cui stesura premettiamo una parte generale contenente un glossario, una parte esplicativa di quelle che sono le fattispecie che determinano la punibilità e le conseguenti sanzioni.

## **Indice generale:**

### **I) Parte Generale**

#### **1 - NORMATIVA - IL DECRETO LEGISLATIVO N.231/2001**

1.1 Glossario,

1.2 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche ed associazioni,

1.3 Sanzioni,

1.4 Tipologie di reato rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 - reati presupposto,

1.5 Il modello di organizzazione, gestione e controllo quale condizione esimente della responsabilità dell'ente;

#### **2 - LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA E DI ANAC - aggiornamento 2023**

#### **3 - ELEMENTI DELLA GOVERNANCE DELL'ENTE E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DELLO STESSO**

3.1 La Società,

3.2 Il modello di governance,

3.3 L'assetto organizzativo,

3.4 Descrizione delle attività e modalità operative per l'erogazione dei servizi;

#### **4 - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

4.1 Obiettivi e finalità perseguite nell'adozione dei modelli,

4.2 Elementi fondamentali del Modello,

4.3 Modalità di modifica e integrazione del Modello,

4.4 Funzione del Modello,

4.5 Attuazione, controllo e verifica dell'efficacia del modello,

4.6 Diffusione del modello;

#### **5. CODICE ETICO**

5.1 Premessa,

5.2 Destinatari del Codice Etico,

5.3 Valori guida,

5.4 Principi etici generali di comportamento,

5.5 Organi statutari,

5.6 Principi di condotta nella gestione delle risorse umane,

5.6.1 I dirigenti, i dipendenti e i collaboratori,

5.6.2 I rapporti gerarchici,

5.6.3 I conflitti di interesse,

5.7 I principi di condotta nella gestione degli strumenti e delle attrezzature aziendali,

5.7.1 La regolamentazione dei sistemi informatici,

5.7.2 La sicurezza dei sistemi informatici,

5.8 I rapporti esterni,

5.8.1 I rapporti con i fornitori,

5.8.2 I rapporti con le autorità, le Istituzione e la Pubblica Amministrazione,

5.9 La privacy,

5.9.1. Il trattamento dei dati personali,

5.10 Le linee guida di attuazione del Codice Etico;

#### **6. SISTEMA DISCIPLINARE PER VIOLAZIONE DEL CODICE ETICO**

6.1 Principi generali,

6.2 Regole generali di comportamento,

6.3 Sanzioni per il personale dipendente,

6.4 Misure nei confronti degli amministratori,

6.5 Misure nei confronti dei collaboratori, consulenti e altri soggetti terzi,

6.6 Contestazioni e violazioni;

#### **7. PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO E DEL CODICE ETICO IN ESSO CONTENUTO**

7.1 Formazione del personale dirigente e dipendente,

7.2 Altro personale non qualificabile come dipendente,

7.3 L'informativa ai collaboratori esterni e a terze parti;

#### **8. L'ORGANISMO DI VIGILANZA**

- 8.1 identificazione e collocazione dell'Organo di vigilanza,
- 8.2 Funzioni e poteri dell'Odv,
- 8.2.1 Compiti dell'Organismo di Vigilanza in materia di attuazione e controllo del Modello,
- 8.2.2 Compiti dell'Organismo di Vigilanza in materia di attuazione e controllo del Codice Etico,
- 8.3 Comunicazione e formazione,
- 8.4 Segnalazioni all'Organo di Vigilanza,
- 8.5 Violazioni del Codice Etico,
- 8.6 Documentazione dell'attività dell'Organo di vigilanza,
- 8.7 Verifiche periodiche,
- 8.8 Flussi informativi nei confronti dell'Organo di Vigilanza;

## 9. SELEZIONE, INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI DIPENDENTI

- 9.1 Principi generali,
- 9.2 Selezione del personale,
- 9.3 Informazione e formazione del personale;

## 10. OBBLIGHI DEL PERSONALE DIPENDENTE

## 11. SELEZIONE E INFORMATIVA AI CLIENTI, FORNITORI, CONSULENTI E PROFESSIONISTI ESTERNI

- 11.1 Selezione fornitori e clienti,
- 11.2 Informativa e pubblicità;

## **II) PARTE SPECIALE**

### 1. MAPPA DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI ESPOSTE AL RISCHIO REATO

- 1.1 Audit volto ad individuare le attività a rischio reato e protocolli di controllo sulle attività a rischio, ed i principi di attuazione del Modello nelle attività a rischio,

### 2 - SINGOLI REATI

- 2.1 Reati nei confronti della PA,
- 2.2 Delitti informatici e trattamento illecito di dati,
  - 2.2.1 Le singole tipologie di reato,
  - 2.2.2 Le attività sensibili,
  - 2.2.3 I protocolli specifici di prevenzione,
  - 2.2.3 I controlli dell'Organismo di vigilanza,
- 2.3 Reati di falsità in monete,
- 2.4 Delitti contro l'industria e il commercio,
  - 2.4.1 Le singole tipologie di reato,
  - 2.4.2 Le attività sensibili,
  - 2.4.3 I controlli dell'Organismo di vigilanza;

### 2.5 Reati societari

- A) Delle falsità: le fattispecie,
- B) Tutela penale del capitale sociale: le fattispecie,
- C) Tutela penale del regolare funzionamento della Società: le fattispecie,
- D) Tutela penale contro le frodi: le fattispecie,
- E) Tutela penale delle funzioni di vigilanza: le fattispecie,
- 2.5.1 Destinatari della parte speciale,
- 2.5.2 Principali aree di attività a rischio,
- 2.5.3 I principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio,
- 2.5.4 I principi di attuazione del modello nelle attività a rischio,
- 2.5.5 Controllo dell'Organo di vigilanza,

### 2.6 Reati di abusi di mercato

### 2.7 Reati in materia della salute sicurezza sul lavoro

- 2.7.1 Premessa,
- 2.7.2 Reati colposi,
- 2.7.3 Violazione delle norme antinfortunistiche e a tutela dell'igiene e della salute dei lavoratori,
- 2.7.4 Aree a rischio,
- 2.7.5 Destinatari della parte speciale,
- 2.7.6 Principi generali di comportamento,
- 2.7.7 Principi di attuazione del modello nelle attività a rischio;
- 2.8 Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro

- 2.8.1 Le singole tipologie di reato,
- 2.8.2 Le attività sensibili,
- 2.8.3 I protocolli specifici di prevenzione e i principi generali di comportamento,
- 2.8.4 I controlli dell'Organismo di vigilanza;
- 2.9 Reati ambientali
  - 2.9.1 Premessa,
  - 2.9.2 Descrizione delle attività,
  - 2.9.3 Compiti dell'ODV,
- 2.10 Reati transnazionali
  - 2.10.1 Premessa,
  - 2.10.2 Le singole tipologie di reato,
- 2.11 Impiego di cittadini stranieri,
- 2.12 Induzione a non rendere dichiarazioni,
  - 2.12.1 Le singole tipologie di reato.
- 2.13 Razzismo e xenofobia,
- 2.14 Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di scommesse e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.
- 2.15 - Contrabbando e diritti di confine,
- 2.16 -Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art.25 quater del D.Lgs. n.231/2001 - introdotto dall'art.3 della Legge n.7 del 14.1.2003).
- 2.17 -Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art.583-bis c.p. - art.25 quater 1 del D.Lgs. n.231/01, introdotto dall'art.8 della Legge n.7 del 9.1.2006).
- 2.18 -Delitti contro la personalità individuale (art.25 quinquies, del D.Lgs. n.231/01 - introdotto dall'art.5 della Legge n.228 dell'11.8.2003, poi modificato dalla Legge n.199/2016, nonché dalla Legge 236/2016 e dalla Legge n.110/2017).
- 2.19 - responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (art.12 della Legge n.9/2013 - costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva).
- 2.20 - Delitti tentati (art.26 del D.Lgs. n.231/2001).
- 2.21 - Reati di Criminalità organizzata - Art. 24-ter D.lgs. 231/2001.
- 2.22 - Delitti contro il patrimonio culturale (artt.25-septiesdecies e duodevices del D.Lgs. n. 231/2001)
- 2.23 - Frodi e falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dal contante (art.25-octies.1 d.lgs. n.231/2001)
- 2.24 - Riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro o altra utilità di provenienza illecita.
- 2.25 Reati di abuso di mercato
- 2.26 Delitti in materia di violazione di diritto d'autore e di contraffazione di marchi e brevetti
- 2.27 Delitti contro il patrimonio culturale

### **III) ALLEGATI**

1. MANUALE DELLA QUALITA' ai sensi della norma UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, ????
2. VISURA CAMERALE aggiornata,
3. ORGANIGRAMMA NOMINATIVO,
4. CODICE DISCIPLINARE e CCNL APPLICATO,
5. FAC SIMILE DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE DEL MODELLO DA PARTE DEI DIPENDENTI,
- 5/A FAC SIMILE DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE DEL MODELLO SOGGETTI TERZI,
6. FAC SIMILE MODULO DI SEGNALAZIONE VIOLAZIONE del Modello all'ODV.

## **PARTE GENERALE - NORMATIVA**

**1.1.- Glossario:** Significato di alcune parole e locuzioni, di frequente utilizzo nella presente materia

- **Responsabilità amministrativa:** si tratta di una particolare forma di responsabilità, introdotta nell'ordinamento italiano dal D.Lgs. n.231/2001, a carico degli enti forniti di personalità giuridica, nonché delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica, che si configura quando un loro soggetto apicale o sottoposto commette uno dei reati specificamente e tassativamente elencati nel decreto e l'ente tragga un vantaggio o un beneficio dal reato, la quale si somma alla responsabilità penale prevista per l'autore della condotta reato;
- **Pubblica Amministrazione:** sono le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province Autonome di Trento e di Bolzano, gli Enti Pubblici Territoriali e le loro unioni, consorzi o associazioni, gli Enti Pubblici non economici, gli Organismi di Diritto Pubblico, le Imprese Pubbliche, i soggetti che operano in virtù di diritti speciali ed esclusivi in base all'art.2 della Direttiva 2004/17/C;
- **Interesse:** è l'indebito arricchimento, ricercato dall'ente in conseguenza dell'illecito amministrativo, la cui sussistenza dev'essere valutata secondo una prospettiva antecedente alla commissione della condotta contestata, e, pertanto, indipendentemente dalla sua effettiva realizzazione;
- **Vantaggio:** è l'effettiva e reale utilità economica di cui ha beneficiato l'ente, quale conseguenza immediata e diretta del reato. Il vantaggio dev'essere accertato dopo la commissione del reato;
- **Soggetto Apicale:** è il soggetto che riveste funzioni di rappresentanza dell'ente, di amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché colui che esercita funzioni di gestione e di controllo, anche di fatto, dell'ente medesimo;
- **Soggetto subordinato:** è la persona sottoposta alla vigilanza e al controllo di uno dei soggetti in posizione apicale;
- **Confisca:** è una misura di sicurezza a carattere patrimoniale, consistente nell'espropriazione, a favore dello Stato, di cose che costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto del reato;
- **Destinatario:** è il soggetto a cui il modello di organizzazione si rivolge, imponendogli determinati protocolli operativi, regole di comportamento, divieti od obblighi di attivazione. Può essere un soggetto interno all'ente (un dipendente od un soggetto apicale) oppure un collaboratore esterno;
- **Quote:** importo della sanzione comminabile all'ente, il cui ammontare è variabile da un numero non inferiore a 100 e non superiore a 1000; l'importo di una **quota** è compreso tra un **valore** minimo di €.258,00 ad un massimo di €.1.549,00, e pertanto avremo **sanzioni** da un minimo di €.25.800,00 ad un massimo di €.1.549.000,00, salvo adeguamenti.

L'ente responsabile per un reato commesso da un soggetto appartenente alla sua struttura organizzativa, è condannato da un sistema sanzionatorio che prevede sanzioni amministrative come la sanzione pecuniaria, le sanzioni interdittive, la confisca e la pubblicazione della sentenza di condanna.

Lo scopo delle sanzioni amministrative è quello di colpire direttamente o indirettamente il profitto dell'ente, disincentivando la commissione di reati nell'interesse o a vantaggio dell'ente, e di incidere sulla struttura e sull'organizzazione dell'impresa in modo da favorire attività risarcitorie e/o riparatorie. Il Decreto legislativo n.231 dell'8.6.2001, riguardante la "Disciplina della Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", ha introdotto la responsabilità in sede penale degli enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc.) , per una serie di reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso e, infine, da persone sottoposte alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Tale responsabilità si aggiunge a quella (penale e civile) della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito.

E' bene precisare che la responsabilità amministrativa dell'ente sorge quando la condotta sia stata posta in essere da soggetti legati all'ente da relazioni funzionali, che sono dalla legge individuate in due categorie:

- a) quella facente capo ai "soggetti in cd. posizione apicale", cioè i vertici dell'azienda;
- b) quella riguardante "soggetti sottoposti all'altrui direzione".

Circa l'ipotesi di reati commessi da soggetti in posizione "apicale", l'esclusione della responsabilità postula essenzialmente le seguenti condizioni:

- a1) che sia stato formalmente adottato quel sistema di regole procedurali interne costituenti il modello (adozione del modello);
- b1) che il modello risulti astrattamente idoneo a “prevenire reati della specie di quello verificatosi” (idoneità del modello);
- c1) che tale modello sia stato attuato “efficacemente prima della commissione del reato” (attuazione del modello);
- d1) che sia stato affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (cd. Organo di Vigilanza);
- e1) che le persone abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione (Elusione fraudolenta del modello);
- f) che non vi sia stata “omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’OdV”.

## **1.2.-Sanzioni**

L’ente che sia riconosciuto colpevole, per non aver opportunamente vigilato sulle condotte dei propri delegati o rappresentanti e/o per non aver predisposto un opportuno sistema di controlli preventivi, è soggetto a:

- a) la sanzione pecuniaria,
- b) la sanzione interdittiva,
- c) la confisca del prezzo o del profitto del reato,
- d) la pubblicazione della sentenza.

a) La sanzione pecuniaria si applica sempre, per quote, associate ad un importo riconducibile ad un valore minimo e massimo.

Ai sensi dell’art.10 d.lgs. n.231/01, la sanzione pecuniaria trova applicazione quando viene commesso un reato -nell’ambito di quelli indicati dal decreto in esame- e l’ente ha adottato un modello organizzativo non idoneo ad evitare la commissione dell’illecito penale, oppure non lo ha adottato affatto.

In questo caso il comportamento dell’ente, correlato alla commissione del reato, configura un illecito a se stante, punito sempre con una pena pecuniaria.

Questo tipo di sanzione è quantificata secondo un sistema di quote, che possono variare da un minimo di 100 ad un massimo di 1000 ed il cui valore oscilla da un minimo di €.250,23 ad un massimo di €.1.549,37. La determinazione dell’importo di ogni quota è rimessa alla discrezionalità del giudice, che valuta, ex art.11, le condizioni patrimoniali ed economiche in cui versa l’ente, nonché la gravità del fatto, il grado della responsabilità dell’ente, l’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Ai sensi dell’art.12, la sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

1. l’ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso,
2. è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere a) e b), la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.

In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore ad euro 10.329,00.

b) Le sanzioni interdittive, che possono aggiungersi alle precedenti, sono:

- a1) l’interdizione dall’esercizio dell’attività,
- b1) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito,
- c1) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio,
- d1) l’esclusione da agevolazioni finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi,
- e1) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Per applicare le sanzioni interdittive occorre che di esse vi sia esplicita previsione normativa nei reati presupposto.

Dette sanzioni vengono irrogate quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a2) l'ente ha tratto un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative,  
b2) in caso di reiterazione degli illeciti.

La determinazione del tipo e della durata della sanzione interdittiva è demandata alla discrezionalità del giudice, che dovrà seguire i citati criteri indicati dall'art 11.

In termini di durata, tali sanzioni oscillano da 3 mesi a 2 anni.

A mente dell'art.17 del decreto, ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

a3) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso,

b3) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi,

c3) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca,

c) La confisca del prezzo o del profitto del reato è sempre disposta, salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato,

d) La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta in caso di pena interdittiva, una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali, nonché mediante affissione nell'albo del comune dove l'ente ha la sede principale, a spese dell'ente medesimo.

#### 1.4 Tipologie di reato rilevanti ai fini del D.Lgs. n.231/2001 (Reati presupposto)

A seguito delle modifiche apportate per mezzo di alcuni provvedimenti legislativi, l'ultimo dei quali è la legge n.6 del 22.1.2024, il quadro originario dei reati che possono dare origine a responsabilità penale, si è progressivamente ampliato, ed attualmente esso contempla le seguenti figure:

\*\*\*

#### 1) Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione (artt.24 e 25 D.Lgs. n.231/01, per come integrato e modificato dal disposto delle Leggi nn.190/2012 n.3/2019, nonché dal disposto del D.Lgs. n.75 del 14.7.2020).

Il D.Lgs. n.231/2001 si riferisce innanzitutto (cfr. artt.24 e 25), ai reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e precisamente:

- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 ter c.p.),
- Malversazione ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art.316 bis c.p.),
- Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità (art.317 c.p.),
- Corruzione per un atto d'ufficio (art.318 c.p.),
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 e 319 bis c.p.),
- Corruzione in atti giudiziari (art.319 ter c.p.),
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (artt.320 e 321 c.p.),
- Istigazione alla corruzione (art.322 c.p.),
- Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di stati esteri (art.322 bis c.p.),
- Truffa in danno dello stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640 2° comma n. 1 c.p.),
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art.640 bis c.p.),
- Frode informatica in danno dello stato o di altro ente pubblico (art.640 ter c.p.),
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art.319 quater c.p. - introdotto dal D.lgs. n.109/2012).

#### 2) Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art.24-bis, D.Lgs. 231/01 -introdotto dall'art.7 della L. n.48 del 18.3.2008, poi modificato dal disposto del D.Lgs. n.8/2016 e successivamente aggiunto dal testo della Legge di conversione n.133 del 18.11.2019):

- falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art.491-bis c.p.),
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art.615-ter c.p.),
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art.615-quater c.p.),



- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art.615-quinquies c.p.),
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art.617-quater c.p.),
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art.617-quinquies c.p.),
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art.635-bis c.p.),
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art.635-ter c.p.),
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art.635-quater c.p.),
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità(art.635-quinquies c.p.),
- frode informatica del certificatore di firma elettronica (art.640-quinquies c.p.).

**3) Reati di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento** (art. 25-bis, D.Lgs. 231/01 - introdotto dall'art.6 del D.L. n.350 del 25.9.2001, convertito con modificazioni nella legge n. 409 del 23.11.2001, poi modificato dal testo del D.Lgs. n. 125/2016).

**4) Delitti contro l'industria e il commercio** (art.25-bis.1., D.Lgs. n.231/2001, aggiunto dal disposto della Legge n.99/2009).

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art.513 c.p.),
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.),
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514),
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.),
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.),
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.).

**5) Reati societari** (art.25-ter, D.Lgs. n.231/2001 - introdotto dal D.lgs. n.61 dell'11.4.2002, poi modificato dalla L. n.262/2005 e dalla Legge n.109/2012 che ha introdotto la lettera "s bis", nonché dal disposto della Legge n.69/2015 e poi anche dal testo del D.Lgs. n.38/2017).

- False comunicazioni sociali (art.2621 c.c.),
- False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art.2622, co. 1 e 3, c.c.),
- Falso in prospetto (art.2623, co. 2, c. c.),
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art.2624, co. 1 e 2, c.c.),
- Impedito controllo (art.2625, co. 2, c.c.),
- Indebita restituzione di conferimenti (art.2626 c.c.),
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art.2627 c.c.),
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art.2628 c.c.),
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art.2629 c.c.),
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art.2629-bis c.c.),
- Formazione fittizia del capitale (art.2632 c.c.),
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art.2633 c.c.),
- Illecita influenza sull'assemblea (art.2636 c.c.),
- Aggiotaggio (art.2637 c.c.),
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art.2638, co. 1 e 2, c.c.),
- Corruzione tra privati" limitatamente ai casi contemplati dal nuovo art.2635 c.c.,
- all'art.25 è stata aggiunta una nuova fattispecie: "Induzione indebita a dare o promettere utilità - art.319 quater c.p.,
- all'art.25 ter comma 1 (reati societari) è stata aggiunta la lettera s bis "corruzione tra privati" limitatamente ai casi contemplati dal nuovo art.2635 c.c..

**6) Delitti societari tributari** previsti dall'art.25 quinquiesdecies del D.Lgs. n.231/2001, introdotto dalla Legge n.157/019, di conversione del D.L. n.124/019, pubblicato sulla G.U. in data 24.12.019, coordinato con la Legge di conversione n.157/2019, poi ulteriormente modificato dal testo del D.Lgs. n.75/2020).

L'art. 25 *quinquiesdecies* del D.Lgs. n.231/2001 indica per quali reati tributari (previsti cioè nel novellato D.Lgs. n. 74/2000) commessi per interesse o vantaggio dell'ente possa determinarsi la responsabilità amministrativa:

- a) delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art.2, co.1, D.Lgs. n.74/2000 - sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote,
- b) delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art.2, comma 2-*bis*, D.Lgs. n.74/2000 - sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote,
- c) delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici previsto dall'art.3, D.Lgs. n.74/2000 - sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote,
- d) delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art.8, D.Lgs. n.74/2000, comma 1 - sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote,
- e) delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art.8, comma 2-*bis*, D.Lgs. n.74/2000 - sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote,
- f) delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili previsto dall'art.10, D.Lgs. n.74/2000 - sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote,
- g) delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto dall'art.11, D.Lgs. n.74/2000 - sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

In caso di profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria subisce un aumento di un terzo.

Sono inoltre applicabili le sanzioni interdittive di cui all'art.9, comma 2, D.Lgs. n.231/ 2001, lettere c) (divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), lettera d) (esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi) e lettera e) (divieto di pubblicizzare beni o servizi).

#### **7) Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art.25 septies, D.Lgs. n.231/01, aggiunto dal disposto della Legge n.123/2007).**

L'art.9 della legge 3.8.2007 n.123, ha integrato il D.lgs. 231/2001 con l'art. 25 septies, inerente ai reati di omicidio colposo (art.589 c.p.) e lesioni personali colpose (art.590 c.p.) commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Tale specifica ipotesi di responsabilità, risulta oggi ancor più pregnante in quanto l'eventualità del contagio da Covid19 sul posto del lavoro, determina l'insorgenza della responsabilità penale personale del datore di lavoro, dell'RSPP e, a particolari condizioni, anche del medico competente, meritando pertanto un particolare approfondimento, ancorchè l'Ente abbia prontamente adottato tutte le procedure e le buone pratiche consigliate e/o imposte al fine del contenimento della intercorsa pandemia, relativamente alle quali la cooperativa si è era prefissa l'obiettivo di mantenerne ed incentivarne il rispetto anche a pandemia superata, quale mezzo al fine per indi essere pronta nel caso di recrudescenze e/o dell'insorgenza di altre ipotesi di contagio.

- Omicidio colposo (art.589 c.p.),
- Lesioni personali colpose (art.590 c.p.).

#### **8) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art.25 octies, D.Lgs. n.231/2001, articolo aggiunto dal disposto del D.Lgs. n.231/2007 e poi modificato dal testo della Legge n.186/2014).**

L'art.63, co.3, della L. n.231 del 21.11.2007, ha integrato il D.lgs. n.231/2001 con l'art.25 octies, inerente i reati di:

- Ricettazione (art.648 c.p.),
- Riciclaggio (art.648-bis c.p.),
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art.648-ter c.p.).

#### **9) Reati ambientali (art.25 undecies, D.Lgs. n.231/01, articolo aggiunto dal disposto del D.Lgs. n.121/2011, poi modificato dal testo della Legge n.68/2015 e del D.Lgs. n.116/2020, nonché dalla L. n. 137/2023), cui vanno aggiunte le disposizioni organiche di cui al testo della Legge n.206 del 27.12.2023, in tema di valorizzazione e promozione del made in Italy a modifica del testo dell'art.517 c.p. (vendita di prodotti alimentari con segni mendaci) che, a sua volta, ha interessato la disposizione di cui al testo sia dell'art.25-bis.1 (delitti contro l'industria ed il commercio) del D.Lgs. n.231/2001,**

come anche la fattispecie della responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (art.12 della Legge n.9/2023, parimenti facente parte del cd. modello 231.

*a. Reati previsti dal Codice penale:*

- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art.733 bis c.p.),

*b. Reati previsti dal Codice dell'Ambiente di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:*

- inquinamento idrico (art.137),

- scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (co. 2),

- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competenti (co. 3),

- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente (co. 5, primo e secondo periodo),

- violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (co. 11),

- scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato da autorità competente (co.13),

- Gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256),

- raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art.256, co. 1, lett. a) e b),

- realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art.256, co.3, primo periodo),

- realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art.256, co. 3, secondo periodo),

- attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art.256, co. 5),

- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (sempre che non si provveda a bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente) e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (co. 1 e 2).

La condotta di inquinamento di cui al co.2 è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose,

- Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (artt.258 e 260 bis),

- predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso (per quanto riguarda le informazioni relative a natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti) e uso di un certificato falso durante il trasporto (art.258, co. 4, secondo periodo),

- predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti falso, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti; inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art.260 bis, co. 6),

- Inquinamento atmosferico (art.279),

-violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (co. 2);

*c. Reati previsti dal D.Lgs. n.202 del 6.11.2007, in materia di inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi o sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, co. 1 e 2) o sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, co. 1 e 2). Le condotte di cui agli artt. 8, co. 2 e 9, co. 2 sono aggravate nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.*

-Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]

-Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)

-Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)

-Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)

-Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

-Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

-Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)

-Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)

-Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs. n.152/2006, art. 256)

-Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)

-Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)

-Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)

-Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p. - introdotto dal D.Lgs. n. 2-1/2018)

-False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)

-Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)

-Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)

-Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)

-Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3).

-Legge n. 6 del 22.1. 2024 - Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici che e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale.

Con l'**art.2** vengono apportate **modifiche all'art. 518-duodecies c.p.** "Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici" inserito nella fattispecie dell'**art.25-septiesdecies D.Lgs231/01 "Delitti contro il patrimonio culturale"** che hanno interessato unicamente la **parte descrittiva del comma uno** "*Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000*" **lasciando inalterate le pene** per la detenzione e la **relativa multa**.

#### **10) Reati transnazionali (Legge n.146 del 16.3.2006, artt.3 e 10)**

La legge n.146 del 16.3.2006 ha introdotto la definizione di reato transnazionale (art.3), considerando tale "il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

a. sia commesso in più di uno Stato,

b. ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione e controllo avvenga in un altro Stato,

c. ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato,

d. ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro stato. La stessa legge (art.10) ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati transnazionali, per i quali si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001.

#### **11) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art.25 duodecies del Dr.Lgs. n.231/2001, reato introdotto dal disposto del D.lgs. n.109 del 16.7.2012, modificato dalla legge n.161 del 17.10.2017 e poi ancora dal D.L. n.20/2023**

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998 - articolo modificato dal D.L. n. 20/2023)

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)

#### **12) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art.25 - decies del D.Lgs. n.231/2001, aggiunto dal disposto della Legge 116/2009).**

#### **13) Razzismo e xenofobia (art.25 terdecies del D.Lgs. n.231/2001, aggiunto dal disposto della Legge n.167/2017 in attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI-Giustizia e affari interni).**

**14) Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di scommesse e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati** (art.25 quaterdecies D.L.gs. n.231/2001 introdotto dal disposto della legge n.39/2019).

**15) Contrabbando e diritti di confine** (art.25 sexiesdecies del D.Lgs. n.231/2001, aggiunto dal disposto del D.Lgs. n.75/2020).

**16) Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali** (art.25 quater del D.Lgs. n.231/2001 - introdotto dall'art.3 della Legge n.7 del 14.1.2003).

L'art.3 della legge n.7 del 14.1.2003, ha introdotto, nel D.Lgs. n.231/2001, l'art.25 quater, inerente la punibilità dell'ente in relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali.

**17) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** (art.583-bis c.p. -art.25 quater 1 del D.Lgs. n.231/2001, introdotto dall'art.8 della Legge n.7 del 9.1.2006).

**18) Delitti contro la personalità individuale** (art.25 quinquies, del D.Lgs. n.231/01 - introdotto dall'art.5 della Legge n.228 dell'11.8.2003, poi modificato dalla Legge n.199/ 2016, nonché dalla Legge 236/2016 e dalla Legge n.110/2017).

**19) Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato** (art.12 della Legge n. 9/2013 - costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva).

**20) Delitti tentati** (art.26 del D.Lgs. n.231/2001).

**21) Delitti di criminalità organizzata di cui al testo dell'art.24 ter del D.Lgs. n.231/2001** (articolo aggiunto dal disposto della Legge n.94/2009, successivamente modificato dal testo della Legge n. 236/2016).

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.),
- Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.),
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art.291 quater del testo unico di cui al D.p.R. n.43 del 23.1.1973),
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.p.R. n.309 del 9.10.1990),
- Riciclaggio (art. 648 bis c.p.),
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.),
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, del testo unico di cui al d.lgs. n.286 del 25.7.1998),
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.),
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

**22) Delitti contro il patrimonio culturale** (artt.25-septiesdecies e duodecimes del D.Lgs. n. 231/2001, fattispecie introdotta giusta il disposto della Legge n.22/2022, e modificato dalla L. n. 6/2024), le quali estendono il novero dei reati presupposto che, pertanto annoverano anche se seguenti fattispecie:

- art. 518-*novies* c.p. (Violazioni in materia di alienazione di beni culturali), alla commissione del quale si applica la sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote;
- artt. 518-*ter* (Appropriazione indebita di beni culturali), 518-*decies* (Importazione illecita di beni culturali) e 518-*undecies* (Uscita o esportazione illecite di beni culturali) alla commissione dei quali si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;
- artt.518-*duodecimes* (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici) e 518-*quaterdecies* (Contraffazione di opere d'arte), alla commissione dei quali si applica la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote;

- artt.518-*bis* (Furto di beni culturali), 518-*quater* (Ricettazione di beni culturali) e 518-*octies* (Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali), alla commissione dei quali si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote
- art.518 - *sexies* c.p. (riciclaggio di beni culturali)
- e art.518 - *terdecies* c.p. (devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici).

Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)

Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)

Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)

Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)

Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)

Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)

Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)

Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)

Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

La norma, in relazione alla commissione di tali delitti, prevede una sanzione pecuniaria da 500 a 1.000 quote.

Il secondo comma del nuovo art.25-*duodevicies* prevede, inoltre, la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ex art.16, comma 3, D.lgs. cit., nel caso in cui l'ente (o una sua unità organizzativa) sia stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti di riciclaggio, devastazione e saccheggio di beni culturali.

È sempre prevista l'applicabilità delle sanzioni interdittive richiamate dall'art. 9, comma 2, D.lgs. 231/2001, per una durata non superiore a 2 anni.

**23) - Delitti contro il patrimonio - frodi e falsificazioni di mezzi di pagamento diversi da contante (art.25-octies.1 d.lgs. n.231/2001)**

Il 14.12.2021, con l'entrata in vigore del D.Lgs. 184/2021, il legislatore ha aggiunto tra i reati presupposto per l'applicabilità del disposto del D.Lgs. n.231/2001, aggiungendo l'art.25. octies.1 in base al quale gli enti potranno essere chiamati a rispondere anche di alcuni delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, ove commessi nel loro interesse o vantaggio.

Il Decreto armonizza la disciplina interna sia con riguardo alla tipizzazione delle condotte, sia in relazione al trattamento sanzionatorio operando sostanzialmente in duplice direzione: in primo luogo, estendendo il catalogo dei reati presupposto delle diverse fattispecie di riciclaggio; in secondo luogo, rimodulando le pene dei delitti di ricettazione, riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio con l'introduzione di nuove circostanze aggravanti e attenuanti.

**24) Delitti contro il patrimonio - Riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro o altra utilità di provenienza illecita.**

Con il D.lgs. n.195 dell'8.11.2021, è stato posto rimedio al mancato recepimento nei termini (3.12.2020), nel nostro ordinamento, della Direttiva Europea 2018/1673 in materia di lotta al riciclaggio. Tale Direttiva si propone di consentire una cooperazione transfrontaliera fra le Autorità nazionali in materia di lotta al riciclaggio mediante il diritto penale.

A tal fine, detta agli Stati membri requisiti minimi relativi alla configurazione dei reati di riciclaggio e alle relative sanzioni in una prospettiva di contrasto del fenomeno: in particolare il riciclaggio è qualificato come reato qualora sia commesso intenzionalmente e con la consapevolezza che i beni derivino da un'attività criminosa (art.3, par.1); in termini di sanzioni, l'art.5 incarica gli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché i reati che costituiscono riciclaggio siano punibili con "sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive" (art. 5, par. 1).

**25) Reati di abuso di mercato (art.25-sexies, D.Lgs. 231/2001 - introdotto dall'art.9 della Legge n.62 del 18.4.2005).**

- Abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.2.1998, n.58, art.184),
- Manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.2.1998, n.58, art.185).

**26) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Legge n.633/1941 e art.25novies, D.Lgs. n.231/2001, articolo aggiunto in virtù del disposto della Legge n.99/2009, e modificato dalla L. n. 93/2023), di contraffazione, alterazione e/o uso di marchi o segni distintivi, ovvero di modelli, brevetti**

e disegni (art.473 c.p., 517 ter c.p., D.Lgs. n.20/2005, artt.31 e 82 CPI, Regolamento CE n.207/2009), ed ulteriormente implementato dal disposto della Legge n. 6 del 22.1.2024, contenente disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistiche e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale.

La violazione dei diritti di proprietà intellettuale può costituire, oltre che illecito civile, anche reato.

Il legislatore ha voluto tutelare la fiducia dei consumatori nella genuinità dei segni distintivi di prodotti e servizi, nonché delle opere di ingegno, e quindi anche garantendo l'interesse patrimoniale dei titolari dei diritti di sfruttamento sui marchi e sui segni distintivi.

Il codice penale e la legge sul diritto d'autore prevedono una serie di figure delittuose in cui può ricadere chi produce, importa, commercializza o fa semplice uso di prodotti che costituiscono violazione di marchi, brevetti, disegni, modelli o diritti d'autore altrui (i cd. diritti di «proprietà intellettuale»).

Alcune di queste fattispecie costituiscono anche reati presupposto per l'applicazione del d.lgs. n. 231/2001.

Oggetto di tutela sono: • i marchi e i segni distintivi, i brevetti per invenzione, i disegni e i modelli disciplinati dal d.lgs. 30/2005 (Codice della proprietà Industriale); • le opere tutelate dalla Legge 633/1941 (Legge sul Diritto d'Autore), quali a titolo esemplificativo: opere dell'arte figurativa, opere musicali, opere audiovisive e multimediali, fotografie, software e banche di dati. Ovvero i segni che si appongono sul prodotto o si collegano ad un servizio per contraddistinguerli da quelli degli altri concorrenti.

La responsabilità amministrativa delle società e degli enti.

I diritti sui marchi sorgono innanzitutto per effetto della loro registrazione presso gli uffici competenti, ma possono nascere anche in assenza di registrazione, per il solo effetto dell'uso del marchio sul territorio. In questo caso, si parla di marchi «di fatto» o «non registrati»,

- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE,

- predisposizione di mezzi per consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art.171 bis, co.1, L. n.633/1941),

-Riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati al fine di trarne profitto; estrazione o reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni sui diritti del costituente e dell'utente di una banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art.171 bis, co. 2, L. 633/1941);

-Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis),

-Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3),

-Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1),

-Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2),

-Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio,

cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941 - modificato dalla L. n. 93/2023),

-Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941).

-Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

**27) Delitti contro il patrimonio culturale.** Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici" inserito nella fattispecie dell'**Art.25-septiesdecies D.Lgs. n.231/01 (art. 518-duodecies c.p. "Delitti contro il patrimonio culturale"** afferente unicamente la **parte descrittiva del comma uno "Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000" lasciando inalterate le pene per la detenzione e la relativa multa).**

## **1.5 - Il modello di organizzazione, gestione e controllo quale condizione esimente della responsabilità dell'ente.**

Il D.Lgs. 231/2001, all'art.6, prevede una forma specifica di esimente dalla responsabilità amministrativa qualora l'Ente dimostri che:

- a) l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati,
- b) abbia affidato, ad un organo interno appositamente creato, detto Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'efficace osservanza del modello in questione, nonché di curarne l'aggiornamento,
- c) le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo il Modello su indicato,
- d) non vi è stato omesso o insufficiente controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Al comma 2 del medesimo art.6, il decreto prevede poi che i modelli di organizzazione e gestione debbano rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati (mappatura del rischio),
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire (protocolli),
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati. Le procedure riguardanti i flussi finanziari devono ispirarsi ai canoni di verificabilità, trasparenza e pertinenza all'attività dell'azienda,
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello (flussi di informazioni da e con l'Odv),
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello (sistema disciplinare).

La formulazione dei modelli e l'organizzazione dell'attività dell'Organismo di Vigilanza devono porsi l'obiettivo del giudizio di idoneità, che conduca all' "esonero" di responsabilità dell'ente.

A tale proposito lo stesso decreto legislativo prevede che i modelli di organizzazione e di gestione, garantendo le esigenze suddette, possono essere adottati sulla base di codici di comportamento (cd. Linee Guida) redatti da associazioni rappresentative di categoria, quali, nel nostro caso, Confindustria e Confcooperative, comunicati al Ministero della Giustizia, che -di concerto con i Ministeri competenti- può formulare entro trenta giorni osservazioni sulla idoneità dei modelli di organizzazione e di gestione a prevenire i reati.

Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato modelli idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, secondo una valutazione che deve necessariamente essere a priori.



L'art.6 del Decreto dispone, infine, che i modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia.

Il presente modello si ispira alle "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001" emanate da Confindustria nell'anno 2023 ed integrate con le relative disposizioni Anac, che possono essere schematizzate secondo i seguenti punti cardine:

a. Individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal D.Lgs. 231/2001;

b. Predisposizione di un sistema di controllo, in grado di prevenire i rischi, le cui componenti più rilevanti sono:

- codice etico,
- sistema organizzativo,
- procedure manuali ed informatiche,
- sistemi di controllo e gestione,
- comunicazione al personale e sua formazione;

c. Le componenti del controllo interno devono rispondere ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione,
- documentazione dei controlli;

d. Individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, riassumibili come segue:

- autonomia e indipendenza,
- professionalità,
- continuità di azione;

e. Obblighi di informazione dell'organismo di controllo

f. Previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norma del codice etico e delle procedure previste dal modello.

Il mancato rispetto di punti specifici delle dette Linee Guida non inficia la validità del Modello, stante che il singolo Modello deve essere necessariamente redatto con specifico riferimento alla realtà concreta della Società, sia relativamente al proprio core business che al contesto in cui la medesima è chiamata ad operare, e pertanto lo stesso può anche discostarsi dalle Linee Guida di Confindustria, le quali, per loro natura, hanno carattere generale.

Da segnalare che il sistema di controllo interno e di gestione della Società, in aggiunta a quanto contenuto nelle linee guida, ha come base anche i seguenti documenti:

1. Codice disciplinare,
2. Procedure di valutazione annuale personale dipendente,
3. Manuale qualità (MQ),
4. Documento di valutazione dei rischi (DVR),
5. Elenco dei documenti del sistema di gestione aziendale,

In relazione a tutti i documenti richiamati e/o allegati dal manuale di qualità, su base trimestrale o, comunque, quando se ne ravveda la necessità per motivi gestionali, vengono tenute le seguenti riunioni:

- Verifica dello scadenziario qualità, ambiente e sicurezza e adempimenti,
- Commento e controllo dei dati di prestazione (KPI),
- Stato del magazzino e delle scorte (in base a censimento),
- Stato di avanzamento delle azioni correttive e preventive e di miglioramento,
- Programmazione ed effettuazione degli audit sistematici di processo;

Almeno una volta all'anno il Datore di lavoro effettua:

- insieme con RSPP, Medico competente e RLS (interno), la Riunione della sicurezza con valutazione del DVR, uso dei DPI, piano di formazione del personale, dati sugli infortuni e sulla sorveglianza sanitaria,
- con i Signori responsabili Qualità, Acquisti, Magazzino, Progettazione, HR e Vendite, il riesame della direzione riguardante l'intero sistema di gestione aziendale.

### **3. ELEMENTI DELLA GOVERNANCE E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DELL'ENTE**

Si rimanda per il presente punto al Manuale di qualità ai sensi delle norme UNI EN ISO 9001 ed alla ISO 45001 , allegati al presente atto per farne parte integrante e la Visura camerale portante la data del .....2024.

*Si fa presente che il Manuale di qualità è stato mutuato dalle certificazioni ottenute dalle consorziate.*

3.1. "CIS – Consorzio Imprese Siracusa", per come si legge nel testo dell'art. .... dello statuto alligato all'oggetto sociale, del quale riportiamo lo stralcio di quanto di interesse, in quanto afferente l'attività realmente esercitata, ha il seguente oggetto/scopo sociale:

"Il Consorzio ha per oggetto le seguenti attività:

-  
.

Il Consorzio potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, connesse al conseguimento dell'oggetto sociale, fra le quali, a titolo semplificativo, la compravendita e la permuta di immobili e di diritti reali immobiliari, la stipulazione e l'accollo di mutui, anche fondiari, potrà altresì concedere garanzie reali o personali, comprese ipoteche e fidejussioni, a terzi soggetti comprese banche e istituti di credito, ed anche nell'interesse di terzi se, in quest'ultimo caso, nell'interesse proprio.

Sempre per il conseguimento dell'oggetto sociale, il Consorzio potrà altresì assumere interessenze o partecipazioni in altre società, imprese o enti comunque costituiti, aventi scopo o oggetto analogo o affine o complementare al proprio; potrà inoltre farsi promotrice, dare adesione o comunque partecipare ad aggregazioni di imprese o di enti comunque realizzate, quali, a titolo esemplificativo, reti di imprese, consorzi, joint venture.

E' vietata al Consorzio la raccolta del risparmio tra il pubblico ai sensi del d.lgs. n.385 dell'1.9.1993, salvo esclusivamente quanto previsto come possibile dalle delibere del comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e dalle future emanande norme in materia".

La sede legale è ubicata in Siracusa Via Tisia n.112, e sono state istituite n.1 (\_una\_) unità operative distaccate.

La sede amministrativa principale è allocata all'interno di un complesso immobiliare dotato di uffici, con congruo archivio, di parcheggio, di magazzino ed area mensa in Augusta (SR), C.da Palma Str.da Tifeo snc\_.

Ai fini della predisposizione del presente modello, il Consorzio, anche nell'interesse delle proprie consorziate, ha proceduto all'analisi delle proprie aree di rischio evidenziando le attività sensibili nel cui ambito possono essere commessi i reati rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/01.

### 3.2 Il modello di governance ed assetto organizzativo dell'Ente

Il Consorzio è rappresentato da un Presidente che ne è l'unico rappresentante legale, soggetto con ventennale esperienza specifica nel settore, il quale, al fine dell'adozione delle decisioni rilevanti, si avvale anche della collaborazione/supporto di soggetti di comprovata esperienza manageriale nello specifico settore di operatività, per come dettagliatamente individuati nell'**organigramma** tempo per tempo vigente ed **allegato** in copia al presente documento nella sua ultima versione.

Attualmente, l'Amministratore, a valere sino a revoca, è il Sig. Sergio Breccia, il quale è investito di ogni potere di amministrazione e rappresentanza dell'Ente.

La direzione ha formalizzato un **organigramma** preciso delle funzioni aziendali ritenute necessarie, in cui sono stabilite le funzioni principali e le autorità; tutti gli incarichi sono stati ufficializzati in forma scritta ed esiste anche un mansionario individuale.

Grazie alla valutazione delle competenze di ognuno la direzione periodicamente può:

- stabilire la necessità di aggiornamento e nuovi fabbisogni formativi, predisponendo un piano di formazione;
- stabilire quali siano le singole mansioni che intende collegare ad ognuna delle funzioni create;
- informare l'Operatore prescelto, che controfirma il mansionario per lettura, comprensione ed accettazione dello stesso.

Il **mansionario** si considera accettato e funzionante a partire dalla data apposta al fondo dello stesso e si considera in vigore permanentemente fino a quando una delle due parti non desideri apportare modifiche.

Verrà creata, nel breve periodo, anche la figura dell'Assicuratore della Qualità (AQ), il quale avrà il compito preciso di gestire la parte documentale ed applicativa pratica del presente Sistema di

Gestione, segnalando alla direzione tutte le eventuali anomalie, non conformità e necessità di aggiornamento/miglioramento, allo stato avendo la società affidato un compito di tal fatta, congiuntamente, al responsabile dell'amministrazione ed all'Organismo di Vigilanza.

La funzione AQ non sostituisce in alcun caso nei loro compiti dirigenziali e decisionali specifici la Direzione, il Responsabile Tecnico o il Responsabile Acquisti, che continuano ad assolvere normalmente ciascuno i propri compiti.

### 3.3. Descrizione delle attività e modalità operative per l'erogazione del servizio

Quanto all'attività svolta dal Consorzio si richiama, per fare parte integrante del presente modello, quanto contenuto nelle sezioni "Descrizione delle attività", "Organizzazione del personale", "Modalità operative per l'erogazione dei servizi" del Manuale di qualità unito alle certificazioni delle quali l'ente si è dotato e che ha in corso di rilascio per aver già avviato il percorso certificativo per il relativo ottenimento, oltre che dell'organigramma, documenti tutti da considerarsi parte integrante del presente.

## **4 - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELL'ENTE.**

### 4.1 Obiettivi e finalità perseguite nell'adozione del Modello ex D.Lgs. 231/2001.

L'Ente, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella prestazione dei servizi, nella conduzione degli affari e nel perseguimento degli obiettivi istituzionali, a tutela della propria posizione ed immagine, ha deciso di avviare un Progetto di analisi ed adeguamento dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo alle esigenze espresse dal Decreto.

L'Ente, ha predisposto il Modello sulla base di quanto previsto dal Decreto n.231/2001 e successive modifiche ed integrazioni, dalle Linee Guida formulate da Confindustria, da Confcooperative e da ANAC, nonché sulla base della specifica giurisprudenza formatasi negli anni in questa materia.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione di Modelli allineati alle prescrizioni del Decreto possa costituire, oltre che un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano per conto dell'Ente, affinché tengano comportamenti corretti e lineari nell'espletamento delle proprie attività, anche un imprescindibile mezzo di prevenzione contro il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto stesso.

In particolare, attraverso l'adozione del Modello, il Presidente, quale proponente le linee guida sottese al presente modello, si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

-determinare, in tutti coloro che operano per conto dell'Ente nell'ambito di attività sensibili, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in conseguenze disciplinari e/o contrattuali oltre che in sanzioni penali e amministrative comminabili nei loro stessi confronti;

-ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate, in quanto le stesse (anche nel caso in cui l'Ente fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali l'Ente intende attenersi nell'esercizio dell'attività istituzionale;

-consentire all'ente, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi e sanzionare i comportamenti contrari ai propri Modelli.

In attuazione di quanto previsto dal citato Decreto, il Presidente ha affidato ad un apposito organismo l'incarico di assumere le funzioni di Organismo di Vigilanza, con il compito -anche legislativamente stabilito- di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

Per quanto concerne i dettagli in merito all'Organismo di Vigilanza nominato dall'ente, si veda il prosieguo al punto n.8 della parte generale, qui ritenendo di doversi precisare che si è prestata attenzione alla possibilità di tale Organismo di accogliere segnalazioni anonime e ciò sia per le violazioni del presente codice e delle norme di legge qui richiamate e/o successivamente emanande in materia, come anche per quanto attiene alla possibilità dell'ente di attuare ed implementare la propria attenzione alla effettiva parità di genere, e ciò anche solo per la segnalazione di opinioni e/o suggerimenti per i cambiamenti da effettuare.

#### 4.2 Elementi fondamentali del Modello

Con riferimento alle esigenze individuate dal legislatore nel Decreto e sviluppate da Confindustria, Organizzazione questa cui la scrivente aderisce, i punti fondamentali sviluppati dal Presidente nella definizione dei Modelli possono essere così brevemente riassunti:

- *Analisi di una mappa dettagliata delle attività istituzionali sensibili* ovvero di quelle nel cui ambito, per loro natura, possono essere commessi i reati di cui al Decreto e pertanto da sottoporre ad analisi e monitoraggio. In altre parole, sono state individuate le aree od i processi di possibili rischi nella attività istituzionale in relazione ai reati-presupposto contenuti nel D.Lgs. 231/2001 (Risk Management);

- *Analisi dei protocolli in essere e definizione delle eventuali implementazioni finalizzate*, con riferimento alle attività istituzionali sensibili;

- *Creazione di regole etico-comportamentali* idonee a garantire l'esercizio delle attività istituzionali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e l'integrità del patrimonio sociale. È stato, pertanto, scritto un sistema normativo -composto dal Codice Etico dell'Ente - che fissa le linee di orientamento generali, finalizzate a disciplinare in dettaglio le modalità per assumere ed attuare decisioni nei settori "a rischio" (cfr. punto n.5 del presente Modello);

- *verifica dell'adeguata proceduralizzazione dei processi aziendali/societari strumentali*, in quanto interessati dallo svolgimento di attività sensibili al fine di:

\*definire e regolamentare le modalità e tempistiche di svolgimento delle attività medesime;

\*garantire la tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione);

\*garantire, ove necessario, l'oggettivazione dei processi decisionali, al fine di limitare decisioni aziendali basate su scelte soggettive non legate a predefiniti criteri oggettivi;

\*garantire un sistema di deleghe e di distribuzione dei poteri aziendali, che assicuri una chiara e trasparente suddivisione delle responsabilità ed una altrettanto chiara rappresentazione del processo aziendale di formazione e di attuazione delle decisioni;

\*garantire la definizione di strutture organizzative capaci di ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti, assicurando una chiara ed organica attribuzione dei compiti, applicando una giusta segregazione e separazione delle funzioni, assicurando che gli assetti voluti dalla struttura organizzativa apicale siano realmente attuati, individuano i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività potenzialmente a rischio reato;

\* esistenza e documentazione di attività di controllo e supervisione, compiute sulle transazioni societarie;

\* esistenza di meccanismi di sicurezza che garantiscano un'adeguata protezione/ accesso fisico-logico ai dati e ai beni sociali e/o dei clienti e fornitori di beni e servizi;

\*l'identificazione dell'Organismo di Vigilanza e l'attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento dei Modelli;

\* la definizione dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo;

\* la definizione delle attività di informazione, sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli consortili delle regole comportamentali e delle procedure istituite;

\* la definizione e applicazione di disposizioni disciplinari idonee a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nei Modelli;

\* la definizione delle responsabilità nell'approvazione, nel recepimento, nell'integrazione e nell'implementazione dei Modelli, oltre che nella verifica del funzionamento dei medesimi e dei comportamenti degli addetti o di qualsivoglia interlocutore, con relativo aggiornamento periodico (controllo ex post).

Il Modello si compone di una "Parte Generale" e di una "Parte Speciale" predisposta per le differenti tipologie di reati contemplate dal Decreto e ritenute suscettibili di creare criticità, e degli "Allegati".

In relazione al contenuto preso in considerazione nella Parte Speciale, l'estensione dei reati, presupposto anche alle fattispecie in tema di sicurezza sul lavoro, apre alla possibilità di tener conto -nella elaborazione del Modello Organizzativo, ex art.30 d.lgs. n.81/2008- del documento di valutazione del rischio alligato e dei piani operativi di sicurezza, per come elaborati dal Responsabile Servizio di Protezione e Prevenzione con la collaborazione delle figure previste dalla normativa vigente (datore di lavoro, medico competente, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza).

La creazione di specifici “garanti”, pertanto, è avvenuta nel pieno rispetto di quanto previsto dagli artt. 16 e 17 del T.U. sulla sicurezza.

Le singole Parti Speciali, in particolare, stabiliscono le linee guida per le misure e procedure in grado di prevenire o, comunque, ridurre fortemente il rischio di commissione di reati.

L'Organismo di Vigilanza della persona giuridica dovrà, sulla base delle disposizioni del Modello, provvedere alla definizione degli eventuali contenuti specifici di tali misure e procedure.

Al di là delle descritte procedure, che operano ex ante, saranno comunque sempre possibili verifiche successive su singole operazioni o singoli comportamenti aziendali (controllo ex post).

Le procedure e le misure adottate potranno essere oggetto di modifica.

L'Ente ha inteso dotarsi di un sistema organizzativo rigoroso nell'attribuzione delle responsabilità, linee di dipendenza gerarchica e puntuale descrizione dei ruoli, con assegnazione chiara dei poteri autorizzatori e di firma, nonché con predisposizione di meccanismi di controllo fondati, tra l'altro, sulla separazione dei compiti.

Tale organizzazione di poteri e responsabilità risulta anche dallo Statuto più sopra richiamato.

#### 4.3 Modalità di modifica, integrazione ed aggiornamento del Modello

In conformità all'art.6, co.1, lett.a) del D.Lgs. n.231/01, le modifiche e integrazioni del Modello, in considerazione di sopravvenute modifiche normative o di esigenze palesate dall'attuazione dello stesso, sono rimesse alla competenza del Presidente, previa consultazione con i soci, oltre che previo parere non vincolante dell'OdV.

E' comunque riconosciuta al Presidente, la facoltà di apportare al testo eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale.

E' attribuito all'Organo di Vigilanza il potere di proporre modifiche al Modello o integrazioni di carattere formale nonché quelle modifiche ed integrazioni del Modello consistenti nella:

1. introduzione di nuove procedure e controlli, nel caso in cui non sia sufficiente una revisione di quelle esistenti;
2. revisione dei documenti aziendali e sociali che formalizzano l'attribuzione delle responsabilità e dei compiti alle posizioni responsabili di strutture organizzative “a rischio” o comunque che svolgono un ruolo di snodo nelle attività a rischio;
3. introduzione di ulteriori controlli delle attività sensibili, con formalizzazione delle iniziative di miglioramento intraprese in apposite procedure;
4. evidenziazione delle esigenze di integrare regole di carattere generale, restando poi comunque necessaria l'approvazione del Modello e delle sue modifiche da parte del Presidente.

#### 4.4 Funzione del Modello

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema di controllo strutturato ed organico che abbia come obiettivo la prevenzione, per quanto possibile, sia dei reati rilevanti ai sensi del D.lgs. n.231/2001, sia di reati penalmente rilevanti anche se non previsti dal sopra citato decreto, mediante:

- a. l'individuazione delle “attività sensibili”, esposte al rischio di reato;
- b. l'adozione di procedure volte anche a determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto dell'ente la piena consapevolezza di poter incorrere in un illecito passibile di sanzione. La commissione di un illecito è comunque fortemente condannata e contraria agli interessi dell'ente anche quando apparentemente potrebbe trarne direttamente o indirettamente vantaggio;
- c. un monitoraggio costante dell'attività, per consentire all'ente di prevenire od impedire la commissione del reato.

Oltre ai principi sopra indicati, i punti cardine del modello sono:

- a/1. l'individuazione di modalità gestionali delle risorse finanziarie idonee ad impedire l'attribuzione all'OdV dell'Ente dei compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- b/1. la redazione, la verifica e l'archiviazione della documentazione di ogni operazione rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001, nonché la sua rintracciabilità in ogni momento;
- c/1. l'obbligo di informazione nei confronti dell'OdV riguardo alla consumazione di reati e ad altre notizie rilevanti per l'organizzazione aziendale;
- d/1. il rispetto del principio della separazione delle funzioni nelle aree ritenute a maggior rischio;
- e/1. la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- f/1. l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali, in proporzione al livello di responsabilità, delle regole comportamentali e delle procedure in essere;

g/1. l'attività di monitoraggio dei comportamenti delle consorziate con controllo anche a campione.

#### 4.5 Attuazione, controllo e verifica dell'efficacia del modello

Come previsto dal D.Lgs. n.231/2001, l'attuazione del Modello è rimessa alla responsabilità dell'Ente; sarà compito specifico dell'Organismo di Vigilanza verificare e controllare l'effettiva ed idonea applicazione del medesimo in relazione alle specifiche attività aziendali.

Quindi, ferma restando la responsabilità del Presidente, si intende attribuito all'Organismo di Vigilanza il compito di coordinare le previste attività di controllo e di raccoglierne e sintetizzarne i risultati, comunicandoli tempestivamente e con cadenze predeterminate all'organo di vertice.

In relazione ai compiti di monitoraggio e di aggiornamento del Modello assegnati all'ODV dall'art. 6, comma 1 lett. b), D. Lgs. 231/2001, il Modello sarà soggetto a tre tipi di verifiche:

- a) Verifiche Ispettive sul rispetto delle misure di prevenzione previste dalle singole Parti Speciali in relazione alle aree ed al tipo di rischio reato prese in considerazione;
- b) verifiche periodiche sull'effettivo funzionamento del Modello e delle procedure implementative del medesimo con le modalità stabilite dall'Organismo di Vigilanza;
- c) riesame annuale di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, le azioni intraprese in proposito dall'Organismo di Vigilanza e dagli altri soggetti interessati, gli eventi e gli episodi considerati maggiormente rischiosi, nonché l'effettività della conoscenza tra tutti i Destinatari del contenuto del Modello, delle ipotesi di reato previste dal Decreto e del Codice Etico.

La revisione avrà cadenza almeno annuale, salvo specifiche esigenze che potrebbero nascere anche per l'effetto dell'intervento di novelle legislative cogenti.

#### 4.6 Diffusione del Modello

Si veda ad integrazione del presente paragrafo il punto 7) del presente Modello.

Comunicazione iniziale: l'adozione del presente Modello è comunicata a tutti i Dipendenti, nonché divulgata all'indirizzo di tutti i collaboratori e partners imprenditoriali e commerciali, oltre che, all'indirizzo dei Clienti e Fornitori.

Ai nuovi assunti, ai clienti, ai fornitori ed ai consulenti saranno comunicati mediante posta elettronica certificata o altra forma di comunicazione ritenuta idonea, in modo da assicurare ai destinatari le conoscenze considerate di primaria importanza per l'Ente.

Detta comunicazione avverrà anche all'indirizzo delle consorziate le quali, per patto già assunto, provvederanno a rendere dichiarazione di adesione incondizionata e di avvenuto recepimento, ben potendosi le medesime limitarsi alla nomina del proprio ODV onde darvi effettiva e pedissequa applicazione nell'ambito della propria organizzazione aziendale.

Pubblicità: per assicurare la necessaria pubblicità, il Codice Etico e il Modello e i relativi allegati devono essere inseriti nell'Archivio informatico interno dell'ente, oltre che nel sito, così da essere meglio conosciuti/diffusi/conoscibili da chiunque, e saranno successivamente comunicati con ogni ulteriore soggetto con il quale l'ente dovesse intrattenere relazioni professionali, commerciali o lavorative in genere.

Inoltre, una copia cartacea del Codice Etico e del Modello sarà mantenuta presso la sede legale ed operativa dell'ente a disposizione dei Consulenti, dei Clienti, dei Dipendenti, dei Fornitori e degli Organi Sociali, che possono consultarla a semplice richiesta, purché in orario d'ufficio.

Inoltre, una copia cartacea del Codice Etico e del Modello con i relativi allegati sarà resa disponibile presso ogni unità locale eventualmente attivata.

## **5. CODICE ETICO**

### 5.1. Premessa

L'ente, si prefigge di rispettare compiutamente le leggi ed i regolamenti vigenti, in relazione allo svolgimento della propria attività.

Con l'adozione del presente Codice Etico, l'Ente si pone altresì l'obiettivo di orientare i comportamenti degli organi decidenti ed operativi e dei loro singoli componenti, dei dipendenti e dei collaboratori a vario titolo della medesima e delle sedi secondarie e dei valori etici nella gestione degli affari, attraverso l'autodisciplina e l'adozione delle migliori tecniche e procedure di corporate governance.

L'ente ritiene che l'orientamento all'etica sia da considerarsi un approccio indispensabile per la propria affidabilità verso l'intero contesto civile ed economico in cui opera: a tali esigenze risponde la predisposizione del presente Codice Etico, rappresentando un sistema di regole da osservare da

parte di tutti coloro che operano in nome e per conto dell'Ente, sia con riferimento ai rapporti interni che con soggetti esterni.

L'importanza del presente Codice Etico è peraltro resa sempre più attuale dalle indicazioni di cui al d.lgs. n.231/01 e successive integrazioni e modificazioni, nel cui ambito si pone in rilievo la centralità del documento nel sistema di controllo interno di qualsivoglia operatore economico, al fine di scongiurare la realizzazione di reati.

L'ente si impegna a divulgare il presente Codice Etico, mediante apposita attività di comunicazione interna ed esterna, verso tutti coloro con i quali intrattiene e/o intratterrà regolari rapporti.

Si allega, a far parte del presente modello, il CODICE DISCIPLINARE.

### 5.2. Destinatari del Codice Etico Sono:

a. Il Presidente, gli eventuali componenti del Consiglio, i soci, nonché eventuali preposti ed institori, oltre che eventuali amministratori delegati.

Il Presidente curerà di sollecitarne il pedissequo rispetto nello svolgimento delle attività, e ciò anche da parte dei soggetti che li rappresentano a qualsiasi titolo, anche ove non considerabili come figure apicali, e ciò anche per quanto attiene alle consorziate, come anche per quanto attiene ad eventuali sub-committenti;

b. *i dirigenti*, i quali devono dare concretezza ai valori ed ai principi contenuti nel Codice Etico, facendosi carico delle responsabilità verso l'interno e verso l'esterno, rafforzando la fiducia, la coesione e lo spirito di gruppo già esistente tra tutti i soggetti che partecipano l'attività aziendale;

c. *gli altri dipendenti e collaboratori* i quali, nel dovuto rispetto della legge e delle normative vigenti, devono adeguare le proprie azioni ed i propri comportamenti ai principi, agli obiettivi ed agli impegni previsti dal Codice Etico.

Il destinatario che, nell'esercizio delle sue funzioni, entri in contatto con terzi è tenuto:

-ad informare, per quanto attinente e necessario, il terzo degli obblighi sanciti dal Codice Etico;

-esigere il rispetto e l'osservanza dei principi etici contenuti nel Codice Etico che riguardano l'attività in cui è coinvolto il terzo stesso;

- informare l'Organismo di vigilanza di cui al successivo punto 10.1., riguardo qualsiasi comportamento di terzi che violi il Codice Etico.

L'osservanza del Codice Etico costituisce obbligo specifico di diligenza da parte dei destinatari indicati nei punti a), b) e c) e la relativa violazione può essere addebitata dall'Ente quale atto illecito, qualora ne sia derivato un danno, anche solo afferente l'immagine dell'Ente.

### 5.3. Valori Guida

La previsione del Codice Etico consente anzitutto di sancire i contenuti dei valori guida cui si ispira la cultura imprenditoriale dell'Ente e dei soci, supportando la sua identità nell'ambito del mercato e della società civile contemporanea, e precisamente trattasi di:

- spirito di gruppo, rappresentato dalla consapevolezza e dalla condivisione di operare per il perseguimento di obiettivi comuni, nell'ambito di un gruppo cosciente della propria identità ma che rispetti comunque le diverse personalità, opinioni, conoscenze ed esperienze; in tale contesto, rilevano altresì i comportamenti improntati a promuovere in maniera univoca e positiva l'immagine e la reputazione dell'Ente e dei soci dello stesso, il perseguimento e lo sviluppo di possibili sinergie ed interscambio di esperienze, conoscenze e risorse con partners esterni;

- valorizzazione delle risorse umane, favorendo le condizioni che consentano alle persone che a vario titolo operano nel e/o per l'ente, di poter esprimere al meglio le proprie competenze e personalità, di ricevere le medesime opportunità di crescita professionale senza discriminazione alcuna, di contribuire ai processi decisionali dell'azienda nell'ambito delle proprie attribuzioni e secondo capacità e competenze, addirittura avendo l'Ente in animo di dotarsi di certificazione di parità di genere, oltre che di certificazione Etica e di sostenibilità del bilancio, altresì avendo in corso valutazioni per indi trasformare in società benefit le varie consorziate;

- diligenza e responsabilità, concetti che trovano estrinsecazione in comportamenti che rifuggano in ogni modo da comportamenti illegittimi e comunque scorretti evitando ogni situazione o attività che possa condurre a conflitti di interesse e assumendo di contro le responsabilità connesse agli adempimenti;

- lealtà, chiarezza e trasparenza, quali connotati delle condotte verso i dipendenti, i collaboratori, le Istituzioni, la Pubblica Amministrazione, i fornitori, i clienti, il mercato, fatta salva l'osservanza delle disposizioni a tutela della privacy;
- efficienza ed efficacia, quali fattori determinanti del successo e, quindi, elementi imprescindibili per una tempestiva e determinata assunzione delle decisioni e loro attuazione ai vari livelli operativi dell'Ente.

#### 5.4. Principi etici generali di comportamento

Nello svolgimento della propria attività, la società, si conformerà ai principi contenuti nel presente Codice Etico e quindi si riterrà impegnata a:

- osservare le leggi e i regolamenti vigenti che disciplinano le materie rilevanti nell'ambito delle attività svolte, con particolare riguardo ai principi e agli obblighi sanciti nell'alligato Codice Disciplinare;
- agire con onestà, lealtà e affidabilità, improntando alla trasparenza le relazioni con i propri dipendenti, collaboratori, fornitori, partners imprenditoriali, committenti e competitors;
- evitare, per i dipendenti della società, i conflitti di interesse tra la sfera lavorativa, professionale e quella personale;
- respingere qualsiasi comportamento illegittimo, volto al lucro e alla speculazione a danno dei propri dipendenti, collaboratori, fornitori, partners imprenditoriali, committenti e competitors;
- promuovere pari opportunità di valorizzazione professionale per tutti i dirigenti, i dipendenti e i collaboratori;
- garantire la sicurezza sul posto di lavoro, la salute del lavoratore e la protezione dell'ambiente;
- assicurare la riservatezza relativamente alle notizie ed alle informazioni inerenti alle attività svolte ed a quelle costituenti patrimonio aziendale, nel rispetto delle disposizioni di legge poste a tutela e delle procedure interne, con particolare riferimento a quanto previsto nel vigente Codice Disciplinare;
- far sì che i terzi, nei loro rapporti con l'ente, siano informati degli obblighi imposti dal presente Codice Etico e ne rispettino l'adempimento;
- promuovere l'accettazione, la valorizzazione e l'attuazione del presente Codice Etico da parte di tutti gli Amministratori, i dirigenti, i dipendenti, i collaboratori, i fornitori, partners imprenditoriali, committenti e competitors;

#### 5.5. Organi statuari

Nel rispetto delle norme vigenti ed alla luce dei principi e dei valori guida che ispirano il presente Codice Etico, i componenti degli organi statuari dell'Ente, ne perseguono, nel loro operato diretto e/o indiretto, gli obiettivi e gli interessi.

Per quanto sopra, i membri degli organi statuari improntano lo svolgimento della loro attività ai valori di onestà, integrità, lealtà, correttezza, diligenza, rispetto delle persone.

Il comportamento dei membri degli Organi statuari sarà pertanto caratterizzato da:

- divieto di elargire favori e beni materiali, sotto forma sia di prestazioni monetarie sia di regali di valore significativo, con il fine di ottenere trattamenti privilegiati a vantaggio della società o personale;
- divieto di accettare favori e beni materiali, sotto forma sia di prestazioni monetarie sia di regali di valore significativo;
- obbligo di restituire eventuali regali di cui sia manifesta e inequivocabile la natura strumentale o che comunque eccedano con il loro valore le aspettative di un normale rapporto di cortesia e scambio convenevole;
- divieto di approfittare della propria posizione professionale per conseguire indebiti vantaggi a titolo personale;
- divieto di accogliere raccomandazioni e pressioni che interferiscano con il corretto funzionamento dell'Ente;
- rifiuto dello sfruttamento del nome e della reputazione dell'Ente a scopi privati e, comunque, di atteggiamenti che possano comprometterne il buon nome e l'immagine;
- divieto di portare fuori dai locali aziendali, beni aziendali e/o documenti riservati o confidenziali, se non per motivi strettamente connessi all'adempimento dei doveri professionali;
- obbligo di denunciare all'Organismo di vigilanza i tentativi di interferenza, al fine di stroncare sul nascere comportamenti illeciti e difforni dallo spirito del presente Codice Etico;



-sviluppo, con gli interlocutori esterni, di rapporti ispirati a correttezza e imparzialità, nella più totale trasparenza, evitando comportamenti che possano avere effetti negativi sulla serenità di giudizio degli stessi e delle decisioni sociali;

-particolare attenzione dovrà essere riservata alle situazioni che possano comunque rilevare quali circostanze in conflitto di interessi, nell'espletamento delle proprie funzioni

Ricorrendo una o più di tali circostanze, gli interessati informeranno senza ritardo l'Organismo di vigilanza.

Nella circostanza, gli interessati avranno cura di:

-specificare le situazioni e/o le attività nelle quali i medesimi potrebbero essere titolari di interessi in conflitto con quelli dell'ente;

-specificare le situazioni e/o le attività nelle quali i loro prossimi congiunti e familiari potrebbero essere titolari di interessi in conflitto con quelli dell'ente;

-indicare ogni altro caso in cui ricorrano rilevanti ragioni di convenienza;

-astenersi, comunque, dal compiere atti connessi o relativi alle situazioni rappresentate, in attesa delle decisioni dell'ente;

-osservare le decisioni che in proposito saranno assunte dall'ente.

Si evidenzia che l'ente non ha già provveduto alla nomina di un proprio revisore dei conti, anche nel rispetto del disposto della Legge n.55/2019, pubblicata sulla G.U. del 17.6.2019, ad integrazione dell'art.379 del D.Lgs. n.14/2019, contenente il Codice della Crisi di Impresa, che ha integralmente riscritto il testo del secondo e terzo comma dell'art.2477 c.c., e ciò in quanto lo stesso non può essere qualificato come imprenditore, svolgendo solo servizi di coordinamento per le imprese consorziate e/o per conto di eventuali sub-committenti.

Si precisa che l'Ente, giusta il novellato disposto dell'art.2086 c.c., ha provveduto ad *"istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile, adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale"*, seppur non necessario in quanto non rappresenta soggetto liquidabile giudiziariamente.

## 5.6. Principi di condotta nella gestione delle risorse umane.

Quale datore di lavoro, l'ente si impegna a:

-ottimizzare le condizioni lavorative nel pieno rispetto delle diversità di origine, sesso, cultura, religione e razza degli stessi lavoratori, salvaguardandone la loro integrità fisica e psicologica con l'applicazione diligente e partecipe della vigente normativa in materia di tutela dell'ambiente e della salute del lavoratore nei luoghi di lavoro;

-adottare criteri di valutazione orientati al riconoscimento del merito personale, della competenza e della professionalità nella gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti e collaboratori, con il conseguente rifiuto di ogni forma di nepotismo e di favoritismo;

-promuovere la creazione di un ambiente di lavoro quanto più armonico, al fine di favorire la collaborazione tra i singoli lavoratori e la crescita professionale di ciascuno;

-contrastare qualsiasi tipo di molestia e di prestazione non professionale e in quanto tale strumentale alla progressione di carriera del singolo, al fine di salvaguardare la dignità dei dipendenti e dei collaboratori.

### 5.6.1. I dirigenti, i dipendenti e i collaboratori

I principi di condotta che caratterizzano l'operato di dirigenti, dipendenti e collaboratori sono:

-lo svolgimento delle proprie mansioni con trasparenza, correttezza, professionalità e lealtà, nel perseguimento coerente e condiviso degli obiettivi della società;

-l'osservanza delle norme di legge, regolamenti come sopra richiamate nell'indicazione dei principi etici generali di comportamento;

-la vigilanza sulla piena operatività delle citate norme, segnalando al proprio superiore ogni eventuale violazione, senza che ciò possa in ogni caso comportare il rischio di ritorsione alcuna;

-la segnalazione al proprio superiore di eventuali irregolarità e disfunzioni in merito alle modalità di gestione dell'attività lavorativa, senza che ciò possa in ogni caso comportare il rischio di ritorsione alcuna;

- la riservatezza delle informazioni e dei documenti dei quali vengono a conoscenza nell'espletamento della propria attività lavorativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni a tutela, come meglio indicato successivamente;
- la protezione e la conservazione dei beni materiali e immateriali dell'Ente, mediante un utilizzo competente e responsabile delle risorse messe a disposizione per lo svolgimento dell'attività;
- la responsabilizzazione in merito alla sicurezza e all'igiene sul luogo di lavoro, al fine di garantire l'efficienza e l'ottimizzazione dell'utilizzo degli impianti e delle attrezzature e di prevenire i rischi di infortuni;
- il rifiuto di qualunque atteggiamento che discrimini colleghi e collaboratori per ragioni politiche e sindacali, di fede religiosa, razziali, di lingua, di sesso, di età o handicap;
- il rifiuto dello sfruttamento del nome e della reputazione della cooperativa a scopi privati e, comunque, di atteggiamenti che possano comprometterne il buon nome e l'immagine;
- il divieto di portare fuori dai locali aziendali beni aziendali e/o documenti riservati o confidenziali, se non per motivi strettamente connessi all'adempimento dei doveri ascritti a ciascuno;
- il divieto di eseguire ordini o attuare atti direttivi emanati da soggetto non competente e non legittimato. In tali casi, il dipendente e/o collaboratore deve dare immediata comunicazione dell'ordine o dell'atto direttivo ricevuto al proprio responsabile o referente;
- il divieto di elargire favori e beni materiali, sotto forma sia di prestazioni monetarie sia di regali di valore significativo, con il fine di ottenere trattamenti privilegiati;
- il divieto di accettare favori e beni materiali, sotto forma sia di prestazioni monetarie sia di regali di valore significativo;
- l'obbligo di restituire eventuali regali di cui sia manifesta e inequivocabile la natura strumentale o che eccedano, con il loro valore, le aspettative di un normale rapporto di cortesia e gratitudine;
- il divieto di approfittare della propria posizione professionale per conseguire indebiti vantaggi a titolo personale;
- Il divieto di accogliere raccomandazioni e pressioni che interferiscano con il corretto funzionamento dell'Ente;
- l'obbligo di denunciare al proprio responsabile i tentativi di interferenza, consentendone ove opportuno anche l'attivazione tempestiva dell'Organismo di vigilanza, al fine di stroncare sul nascere comportamenti illeciti e comunque difforni dallo spirito del presente Codice Etico;
- lo sviluppo con gli interlocutori esterni di rapporti ispirati alla massima correttezza e imparzialità, nella più totale trasparenza, evitando comportamenti che possano avere effetti negativi sulla serenità di giudizio degli stessi e delle decisioni aziendali.

#### 5.6.2. I rapporti gerarchici

Ciascun responsabile nello svolgimento delle sue mansioni di organizzazione e di controllo rappresenta un punto di riferimento imprescindibile per i collaboratori sottoposti alle sue attività di direzione e/o coordinamento.

Il responsabile si attiene a una condotta esemplare, dedicandosi al suo lavoro con lealtà e professionalità, nell'aperto riconoscimento della responsabilità e della libertà d'azione dei propri collaboratori, vigilando con diligenza sull'adempimento dei compiti loro assegnati.

Nello specifico, il responsabile ha l'obbligo di:

- valutare accuratamente e in completa imparzialità i propri collaboratori sulla base delle loro capacità personali e delle loro competenze professionali;
- illustrare ai propri collaboratori in modo inequivocabile i compiti loro assegnati e prepararli al loro adempimento attraverso un'opportuna attività formativa accompagnata da periodiche valutazioni sull'andamento del lavoro;
- commisurare il compenso dei collaboratori alle prestazioni da loro fornite secondo quanto stabilito dal contratto di lavoro, fermo restando che il pagamento può essere corrisposto unicamente al soggetto che ha prestato la sua opera;
- promuovere lo spirito di appartenenza all'Ente, stimolando la motivazione personale di ciascun collaboratore a crescere professionalmente all'interno dell'azienda;
- tutelare l'integrità personale e professionale dei propri collaboratori da qualunque forma di indebita limitazione dell'espressione professionale e personale;

-rendere edotti i propri collaboratori delle norme di legge e dei principi del presente Codice Etico e garantirne efficacemente l'applicazione, chiarendo che le violazioni rappresentano un eventuale inadempimento contrattuale e/o un illecito disciplinare, in conformità alle disposizioni vigenti;  
-segnalare tempestivamente, al proprio superiore, qualunque infrazione delle norme di legge o del presente Codice Etico rilevata in prima persona o a lui pervenuta.

#### 5.6.3. Conflitto di interessi dei dirigenti e/o dipendenti.

L'Ente pretende che i dirigenti e i dipendenti nell'espletamento delle proprie funzioni, non incorrano in situazioni in conflitto di interessi. Ogni situazione potenzialmente idonea a generare un conflitto di interessi o comunque a pregiudicare la capacità dei dirigenti e/o dei dipendenti di assumere decisioni nel migliore interesse della preponente, deve essere immediatamente comunicata dal dirigente e/o dipendente al proprio responsabile o referente. La ricorrenza di una tale situazione determina l'obbligo di astenersi dal compiere atti connessi o relativi a tale situazione, salvo espressa autorizzazione da parte dello stesso responsabile o referente.

È fatto divieto di avvantaggiarsi personalmente di opportunità a vario titolo di cui si è venuti a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni all'interno e/o per conto dell'Ente.

I destinatari del Codice Etico non possono essere beneficiari di omaggi o liberalità da parte di soggetti che intrattengono o potrebbero intrattenere rapporti con l'Ente, salvo quelli che possono essere ricompresi nell'ambito delle usanze e nei limiti delle normali relazioni di cortesia, purché di modico valore.

Prima di accettare un incarico di direzione, amministrazione o altro incarico in favore di altro soggetto, oppure nel caso in cui si verifichi una situazione che possa determinare un conflitto di interessi, ciascun dirigente o dipendente è tenuto a darne comunicazione sia al proprio responsabile o referente il quale sottoporrà il caso al Presidente e, se del caso, all'Organismo di vigilanza.

### **5.7. PRINCIPI DI CONDOTTA NELLA GESTIONE DEGLI STRUMENTI E DELLE ATTREZZATURE AZIENDALI**

In materia si richiama, per fare parte integrante del presente modello, quanto contenuto nel Manuale della qualità e nel Codice disciplinare, documenti entrambi alligati al presente.

I beni materiali dell'Ente (quali ad esempio linee telefoniche, hardware e software, accessi alla rete e alla posta elettronica, autovetture, strumenti e attrezzature aziendali) devono essere utilizzati nel rispetto della normativa vigente e come strumenti coadiuvanti unicamente l'attività lavorativa svolta per conto dell'Ente, salvo quanto previsto nel paragrafo seguente, essendo, pertanto, vietato, salvo quanto previsto nel paragrafo seguente, servirsi dei beni aziendali per scopi personali o nel perseguimento di obiettivi che contrastino con le norme di legge o con gli obiettivi aziendali o che comportino comunque rallentamenti operativi.

Non è consentito:

-l'impiego di linee telefoniche dell'ufficio per effettuare conversazioni personali, salvo che per assoluta emergenza;

-l'uso della posta elettronica dell'ufficio per comunicazioni personali e/o svincolati dall'uso lavorativo.

Quanto a: l'impiego dei tablet aziendali e dei cellulari aziendali non vi sono limiti all'utilizzo; la navigazione in internet: o quanto al wifi, sarà limitata al solo uso lavorativo.

Per specifiche inerenti il settore aerospazio e difesa verranno dal firewall aziendale bloccate le comunicazioni verso siti a rischio o socialnetwork.

Ogni computer è dotato di una propria password personale per l'accesso alla rete aziendale. Ogni accesso verrà controllato e registrato su apposito file log.

Uso delle email: tutte le email entranti/uscenti su indirizzi con domini aziendali [aruba@consorzio-cis.com](mailto:aruba@consorzio-cis.com), per motivi inerenti le procedure di sicurezza del settore aerospazio e difesa, potrebbero a campione essere esaminate dal CED o direttamente dal CIO aziendale.

L'uso delle automobili aziendali: non vi è limite all'utilizzo.

L'uso dei mezzi e delle attrezzature della società è consentito solo per uso lavorativo previa compilazione dell'apposita scheda, nonché, per quanto attiene ai mezzi pesanti, avendo cura di provvedere alla apposizione del disco del cronotachigrafo e degli specifici documenti di trasporto.

### 5.7.1. La regolamentazione dei sistemi informatici

L'Ente può mettere a disposizione dei propri dirigenti, dipendenti e collaboratori una dotazione informatica costituita, secondo le diverse esigenze degli utilizzatori nello svolgimento delle attività loro affidate, da personal computer, notebook, tablet, stampanti, penne ottiche, software, accessori informatici, servizi di accesso alla rete e alla posta elettronica cumulativamente o distintamente tra loro.

Gli utilizzatori devono servirsi di tale strumentazione in modo tale da salvaguardarne la funzionalità e l'integrità, segnalando eventuali malfunzionamenti alle articolazioni preposte agli specifici servizi. I programmi possono essere installati sulla rete aziendale o sui singoli personal computer in dotazione, unicamente da personale e/o tecnici autorizzati dall'Ente.

In particolare, non è consentito:

- installare programmi non autorizzati e/o privi di regolare licenza, al fine di evitare non solo il rischio di diffondere virus informatici, ma anche le sanzioni a carico dell'Ente per le eventuali violazioni alle norme a tutela del diritto d'autore;
- scaricare programmi dalla rete, anche tramite download gratuito, senza specifica autorizzazione dell'Ente e previa ricognizione tecnica delle articolazioni aziendali preposte agli specifici servizi;
- effettuare collegamenti alla rete con modalità difformi dall'architettura informatica prevista, al fine di salvaguardare la sicurezza dell'intero sistema informatico dell'Ente;
- utilizzare la propria casella di posta elettronica per trasmettere documenti e allegati vari al di fuori della rete informatica aziendale, ciò al fine di garantire la sicurezza e la privacy delle informazioni trattate;
- prendere parte a blog, dibattiti e forum non attinenti al lavoro con la propria postazione aziendale di accesso alla rete.

L'Ente si riserva di verificare, nel rispetto delle norme che disciplinano tale materia, le condizioni di impiego e di mantenimento dei personal computer, notebook, palmari, telefoni cellulari dati in dotazione, penne ottiche, nonché di supervisionare i siti internet ai quali sono stati rivolti gli accessi in ambito aziendale, prevedendone eventuali opportuni filtri.

L'Ente non può essere ritenuta responsabile di eventuali applicazioni e files presenti sui personal computer dati in dotazione e per i quali non sia stata concessa esplicita autorizzazione.

### 5.7.2. La sicurezza dei sistemi informatici

Al fine di tutelare la riservatezza e la sicurezza dei dati in suo possesso, l'Ente dota i propri sistemi informatici di appositi accorgimenti atti a impedire la libera circolazione delle informazioni o un impiego non appropriato delle stesse.

A tal fine, a ciascun dirigente, dipendente e collaboratore vengono attribuiti un identificativo e una password personalizzati e viene consentito l'accesso a determinati programmi files, unicamente in considerazione delle mansioni svolte.

Le password (incluse quelle per gli indirizzi email) potranno venir modificate con cadenza minimo trimestrale e depositate in azienda in busta chiusa ed in locale protetto.

I dirigenti, i dipendenti e i collaboratori sono tenuti alla segretezza del loro identificativo e della loro password: devono pertanto evitare di divulgare tali dati e devono modificare periodicamente la loro password.

I dirigenti, i dipendenti e i collaboratori, inoltre, non devono lasciare la propria postazione di lavoro senza aver preso tutte le cautele necessarie a impedire che informazioni riservate possano essere visualizzate da soggetti non autorizzati.

## 5.8. RAPPORTI ESTERNI

Quanto alla politica seguita dall'Ente si richiama, per fare parte integrante del presente modello, quanto contenuto nel Manuale della qualità.

Come già espresso nella parte dedicata ai valori guida, l'Ente si prefigge anzitutto la creazione di valore, nella consapevolezza di svolgere un servizio di primaria rilevanza sociale.

Al fine di ottimizzare le proprie attività, l'Ente cerca di farsi interprete quanto più affidabile dei fabbisogni e delle aspettative dei clienti/committenti nello specifico ambito di attività e di rendere un servizio corretto, completo, tempestivo, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa in materia; per il miglior conseguimento di tali intenti, si rende necessario pertanto che tutto il personale dell'Ente

sia in grado di decifrare e soddisfare le esigenze dei vari clienti/committenti proponendo soluzioni e strategie improntate alla fattibilità e all'efficacia.

#### 5.8.1. I rapporti con i fornitori

L'Ente adotta unicamente criteri di comprovata convenienza nella scelta dei propri fornitori, accertandosi che questi posseggano tutti i requisiti conformi non solo alle esigenze di efficienza e competenza, ma anche ai principi che ispirano il presente Codice Etico.

Nella selezione dei fornitori di beni e servizi e/o partners, l'Ente si attiene ai seguenti principi:

- non avvalersi di fornitori e/o partners di cui si abbia notizia fondata di collegamenti, diretti o indiretti, ad organizzazioni di natura criminosa e illecita;
- accertarsi che i propri fornitori e interlocutori siano in grado di prestare un servizio di qualità, nel rispetto delle tempistiche e dei prezzi concordati;
- accordare pari opportunità a ciascun interlocutore e fornitore, affinché nella scelta finale non intervengano criteri discriminatori o preferenze personali, ma solo valutazioni imparziali basate sull'effettivo possesso dei requisiti necessari alla fornitura dei beni e/o all'erogazione dei servizi;
- evitare, a qualunque grado e livello, che si verifichi un interscambio inopportuno di favori e regali, al fine di non incrinare la trasparenza e la correttezza dei rapporti che l'Ente intrattiene con i propri fornitori e partners;
- osservare i principi di trasparenza, completezza e riservatezza di informazione nella corrispondenza verso i fornitori e i partners;
- evitare condizionamenti da terzi estranei all'Ente, per l'assunzione di decisioni e/o l'esecuzione di atti relativi alla propria attività lavorativa;
- sensibilizzare i fornitori e i partners al rispetto del presente Codice Etico; ove opportuno, istituire apposite e regolari procedure per l'acquisizione di beni e servizi.

In materia si richiama, per fare parte integrante del presente modello, quanto contenuto nel Manuale della qualità.

#### 5.8.2. I rapporti con le Autorità, le Istituzioni e la Pubblica Amministrazione

L'Ente si impegna a dare piena e scrupolosa osservanza alle regole dettate dalle Autorità, per il rispetto della normativa vigente nei settori interessati dalla propria attività. L'Ente si impegna a collaborare attivamente, mediante i propri Organi, i dirigenti, i dipendenti e i collaboratori, nel corso delle eventuali procedure istruttorie.

Nei rapporti con le Istituzioni locali, regionali, nazionali, comunitarie ed internazionali, l'ente si impegna a:

- instaurare, senza alcun tipo di discriminazione, canali stabili di comunicazione con tutti gli interlocutori istituzionali coinvolti durante la realizzazione delle proprie attività;
- agire nel rispetto dei principi definiti dal presente Codice Etico, non esercitando attraverso propri Organi, dirigenti, dipendenti e/o collaboratori, pressioni dirette od indirette su responsabili o rappresentanti delle Istituzioni per ottenere favori o vantaggi.

L'Ente intrattiene con la Pubblica Amministrazione rapporti improntati alla massima trasparenza, correttezza e collaborazione, nel rispetto dei rispettivi ruoli e funzioni.

A tal fine, l'ente vieta ogni condotta che possa a qualunque titolo comportare, direttamente od indirettamente, l'offerta di somme di denaro o di altri mezzi di pagamento a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, al fine di influenzare la loro attività nell'espletamento dei propri doveri. Tali prescrizioni non possono in ogni caso venire eluse ricorrendo a forme diverse di contribuzione che, sotto veste di sponsorizzazione, incarichi e consulenze, pubblicità, etc., abbiano le stesse vietate finalità.

Risultano comunque consentiti, esclusivamente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e purché di modico valore, omaggi e forme di ospitalità, compiuti dai destinatari del Codice Etico verso pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, sempre che non siano tali da poter compromettere l'integrità e la reputazione dell'ente e/o influenzare l'autonomia di giudizio degli stessi destinatari; tali atti saranno tempestivamente segnalati in ogni caso al previsto Organismo di vigilanza.

Allo stesso modo, i destinatari del Codice Etico possono essere beneficiari di omaggi, liberalità o trattamenti di favore da parte di esterni, compresi i pubblici ufficiali o gli incaricati di pubblico servizio, esclusivamente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e purché di modico valore.

## **5.9. PRIVACY**

Si richiama a far parte integrante del presente modello il Codice disciplinare.

L'ente tratta con la massima riservatezza tutti i dati e le informazioni che entrano in suo possesso, conformemente a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di privacy.

I dati e le informazioni sui quali vige il divieto di comunicazione a terzi e di divulgazione sono in linea generale quelli riguardanti l'organizzazione interna e la gestione dei beni materiali e immateriali dell'ente, le operazioni commerciali e le intermediazioni finanziarie da essa effettuate, le procedure giudiziali e amministrative che la coinvolgono.

### 5.9.1 Il trattamento dei dati personali

I dati personali dei quali l'ente risulta in possesso nello svolgimento della propria attività, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dalla specifica normativa vigente in materia di cui al D.Lgs. n.196 del 30.6.2003 e successive integrazioni e modificazioni, ivi compresa quella introdotta dal disposto del GDPR (Regolamento CE n.679/2016), sono sempre trattati in modo lecito e corretto.

L'Ente non utilizza o cede ad altro titolare, per scopi storici, di ricerca scientifica e di statistica, o a fini promozionali, i dati personali acquisiti.

I dirigenti, i dipendenti e i collaboratori dell'Ente, pertanto, procedono a:

- raccogliere i dati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzarli in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi;
- registrare i dati in modo esatto e aggiornarli all'occorrenza;
- verificare che i dati siano pertinenti e completi e che non eccedano rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati;
- conservare i dati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati;
- informare l'interessato in merito alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati e alla natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati stessi;
- custodire e controllare accuratamente i dati al fine di non incorrere nel rischio di distruggerli o perderli, anche accidentalmente;
- consultare solo gli atti e i fascicoli ai quali sono autorizzati ad accedere e utilizzarli conformemente ai doveri d'ufficio;
- interdire l'accesso non autorizzato ai dati ed il loro trattamento illecito o non conforme alle finalità della loro raccolta;
- distruggere i dati nel caso in cui vengano meno le ragioni della loro conservazione e del loro utilizzo, o nel caso in cui venga ritirata l'autorizzazione alloro trattamento.

### 5.10 Linee guida di attuazione del Codice Etico

Si veda ad integrazione del presente paragrafo i punti 4.6) e 7) del presente Modello.

Il presente Codice Etico, anche in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs n.231/2001, per come integrato e/o novellato dal disposto del Regolamento UE n.679/2016, vieta ogni comportamento criminoso che possa compromettere civilisticamente e penalmente l'ente.

Il Consorzio è tenuta a rendere edotti i propri Organi, i dirigenti, i dipendenti e i collaboratori, nonché i propri fornitori e i partners, sulle norme e sulle disposizioni contenute nel presente Codice Etico, applicando le sanzioni previste in caso di violazione I dirigenti, i dipendenti e i collaboratori possono fare riferimento al loro diretto responsabile e, ove opportuno, all'apposito Organismo di vigilanza sia per ottenere chiarimenti in merito all'operatività del presente Codice Etico che per denunciarne la sua eventuale violazione.

## **6. SISTEMA DISCIPLINARE PER VIOLAZIONE DEL CODICE ETICO**

Si richiama a far parte integrante del presente punto il Codice disciplinare.

### 6.1 -Principi generali.

Ai sensi degli artt.6, co.2, lett.e), e 7, co.4, lett.b) del D.Lgs. n.231/2001, i modelli di organizzazione, gestione e controllo, la cui adozione ed attuazione (unitamente alle altre situazioni previste dai predetti artt.6 e 7), costituisce condicio sine qua non per l'esenzione di responsabilità dell'ente in caso di commissione dei reati di cui al Decreto, possono ritenersi efficacemente attuati solo se

prevedano un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in essi indicate.

Tale sistema disciplinare deve rivolgersi tanto ai lavoratori dipendenti quanto ai collaboratori e terzi che operino per conto dell'ente, prevedendo idonee sanzioni di carattere disciplinare in un caso e di carattere contrattuale/negoziale (es. risoluzione del contratto ecc.) nell'altro caso.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'avvio o dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto i modelli di organizzazione e le procedure interne costituiscono regole vincolanti per i destinatari, la violazione delle quali deve, al fine di ottemperare ai dettami del citato Decreto Legislativo, essere sanzionata indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato o dalla punibilità dello stesso.

L'applicazione di provvedimenti disciplinari per la violazione delle regole di condotta aziendali prescinde, pertanto, dall'esito del giudizio penale, in quanto tali regole sono assunte dall'azienda in piena autonomia ed a prescindere dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

## 6.2 - Regole generali di comportamento

Il comportamento degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori interni ed esterni dell'Ente, di coloro che agiscono, anche nel ruolo di consulenti o comunque con poteri di rappresentanza dell'ente e delle altre controparti contrattuali, devono conformarsi alle regole di condotta previste nel Modello, finalizzate ad impedire il verificarsi dei reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. n.231/2001 e successive integrazioni; in particolare, le regole di comportamento prevedono che:

- i Dipendenti, i Consulenti non devono porre in essere comportamenti che integrano le fattispecie sia di reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, sia di reati penalmente rilevanti anche se non previsti dal sopra citato decreto;

- nelle relazioni intercorrenti con/fra Dipendenti, i Consulenti è espressamente vietato porre in essere accordi non regolati da documenti ufficiali preventivamente autorizzati dal Vertice aziendale o da Responsabili delegati;

- i Dipendenti devono evitare di porre in essere qualsiasi situazione di illegittimo conflitto di interessi. In particolare, è espressamente vietato stipulare accordi e/o contratti con persone aventi legami di parentela, salvo informazione preventiva all'OdV ed espressa autorizzazione del Vertice Aziendale;

- i compensi dei Consulenti devono essere determinati per iscritto. E' espressamente vietato elargire compensi di qualunque natura non supportati dalla necessaria documentazione contrattuale;

- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione verso i Dipendenti, Consulenti che operano sia con gli enti pubblici, che in generale con terzi, devono seguire con attenzione e con le modalità più opportune l'attività dei propri sottoposti e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità o comunque di rischio con riferimento ai principi riportati nel presente Modello;

- nessun tipo di pagamento superiore alla soglia di utilizzo del contante può essere effettuato in contanti o in natura. Eventuali pagamenti per piccoli importi effettuati per cassa ed eccedenti tale valore, devono essere espressamente autorizzati dalla Direzione Amministrativa con informativa all'OdV;

- è espressamente vietata l'elargizione in denaro a pubblici funzionari;

- è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri, o a loro familiari o a persone ad essi riconducibili, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'ente. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore e perché volti a promuovere iniziative di carattere caritatevole o l'immagine dell'ente. I regali offerti devono essere documentati in modo tale da consentire le necessarie verifiche e autorizzazioni;

- i rapporti sia nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, che in generale con terzi, devono essere gestiti da persone con un esplicito mandato da parte dell'ente, identificabile con il sistema di deleghe in essere nell'ente;

- devono essere rispettati, da parte degli amministratori, i principi di trasparenza nella assunzione delle decisioni aziendali che abbiano diretto impatto sui soci e/o sui terzi;

- è consentito ai soci l'esercizio di controllo nei limiti previsti ed il rapido accesso alle informazioni contemplate dalle norme, con possibilità di rivolgersi all'OdV in caso di ostacolo o rifiuto.

### 6.3 Sanzioni per il personale dipendente

I comportamenti tenuti dal personale dipendente in violazione delle regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

I provvedimenti disciplinari previsti nei casi di violazione delle regole di condotta e, in generale, delle procedure interne da parte del lavoratore, sono quelli di seguito elencati:

-incorre nei provvedimenti di rimprovero e/o biasimo e/o richiamo, multa, sospensione, il lavoratore che violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad es. che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'OdV delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, adotti nell'espletamento delle attività sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello).

La sanzione sarà commisurata alla gravità dell'infrazione e alla reiterazione della stessa, anche ai fini della commisurazione di una eventuale sanzione espulsiva;

-incorre nel provvedimento del licenziamento con preavviso il lavoratore che nell'espletamento delle attività sensibili adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, diretto al compimento di un reato rilevante sia ai fini del D.Lgs. 231/2001, sia riguardo la legislazione vigente;

-Incorre nel provvedimento di licenziamento senza preavviso il lavoratore che nell'espletamento delle attività sensibili violi le prescrizioni del Modello e le leggi vigenti.

I provvedimenti disciplinari comminabili nei riguardi di detti lavoratori rientrano tra quelli previsti dal codice di disciplina, nel rispetto delle procedure previste dalla legge n.300 del 20.5.1970 (Statuto dei lavoratori, dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro individualmente applicati e da eventuali norme speciali applicabili) ed eventuali successivi aggiornamenti e/o integrazioni normative e contrattuali.

### 6.4 Misure nei confronti degli amministratori

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più amministratori, l'OdV informerà il Presidente, i soci, il Revisore Unico ed il Sindaco Unico.

### 6.5 Misure nei confronti di consulenti, collaboratori, ed altri soggetti terzi

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori, dai consulenti o da altri terzi collegati all'Ente da un rapporto contrattuale non di lavoro dipendente, in violazione delle previsioni del Decreto n.231/2001 e/o del Codice etico per le parti di loro competenza, potrà determinare l'applicazione di penali o la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni all'Ente, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale.

Ogni violazione delle regole di cui al presente Modello o commissione dei reati rilevanti sia ai fini del D.Lgs. n. 231/2001, sia delle leggi vigenti, da parte di consulenti sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

A tal fine, nei vari contratti, sono state inserite specifiche clausole che diano atto della conoscenza del Decreto, richiedano l'assunzione di un impegno ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto medesimo (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso) e che disciplinino le conseguenze in caso di violazione delle previsioni di cui alla clausola, con contestuale assunzione, da parte del terzo o del collaboratore, dell'impegno ad improntare la propria attività al rispetto delle previsioni di legge.

Compete all'Organismo di Vigilanza valutare l'idoneità delle misure adottate dall'Ente nei confronti dei collaboratori, dei consulenti e dei terzi e provvedere al loro eventuale aggiornamento.

## **7.PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO E DEL CODICE ETICO IN ESSO CONTENUTO**

### 7.1. Formazione del personale dirigente e dipendente.

Un'effettiva conoscenza del presente Modello e del Codice Etico nel contesto aziendale deve essere assicurata mediante la pubblicazione sul sito dell'ente e l'invio, tramite e-mail, a tutto il personale dirigente e dipendente, del relativo testo. Verrà comunque anche richiesta a tutti la sottoscrizione di una dichiarazione di relativa presa visione; analoga dichiarazione verrà poi fatta sottoscrivere a quanti verranno assunti successivamente alla relativa adozione. Saranno poi organizzate specifiche attività di informazione e formazione sull'argomento, nonché fornito a tutti l'accesso ad un apposito spazio dedicato alla normativa sottesa alla relativa adozione, nella rete informativa aziendale.

Gli interventi formativi prevedono i seguenti contenuti:



-una parte generale avente ad oggetto il quadro normativo di riferimento (d.lgs. 231/2001 e reati ed illeciti amministrativi rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti) e altri aspetti contenuti nella parte generale del presente documento descrittivo;

-una parte speciale avente ad oggetto le attività individuate come sensibili ai sensi del d.lgs. 231/2001 e i protocolli di controllo relativi a dette attività.

L'attività formativa, sia obbligatoria che facoltativa, verrà erogata attraverso le seguenti modalità:

-sessioni in aula, con incontri dedicati oppure mediante l'introduzione di moduli specifici nell'ambito di altre sessioni formative, a seconda dei contenuti e dei destinatari di queste ultime, con questionari di verifica del grado di apprendimento;

-iscrizione a corsi specifici esterni, relativamente ai quali verrà consegnato l'attestato di partecipazione e superamento del test finale così da implementare le rispettive competenze;

-partecipazione a percorsi formativi on the job, ove le relative lezioni, tutte opportunamente documentate e registrate, sono tenute sia da specifici formatori che da personale qualificato interno.

-Gli interventi vengono pianificati dalla direzione a inizio anno sulla modulistica specifica approvata da DL e firmato per presa visione da DL/RSPP/AQ/RLS e registrati su appositi modelli.

I contenuti degli interventi formativi vengono costantemente aggiornati in relazione ad eventuali interventi di aggiornamento del Modello, oltre che, in relazione alle linee guida del PNRR e/o di quelle che saranno le successive linee guida emanande dallo stato e/o dalla commissione europea. La partecipazione agli interventi formativi potrà essere anche obbligatoria.

L'Organismo di Vigilanza, per il tramite delle preposte strutture aziendali, raccoglie e archivia le evidenze/attestazioni relative all'effettiva partecipazione a detti interventi formativi.

Per tutti i nuovi assunti, oltre alla consegna di una dichiarazione di presa visione ed accettazione/condivisione dei principi che ispirano il Modello presente sul sito aziendale, verranno organizzati specifici eventi informativi e formativi sull'argomento.

Ai fini di una adeguata attività di informazione e formazione, la Direzione del Personale provvederà a curare la diffusione del Modello.

### 7.2. Altro personale non qualificabile come dipendente.

La formazione del personale non qualificabile come personale dipendente (es. Collaboratori o consulenti), dovrà avvenire sulla base di specifici eventi di informazione e di un'informativa per i rapporti di collaborazione di nuova costituzione.

Anche a ciascuno di essi verrà richiesta la sottoscrizione di una dichiarazione di presa visione.

A coloro che verranno in relazione di collaborazione e/o consulenza in epoca successiva alla relativa adozione, previa sottoscrizione della dichiarazione di presa visione e condivisione dei principi che lo ispirano, verranno avviati ad un training formativo sul relativo contenuto, quale fatto prodromico all'instaurarsi del rapporto stesso.

### 7.3. Informativa a collaboratori esterni e terze parti.

Ai fini di una adeguata attività di informazione, l'Organismo di Vigilanza, in stretta cooperazione con i responsabili delle aree interessate (settore acquisti, commerciale), provvederà a definire un'informativa specifica a seconda delle terze parti interessate, nonché a curare la diffusione del contenuto del Modello e del Codice Etico adottato.

L'Ente, inoltre, potrà:

- a) fornire ai collaboratori adeguate informative sulle politiche e le procedure indicate nel presente Modello;
- b) dotare i collaboratori di testi contenenti le clausole contrattuali utilizzate al riguardo;
- c) inserire nei contratti riferimenti al vigente modello organizzativo.

## **8. L'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Con la adozione del Modello di Organizzazione e Gestione di cui al D.Lgs. n.231/2001 e del Codice Etico in esso contenuto e di cui è parte integrante, viene istituito l'Organismo di Vigilanza, organo esterno all'Ente, cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento del Modello e sulla sua effettiva applicazione e di curarne l'aggiornamento.

### 8.1. Identificazione e collocazione dell'Organismo di vigilanza

In base alle previsioni del Decreto l'organo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei Modelli nonché di curarne l'aggiornamento deve essere un organismo

esterno alla Società (art. 6, comma 1, lett. b, del Decreto) e diverso dal Presidente o dalla Direzione Aziendale.

In considerazione della specificità dei compiti che ad esso fanno capo, e delle modifiche apportate alle Linee Guida di Confindustria e di Anac, la migliore scelta dell'organo cui affidare le funzioni di vigilanza e controllo è stata individuata in una struttura monocratica nella persona dell'Avv. Mariolino Leonardi, e pertanto l'OdV avrà sede secondaria presso il di lui studio in Catania Corso Italia n.4.

Tale scelta è stata determinata dal fatto che la suddetta figura è risultata essere, in base anche ad un confronto con le altre funzioni dell'Ente, come la più adeguata per far assumere all'Organismo di Vigilanza i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione che il decreto stesso richiede per tale delicata funzione.

Per una piena aderenza ai dettami del decreto, l'Organismo di Vigilanza è un soggetto che riporta direttamente ai vertici dell'ente e/o delle consorziate che ne andranno a fare adozione, con conseguente nomina dell'ODV, in modo da garantire la sua piena autonomia ed indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli sono affidati mediante appositi documenti organizzativi/comunicazioni interni sono stabiliti i flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza.

## 8.2 Funzioni e poteri dell'OdV

8.2.1. Compiti dell'Organismo di Vigilanza in materia di attuazione e controllo del Modello All'OdV è affidato il compito di vigilare:

- sull'osservanza del Modello da parte di dipendenti, consulenti;
- sull'effettività e adeguatezza del Modello in relazione alla tipologia di attività e alle caratteristiche dell'impresa ed alla concreta capacità di prevenire la commissione dei reati rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001;

- sull'effettività della possibilità di segnalazioni anonime sia per le violazioni di legge contemplate dal D.Lgs. n.231/2001, nonché per la progressiva crescente effettività della parità di genere.

Sull'adeguamento del Modello, in relazione alle mutate condizioni aziendali e/o normative, ovvero a significanti evidenze derivanti dall'attività descritta in precedenza.

L'aggiornamento può essere proposto dall'Organismo di Vigilanza, ma deve essere adottato dall'organo amministrativo. All'Organismo di Vigilanza, invece, non spettano compiti operativi o poteri decisionali, neppure di tipo impeditivo, relativi allo svolgimento delle attività dell'ente.

All'OdV sono altresì affidati i compiti di:

- attuare le procedure di controllo previste dal Modello. Si osserva, tuttavia, che le attività di controllo sono demandate al management operativo e sono considerate parte integrante di ogni processo aziendale;

- verificare periodicamente l'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività sensibili;

- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere, in particolare, nell'ambito delle attività sensibili, riportandone i risultati con apposite comunicazioni agli organi sociali;

- promuovere iniziative per diffondere la conoscenza e la comprensione del Modello e predisporre la documentazione interna necessaria al suo funzionamento, contenente istruzioni, chiarimenti, aggiornamenti;

- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere trasmesse o tenute a disposizione dell'OdV;

- coordinarsi con le altre unità organizzative aziendali per il monitoraggio delle attività sensibili;

- raccogliere, anche in forma anonima, le eventuali segnalazioni delle violazioni intercorse.

A tal fine, salvo specifiche disposizioni normative, l'OdV avrà libero accesso a tutta la documentazione aziendale e sarà costantemente informato dal management sulle attività aziendali a rischio di commissione di uno dei reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

L'OdV è responsabile per le inchieste interne e si raccorderà di volta in volta con il legale rappresentante dell'ente per acquisire ulteriori elementi di indagine.

### 8.2.2. Compiti dell'Organismo di Vigilanza in materia di attuazione e controllo del Codice Etico

Tra i compiti dell'Organismo di Vigilanza, le cui funzioni ed attribuzioni specifiche sono elencate nel Modello, vi sono i seguenti:

- a) controllo sull'effettività del Modello, e parimenti del Codice Etico, con verifica della coerenza tra prassi e comportamenti concretamente adottati e obblighi e procedure previste nel Modello;
- b) disamina in merito alla adeguatezza del Modello (e quindi del Codice Etico), ossia della sua reale capacità di prevenire, in linea di massima, comportamenti contrari alle disposizioni del Modello (e quindi del Codice Etico);
- c) analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello (e quindi del Codice Etico);
- d) aggiornamento ed adeguamento del Modello (e quindi del Codice Etico) in ragione dello sviluppo della disciplina normativa applicabile con riferimento alla conduzione delle Attività Aziendali;
- e) verifica delle situazioni di violazione del Modello (e quindi del Codice Etico);
- f) esprimere pareri in merito alle revisioni delle più rilevanti politiche e procedure aziendali allo scopo di garantirne la coerenza con il Modello (e quindi con il Codice Etico).

### 8.3 Comunicazione e formazione

È compito dell'Organismo di Vigilanza assicurarsi che il Codice Etico ed il Modello siano portati a conoscenza di tutti i destinatari e, misura massima possibile, anche degli Interlocutori Esterni.

In tal senso l'ente predispone apposite ed idonee attività informative.

E' altresì attribuito all'OdV il potere di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

Si vedano ad integrazione del presente paragrafo i punti 4.3) e 7) del presente Modello.

### 8.4 Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza

Tutti i Destinatari sono tenuti a comunicare direttamente all'Organismo di Vigilanza situazioni, fatti, atti che, nell'ambito dell'Attività Aziendale, si pongano in violazione delle disposizioni del Codice Etico; a tal fine è predisposto un apposito modello da compilare e far pervenire a mezzo racc.ar. o mail/pec all'ODV.

### 8.5 Le violazioni del Codice Etico

Si veda ad integrazione del presente paragrafo il punto 5) del presente Modello.

L'Ente considera perseguibili e punibili tutti quei comportamenti che contravvengano a quanto stabilito dal Codice Etico e commisura le sanzioni alla portata della trasgressione e alla ripercussione che questa può avere sulla reputazione propria e dei propri soci e collaboratori.

Nel caso in cui venga accertata la violazione del Codice Etico da parte del Presidente, l'Organismo di vigilanza deve immediatamente riferirlo ai soci.

Qualora a violare le norme del Codice Etico sia un dipendente/collaboratore dell'ente, i provvedimenti e le relative sanzioni disciplinari saranno in ogni caso adottati dall'Ente nel pieno rispetto della normativa sul lavoro vigente e di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, come disciplinato dal vigente Codice disciplinare.

Le violazioni del Codice Etico verranno tempestivamente contestate dall'ente con comunicazione verbale e/o scritta.

La contestazione verbale verrà effettuata durante riunioni di apprendimento con altri colleghi e su fattispecie note e definite.

Le contestazioni scritte verranno consegnate mezzo raccomandata a mano e/o notificate via email.

Il destinatario avrà 5 giorni di calendario dalla ricezione della contestazione per far pervenire all'ente le proprie difese scritte che verranno valutate prima di procedere all'eventuale irrogazione di sanzione.

Se i comportamenti posti in essere in violazione del Codice Etico dovessero imputarsi a fornitori, partners e interlocutori terzi, l'ente ha facoltà di risolvere il rapporto con essi o comunque di recedere, senza essere tenuta al versamento di indennizzi o risarcimenti, anche senza preavviso ed attraverso decisione assunta da soggetto munito dei necessari poteri. Nelle medesime circostanze, di contro, il Consorzio potrà esigere un risarcimento per i danni eventuali.

### 8.6 Documentazione dell'attività dell'OdV.

L'OdV trasmetterà copia delle proprie relazioni al legale rappresentante p.t..

Può rivolgere comunicazioni al Presidente ogni qualvolta ne ritenga sussistere l'esigenza o l'opportunità e, comunque, l'OdV preparerà annualmente una relazione scritta della sua attività per l'assemblea dei soci avente ad oggetto:

- L'attività di vigilanza svolta dall'Organismo nel periodo di riferimento;
- le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti interni all'ente sia in termini di efficacia dei Modelli;
- gli interventi correttivi e migliorativi pianificati ed il loro stato di realizzazione.

Gli incontri con gli organi consortili devono essere verbalizzati e copie dei verbali saranno custodite dall'Organismo.

### 8.7 Verifiche periodiche

Le verifiche sul Modello saranno svolte effettuando specifici approfondimenti e test di controllo in base all'audit plan approvato dal Presidente.

A fine verifiche sarà stilato un rapporto che evidenzierà le possibili manchevolezze e suggerirà le azioni da intraprendere, da sottoporre al Presidente.

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di segnalazioni ricevute.

### 8.8. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di vigilanza

Tutti i dipendenti, dirigenti e tutti coloro che operano al perseguimento dei fini dell'ente nel contesto delle diverse relazioni che essi intrattengono con lo stesso, sono tenuti ad informare tempestivamente l'Organismo di vigilanza in ordine ad ogni violazione o sospetto di violazione del Modello, dei suoi principi generali e del Codice etico previsto dal D.Lgs. 231/2001, nonché in ordine alla loro inidoneità, inefficacia e a ogni altro aspetto potenzialmente rilevante.

In particolare, tutti i soggetti di cui sopra sono tenuti a trasmettere tempestivamente all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per i reati previsti dal Decreto;
- rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito dell'attività di controllo svolte, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, evidenzianti i procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti nei confronti dei dipendenti), ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari;
- anomalie o atipicità riscontrate rispetto alle norme di comportamento previste dal Codice etico e alle procedure aziendali.

In linea con l'art.6, co.2, lett. d) del D.Lgs. n.231/2001, tali segnalazioni devono essere effettuate in forma scritta (anche mediante e-mail), ed indirizzate al componente unico dell'OdV, attualmente il sig. Avv. Mariolino Leonardi, all'indirizzo mail [odv@consorzio-cis.com](mailto:odv@consorzio-cis.com), ovvero alla pec [mariolinoleonardi@pec.it](mailto:mariolinoleonardi@pec.it) o per raccomandata A/R presso la sua sede presso la sede legale dell'Ente e/o presso il di lui domicilio in Catania Corso Italia n.4.

In caso di richiesta di chiarimenti in merito all'interpretazione del presente Modello e/o commissione o tentativo di commissione di uno dei reati presupposti è predisposto un apposito modello da compilare e far pervenire a mezzo racc. ar. o pec/mail all'ODV.

L'Organismo agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì l'anonimato del segnalante e la riservatezza

dei fatti dal medesimo segnalati, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti dell'ente o dei soggetti accusati erroneamente e/o in mala fede.

L'OdV valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti, a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando eventuali scelte di non procedere ad una indagine interna.

## **9. SELEZIONE, INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI DIPENDENTI**

Si veda l'allegato al Manuale qualità - Allegato

### 9.1 Principi generali nella selezione e formazione del personale.

La selezione, la formazione e la costante informazione del personale e di tutti i Destinatari cui il Modello si rivolge, anche indirettamente, sono aspetti essenziali ai fini di una effettiva e corretta applicazione del sistema di controllo e di prevenzione dallo stesso introdotto.

Tutti i soggetti che operano all'interno dell'organizzazione aziendale, ovvero anche coloro che operano dall'esterno, devono essere forniti degli strumenti idonei perché abbiano piena ed effettiva conoscenza degli obiettivi di legalità, correttezza e trasparenza che ispirano l'attività dell'ente, nonché degli strumenti predisposti per il loro perseguimento.

Al momento dell'assunzione tutti i dipendenti sottoscrivono dichiarazione di presa visione ed accettazione del presente Modello.

### 9.2 Selezione del personale

Le funzioni aziendali preposte alla selezione e alla gestione del personale dovranno individuare e applicare criteri idonei basati sul merito e sulla competenza di natura squisitamente professionale, nonché oggettivi criteri di valutazione dell'affidabilità e integrità personali.

Nella successiva fase di gestione delle risorse umane, l'ente dovrà incentivare la formazione e lo sviluppo di una consapevolezza aziendale circa la preminenza dei valori di legalità, correttezza, competenza, professionalità e trasparenza.

Le scelte in merito alle esigenze di aumento del numero di addetti vengono effettuate a valle di una approfondita analisi dei fabbisogni aziendali, in modo da poter effettuare con chiarezza l'analisi della posizione e del profilo professionale ricercato.

E' espressamente vietata l'assunzione di parenti di Dipendenti e/o Consulenti, salvo informazione preventiva all'OdV ed espressa autorizzazione dei Vertici aziendali.

### 9.2. Formazione ed informazione del personale

In accordo con il Manuale della Qualità sulla gestione del personale, annualmente vengono pianificati, sulla base dei fabbisogni formativi emersi, i corsi da effettuarsi nel corso dell'anno.

L' INFORMAZIONE e FORMAZIONE degli addetti avviene in occasione:

dell'ingresso;

del cambio mansione;

di modifiche ai processi;

di modifica della normativa di riferimento;

di modifica di documenti per aggiornamento o miglioramento.

Tutte le persone che operano in azienda sono coinvolte in processi di formazione continua riguardanti competenze tecnico specifiche legate alle commesse permanenti, oggetto di variazione di procedura o legate a stagionalità che prevedono attività diverse durante i vari periodi dell'anno.

Nelle fasi di start-up di nuove attività o collaborazioni con nuova clientela vengono previste sessioni di formazione specifiche e redazione di apposita manualistica.

Inoltre, vengono effettuate tutte le ore di formazione obbligatorie per legge indirizzate a figure specifiche nell'ambito dell'organico aziendale.

Ai fini dell'attuazione del presente Modello, la formazione del personale, secondo le modalità e i tempi definiti d'intesa con l'Organismo di Vigilanza, è gestita da personale interno.

Viene data particolare attenzione, in linea generale e preventiva agli aspetti tecnici della formazione medesima, alla informazione e formazione richiesta dal D.Lgs. 231/2001, con l'obiettivo di illustrare il contenuto del Modello organizzativo adottato e dei documenti correlati disponibili, con il Modello organizzativo, su apposita bacheca dedicata al personale e sul sito aziendale.

La diffusione del Modello e l'informazione del personale in merito al contenuto del Decreto ed ai suoi obblighi relativamente all'attuazione dello stesso viene costantemente realizzata attraverso i vari strumenti a disposizione dell'ente.

In particolare, le principali modalità di svolgimento delle attività di formazione/ informazione necessarie anche ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto, attengono la specifica informativa al fatto dell'assunzione e le ulteriori attività ritenute necessarie al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni previste nel Decreto.

Per facilitare la diffusione, il Modello e i suoi allegati saranno pubblicati sia sul sito internet che sull'intranet aziendale, e di tale pubblicazione verrà fatta comunicazione sia al personale che a tutti i clienti, fornitori, collaboratori, partners commerciali e professionali.

L'attività di formazione e di informazione riguarda tutto il personale sia dipendente che a contratto.

Sono, inoltre, visionabili ed esposti il:

-codice disciplinare,

-documenti relativi a "privacy", "politica sicurezza", con particolare riferimento ai comportamenti vietati, a quelli viceversa doverosi e con esplicita descrizione delle sanzioni previste.

## **10 - OBBLIGHI DEL PERSONALE DIPENDENTE**

E' fatto espresso divieto al personale dipendente di svolgere a titolo personale attività anche solo potenzialmente in concorrenza con l'Ente, e ciò, per patto espresso ed essenziale sotteso al perfezionarsi del rapporto di assunzione e/o collaborazione e/o consulenza, dell'anno solare successivo a quello di risoluzione del rapporto.

E' parimenti fatto divieto a tutti i dipendenti e/o collaboratori, di spendere la ragione sociale dell'ente per indi impegnarne l'obbligo e/o per trarne utilità di sorta, anche solo indirettamente, eccezion fatta per il caso in cui all'uopo debitamente autorizzati dall'Organo amministrativo a mezzo di atto scritto e sottoscritto debitamente notificato.

## **11 -SELEZIONE E INFORMATIVA AI CLIENTI, FORNITORI, CONSULENTI E PROFESSIONISTI ESTERNI**

### 11.1 Selezione

La scelta e la gestione dei collaboratori esterni, quali, a titolo esemplificativo, fornitori, partners, rappresentanti, agenti e consulenti, devono essere improntate a criteri obiettivi e trasparenti, e dovrà escludere quei soggetti che non presentino idonee garanzie di correttezza, professionalità, integrità ed affidabilità.

A tal fine, sia per i rapporti in corso che per i nuovi interlocutori, dovranno essere fornite tutte le informazioni necessarie ai fini della corretta comprensione e rispetto del presente Modello e del Codice Etico in esso contenuto.

In particolare, ove possibile, il rapporto contrattuale con i collaboratori esterni conterrà opportune clausole che attribuiscono alla controparte l'impegno al rispetto dei principi di organizzazione e gestione idonei a prevenire la commissione di atti illeciti rilevanti sia ai sensi del D.Lgs. n.231/2001 sia per le norme di legge vigenti e che consentano all'azienda di risolvere il contratto in caso di comportamenti non conformi alle disposizioni e allo spirito del Modello.

Il mancato rispetto di quanto sopra indicato, comporterà la risoluzione immediata del contratto, fatta salva la possibilità per l'Ente di richiedere gli eventuali danni subiti.

### 11.2 Informativa e pubblicità

Sono fornite ai soggetti esterni all'ente (agenti, clienti, fornitori, collaboratori, professionisti, consulenti ecc.) da parte dei responsabili delle Direzioni aziendali aventi contatti istituzionali con gli stessi, sotto il coordinamento dell'Odv, apposite informative sulle politiche e le procedure adottate dall'Ente sulla base del presente Modello e del Codice etico, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni dei Modelli o comunque contrari al Codice etico o alla normativa vigente possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali.

Laddove possibile sono inserite nei testi contrattuali specifiche clausole dirette a disciplinare tali conseguenze.

Ove possibile la società cercherà di ottenere l'impegno dei collaboratori esterni all'osservanza del presente Modello e del Codice Etico proponendo loro la sottoscrizione della dichiarazione di

conoscenza ed accettazione/condivisione (o clausola contrattuale) relativamente alle sezioni di rispettiva pertinenza e relative sanzioni con l'invito alla visione ed al rispetto di quanto contenuto nel presente Modello e dei relativi allegati consultabili sul sito aziendale.

## **II) PARTE SPECIALE**

Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al D.Lgs. n.231/2001, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il modello organizzativo e gestionale di cui sopra deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle dette attività.

Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28.9.2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti.

Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro che elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Con l'introduzione dell'art.25 septies nel D.lgs. 231/01, ad opera della legge n.123 del 3.8.2007, poi modificato dal testo del D.lgs. n.81 del 9.4.2008, sono stati inseriti nel novero dei reati presupposto, le fattispecie di cui agli artt.589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni personali colpose) del codice penale commesse in violazione della normativa a tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.

Tale modifica rappresenta un'effettiva rivoluzione sia sotto il profilo giuridico, in quanto per la prima volta fanno ingresso nel decreto 231 reati di natura colposa, sia sotto l'aspetto più operativo in quanto è evidente la necessità di coniugare il sistema di regole poste a fondamento della responsabilità amministrativa dell'ente con la complessa disciplina prevista nel settore antinfortunistico ed in materia di igiene e salute sul lavoro.

L'interesse o il vantaggio per l'ente vanno valutati alternativamente con giudizio ex ante e prognostico per l'interesse, mentre per il vantaggio andrà esaminato ex post e di fatto (cfr. Cass. Pen. nn.36083/09 e 3615/06).

L'estensione alle ipotesi colpose di cui appresso ha invece posto un problema rilevante di adozione del modello organizzativo sostanzialmente in tutte le realtà aziendali ove si possa verificare un infortunio sul lavoro o una malattia professionale.

L'attenzione del legislatore nei confronti dei reati commessi con violazione della normativa antinfortunistica ha trovato conferma con la previsione, nell'ambito del testo unico sulla sicurezza, dell'art.30 che, oggi, è un imprescindibile norma di riferimento per qualunque Ente che intenda dotarsi di un modello organizzativo idoneo a proteggersi in caso di infortunio.

La citata norma rappresenta il primo caso in cui il Legislatore è intervenuto analiticamente ad indicare i contenuti minimi del modello organizzativo finalizzato ad avere efficacia esimente per i soggetti giuridici con riferimento alla commissione dei reati di cui agli artt.589 e 590 c.p., avendo così il legislatore voluto fornire una traccia minima da seguire nella predisposizione del modello, stabilendo una serie di elementi che lo devono necessariamente corredare.

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai dipendenti e dagli Organi di rappresentanza dell'ente, nonché dai suoi collaboratori esterni e dai suoi Partners e/o consorziate, come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi degli illeciti in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a. indicare i principi procedurali e le regole di comportamento che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b. fornire all'Organismo di Vigilanza, ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con tale organismo, gli strumenti esecutivi necessari affinché gli stessi possano esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

L'ente adotta, in applicazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nella presente Parte Speciale, le procedure interne ed i presidi organizzativi atti alla prevenzione dei reati di seguito descritti.

## 1. MAPPA DELLE ATTIVITA' SENSIBILI ESPOSTE AL RISCHIO REATO

1.1) Audit volto ad individuare le attività a rischio reato e protocolli di controllo sulle attività a rischio. Ciò premesso, nell'ottica della realizzazione di un programma di interventi sistematici e razionali per l'adeguamento ed il mantenimento dei propri modelli organizzativi e di controllo, sono state individuate, in base alle valutazioni sulla natura dei rischi presunti, le principali aree e le relative attività da sottoporre ad analisi per le finalità previste dal Decreto.

I risultati dell'attività di mappatura, hanno consentito l'individuazione delle principali fattispecie di rischio/reato e possibili modalità di realizzazione delle stesse, nell'ambito delle principali attività aziendali identificate come sensibili.

Gli atti e le operazioni a rischio afferenti tali attività, sono denominati "attività sensibili".

Nel caso specifico, tenuto conto dell'attività svolta dall'ente è necessario porre l'attenzione sui i reati che seguono.

## **2. SINGOLI REATI**

### 2.1) REATI NEI CONFRONTI DELLA PA

I reati di cui agli artt.24 e 25 del D.Lgs. n.231/2001 prevedono come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o Enti alla medesima assimilabili, ivi comprese le società a partecipazione statale e/o similari.

L'Ente, in considerazione della specifica attività svolta, ha rinvenuto rischi specifici di particolare rilevanza con riferimento alla presente Parte Speciale, e pertanto, stante che, ai fini del più ampio esonero da responsabilità dell'Ente che, per come noto, opera anche previa acquisizione di commesse pubbliche, ha suggerito di prevedere l'applicabilità del Modello di organizzazione, gestione e controllo anche a tali reati.

Scopo del presente modello, dunque, è creare un adeguato apparato di regole e di flussi informativi per armonizzare la struttura organizzativa della società alle disposizioni normative del settore di riferimento.

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello.



Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali Destinatari si attengano -nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a Rischio e nella misura in cui ciascuno di essi può rappresentare la preponente nei confronti di terze parti- a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati che potrebbero derivare dalle interlocuzioni e/o dai rapporti con la Pubblica Amministrazione, e ciò sia nella fase presupposta alla aggiudicazione dell'appalto, come anche nella fase postuma all'aggiudicazione, di rendicontazione e/o di incasso dei corrispettivi dell'appalto stesso; in particolare, la presente Parte Speciale, nel presupposto che della questione si è già lungamente trattato nell'ambito del codice etico, i cui presupposti ispiratori (cfr. anche art.5.8.2.), dev'essere qui intendersi integralmente ripetuti, trascritti e confermati, ha la funzione di:

a) fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali ed operativi specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello e quindi al fine di operare in esatta e pedissequa conformità a quelli che sono i principi cui l'Ente ha inteso uniformare la propria operatività;

b) fornire all'OdV e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandato, e ciò sia in via presupposta che postuma all'operatività di ciascuno abbia il diritto ed il dovere di operare in nome e per conto, *rectius*, nell'interesse, dell'ente medesimo.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i destinatari sono tenuti, in generale, a rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti, per le parti di proprio interesse:

1. mansionario individuale;

2. regole, procedure ed istruzioni operative adottate dalla cooperativa in tema di ingaggio del rapporto con la Pubblica Amministrazione, di predisposizione e di trasmissione della documentazione a supporto di ogni presentazione all'indirizzo della P.A. che bandisce la gara, oltre che di tenuta dei rapporti con gli Uffici ed i funzionari che vi operano, onde evitare il perfezionarsi, anche solo in via potenziale, di comportamenti concretizzanti ipotesi di reato, anche solo tentato;

3. codice etico aziendale.

### 2.9.2 Descrizione delle attività

Le principali attività attuate per la gestione dei rischi e della normativa afferente i rapporti con la Pubblica Amministrazione ed i funzionari che la rappresentano sono:

a) predisposizione della documentazione che mettere a corredo della domanda di partecipazione alla gara;

b) predisposizione delle certificazioni dell'ente e dei relativi addetti al fine della dimostrazione della sussistenza dei requisiti di ammissibilità alla gara stessa;

c) Controllo degli adeguamenti legislativi in tema di requisiti oggettivi e soggettivi;

d) Controllo delle modalità di ingaggio e tenuta dei rapporti con i funzionari che rappresentano la Pubblica Amministrazione che bandisce la singola gara e che, di poi, provvederà alla gestione del rapporto nel durante dell'esecuzione della commessa e nella fase di verifica dell'esecuzione e del pagamento dei corrispettivi.

Eventuali integrazioni delle Aree a Rischio potranno essere disposte dal legale rappresentante dell'Ente al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

Il legale rappresentante p.t., fa aggiornare il documento di Analisi dei rischi ogni volta che avviene una modifica del ciclo operativo, delle tipologie o qualità dei servizi che devono essere resi, ovvero delle qualità/certificazioni di cui l'Ente è o sarà dotato, ovvero delle quali devono essere titolari/portatori i soggetti chiamati all'esecuzione operativa della commessa eventualmente acquisita, in quanto potrebbero avere incidenza sul permanere dei requisiti per la sussistenza del diritto all'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto e ciò relativamente all'intero periodo di valenza del contratto, come anche con relazione alle specifiche modalità esecutive e di rendicontazione di ciascuna commessa acquisita e/o potenzialmente da acquisire.

Il legale rappresentante fa predisporre, anche da società e/o professionisti esterni, con specifiche competenze tecniche, il documento di analisi di valutazione di tali rischi e della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi, proprio e/o dei propri addetti e/o dei propri sub-committenti correlati

alle attività che vengono svolte sia in sede che presso committenti/fruitori, e ne verifica l'aggiornamento.

All'interno dell'organizzazione, anche a tale scopo, è stata identificata una funzione, a mezzo della quale viene garantita la conoscenza e la disponibilità della legislazione e normativa (nazionale, regionale e comunale) applicabile in materia di esecuzione di ogni singola commessa da aggiudicare e/o aggiudicata.

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati che potrebbero derivare intrattenendo rapporti con la Pubblica Amministrazione, sono i seguenti:

-svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati quiivi previsti. Con riferimento a tale punto l'OdV avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia dal medesimo individuati, condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti dell'Ente, in primo luogo all'indirizzo del direttore tecnico e del legale rappresentante, eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sui Reati de quibus;

-esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni della presente Parte Speciale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute. L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici ovvero violazioni sostanziali alle procedure, policy e normative aziendali attinenti alle aree sensibili sopra individuate.

E' altresì attribuito all'OdV il potere di accedere a tutta la documentazione ed a per tutti i siti, anche virtuali, aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

Eventuali integrazioni delle suddette Aree di attività a rischio potranno essere disposte dall'O.d.V. e successivamente sottoposte all'approvazione dell'organo amministrativo e/o dell'assemblea dei soci Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'O.d.V. ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, ove nell'ambito dei propri controlli periodici lo stesso ravvisi l'esistenza di Attività Sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale, si attiverà per adeguare la presente Parte Speciale e completarla i principi procedurali ritenuti necessari.

## 2.2) DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART.24 BIS, D.LGS. n.231/01)

### 2.2.1 Le singole tipologie di reato

Falsità in documenti informatici, previsto dall'art.491bis c.p. e costituito dalle ipotesi di falsità, materiale o ideologica, commesse su atti pubblici, certificati, autorizzazioni, scritture private o atti privati, da parte di un rappresentante della Pubblica Amministrazione ovvero da un privato, qualora le stesse abbiano ad oggetto un "documento informatico avente efficacia probatoria", ossia un documento informatico munito quanto meno di firma elettronica semplice. Per "documento informatico" si intende la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (tale delitto estende la penale perseguibilità dei reati previsti all'interno del Libro 11, Titolo VII, Capo III del Codice Penale ai documenti informatici aventi efficacia probatoria).

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, previsto dall'art.615 ter c.p. e costituito dalla condotta di chi si introduce abusivamente, ossia eludendo una qualsiasi forma, anche minima, di barriere ostative all'ingresso in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà di chi ha diritto di escluderlo.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informativi o telematici, previsto dall'art.615 quater c.p. e costituito dalla condotta di chi abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni in questo senso, allo scopo di procurare a sé o ad altri un profitto, o di arrecare ad altri un danno.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico, previsto dall'art.615 quinquies c.p., che sanziona la condotta di chi, per danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero per favorire l'interruzione o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna, o comunque mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, previsto dall'art.617 quater c.p. e che punisce la condotta di chi, in maniera fraudolenta, intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, le impedisce o le interrompe oppure rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di tali comunicazioni.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, previsto dall'art.617 quinquies c.p. e che sanziona la condotta di chi, fuori dai casi consentiti dalla legge.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, previsto dall'art.635 bis c.p. e costituito dalla condotta di chi distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico, o comunque di pubblica utilità, previsto dall'art.635 ter c.p. e costituito dalla condotta di chi commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici, previsto dall'art.635 quater c.p., costituito dalla condotta di chi, mediante le condotte di cui all'art.635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, previsto dall'art. 635 quinquies c.p. e costituito dalla condotta descritta al precedente art.635 quater c.p., qualora essa sia diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

### 2.2.2 Le attività sensibili

Attraverso un'attività di controllo ed analisi dei rischi, l'Ente ha individuato le attività sensibili di seguito elencate nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati informatici previsti dall'art.24 bis del Decreto:

- gestione di accessi, account e profili;
- gestione dei sistemi hardware e software;
- gestione della documentazione in formato digitale.

### 2.2.3 I protocolli specifici di prevenzione

Per le operazioni riguardanti la gestione degli accessi, account e profili, i protocolli prevedono che:

1. il processo sia formalizzato in una procedura operativa o policy interna che costituisce parte integrante del presente Modello;
2. siano definiti formalmente dei requisiti di autenticazione ai sistemi per l'accesso ai dati e per l'assegnazione dell'accesso remoto agli stessi da parte di soggetti terzi quali consulenti e fornitori;
3. i codici identificativi (user-id) per l'accesso alle applicazioni ed alla rete siano individuali ed univoci;
4. la corretta gestione delle password sia definita da linee guida, comunicate a tutti gli utenti per la selezione e l'utilizzo della parola chiave;
5. siano definiti i criteri e le modalità per la creazione delle password di accesso alla rete, alle applicazioni, al patrimonio informativo aziendale e ai sistemi critici o sensibili (es. lunghezza minima della password, regole di complessità, scadenza);
6. gli accessi effettuati dagli utenti, in qualsiasi modalità, ai dati, ai sistemi ed alla rete siano oggetto di verifiche periodiche;
7. le applicazioni tengano traccia delle modifiche ai dati compiute dagli utenti;
8. siano definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione, la modifica e la cancellazione dei profili utente;
9. sia predisposta una configurazione delle autorizzazioni all'accesso alle applicazioni/profilo allineata con i ruoli organizzativi in essere;
10. la documentazione riguardante ogni singola attività sia archiviata allo scopo di garantire la completa tracciabilità della stessa.

Per le operazioni riguardanti la gestione dei sistemi hardware e software, che comprende anche la gestione del back up e della continuità dei sistemi informativi e dei processi ritenuti critici, i protocolli prevedono che:

1/a. il processo sia formalizzato in una procedura operativa o policy interna che costituisce parte integrante del presente Modello;

2/a. siano definiti i criteri e le modalità per la gestione dei sistemi hardware che prevedano la compilazione e la manutenzione di un inventario aggiornato dell'hardware in uso presso l'Ente e che regolamentino le responsabilità e le modalità operative in caso di implementazione e/o manutenzione di hardware;

3/a. siano definiti i criteri e le modalità per le attività di back up che prevedano, per ogni applicazione hardware, la frequenza dell'attività, le modalità, il numero di copie ed il periodo di conservazione dei dati.

Per le operazioni riguardanti la gestione della documentazione in formato digitale, i protocolli prevedono che:

1/b. il processo sia formalizzato in una procedura operativa o policy interna che costituisce parte integrante del presente Modello;

2/b. siano definiti criteri e modalità per la generazione, distribuzione, revoca ed archiviazione delle chiavi (smart card);

3/c. sia formalmente disciplinata la eventuale gestione delle smart card da parte di soggetti terzi;

4/d. siano definiti i controlli per la protezione delle chiavi da possibili modifiche, distruzioni e utilizzi non autorizzati.

La documentazione di supporto alle attività effettuate con l'utilizzo delle smart card sia tracciabile e adeguatamente archiviata.

Concludendo, in considerazione della natura dei reati sopra menzionati, configurabili nei casi in cui un dipendente e/o collaboratore dell'ente, in modo fraudolento, riesca ad introdursi nel sistema informatico di un cliente, fornitore o Società concorrente, al fine di alterare, distruggere, intercettare e apprendere contenuti e/o dati riservati relativi a quest'ultima, l'Ente ha individuato al suo interno alcuni processi sensibili, nei quali, in astratto, si potrebbero realizzare le condotte vietate dal D.Lgs. n.231/2001.

Per il dettaglio relativo alla struttura organizzativa e all'operatività aziendale si rimanda a: lo statuto sociale; il Codice disciplinare, l'organigramma, il mansionario firmato dal datore di lavoro e dall'incaricato, il contratto collettivo nazionale di lavoro e il sistema disciplinare sanzionatorio ivi previsto che costituiscono a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale del presente Modello.

### 2.2.3 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri propri dell'Organismo di Vigilanza, ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, ove nell'ambito dei propri controlli periodici lo stesso ravvisi l'esistenza di Attività Sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale, si attiverà per adeguare la presente Parte Speciale e completarla i principi procedurali ritenuti necessari.

### 2.3) REATI DI FALSITA' IN MONETE

L'Ente, in considerazione dell'attività svolta, non ha rinvenuto rischi specifici di particolare rilevanza con riferimento alla presente Parte Speciale.

Al fine di scongiurare l'uso di monete false è disincentivato nella società il pagamento a mezzo "contanti" salvo previa autorizzazione della Direzione aziendale e comunque solo per importi di modesta entità e mai superiori ai mille euro, ed in casi eccezionali.

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, ove nell'ambito dei propri controlli periodici lo stesso ravvisi l'esistenza di Attività Sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale, si attiverà per adeguare la presente Parte Speciale e completarla i principi procedurali ritenuti necessari.

## 2.4) DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - art.17, co.7, lett. b) della legge n.99 del 23.7.2009

### 2.4.1 Le singole tipologie di reato

I reati considerati dalla presente Parte Speciale sono rivolti alla tutela dell'ordine economico e del diritto individuale al libero svolgimento dell'attività imprenditoriale.

Sono interessate al loro compimento le attività che possono implicare l'utilizzo di mezzi fraudolenti tesi all'impedimento o alla turbativa dell'esercizio di una industria o di un commercio.

*Turbata libertà dell'industria o del commercio* (art. 513 c.p.).

Il reato in esame è commesso da chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

*Frode nell'esercizio del commercio* (art.515 c.p.).

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a 103 euro.

*Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine* (Art. 516 c.p.).

Il reato è commesso da chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

*Vendita di prodotti industriali con segni mendaci* (Art. 517 c.p.).

La condotta sanzionata è quella di chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

*Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale* (Art. 517-ter c.p.).

Il reato in esame si configura nel caso in cui chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

Il medesimo reato è commesso anche da chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma dello stesso articolo.

*Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari* (Art. 517-quater. c.p.).

Il reato è commesso da chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

*Illecita concorrenza con minaccia o violenza* (Art. 513-bis. c.p.).

Commette il reato in esame chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

*Frodi contro le industrie nazionali* (Art. 514 c.p.).

Il reato si configura ove chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagioni un nocumento all'industria nazionale.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata.

Stante la specifica attività svolta dall'ente, non si è ritenuto di dover approntare specifiche cautele in relazione a tali specifiche tipologie di reati, in quanto non pertinenti all'attività dalla medesima esercitata, fatta eccezione per quanto appresso.

#### 2.4.2. Le Attività Sensibili

I reati in astratto configurabili sembrano essere:

- a) illecita concorrenza con minaccia o violenza di cui all'art. 513 - bis c.p.;
- b) Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art.517 ter c.p.);
- c) Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art.517 c.p.).

Tuttavia, anche tenuto conto del contenuto della storia aziendale e quindi anche di coloro che con la stessa hanno collaborato e/o intrattenuto rapporti, oltre che del contenuto del Codice Etico già adottato ed in vigore, oggi sostituito dal presente, il quale già ribadiva, in via generale l'obbligo di operare nel rispetto delle leggi vigenti e dell'etica professionale, si ritiene di non dover predisporre una procedura ad hoc per prevenire tale rischio e ci si limita a richiamare l'attenzione dei Destinatari sulla opportunità di mantenere in tutte le situazioni un comportamento improntato alla massima correttezza nei rapporti con i terzi in generale e con i competitors in particolare.

#### 2.4.3 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, ove nell'ambito dei propri controlli periodici lo stesso ravvisi l'esistenza di Attività Sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale, si attiverà per adeguare la presente Parte Speciale e completarla i principi procedurali ritenuti necessari.

#### 2.5) REATI SOCIETARI ex art.25 ter del D.Lgs. n.231/2001 - artt.2621 e ss c.c. - e art.25 quinquiesdecies del D.Lgs. n.231/2001

Sono stati inserite nel presente paragrafo le seguenti fattispecie di reato.

##### A) Delle falsità: le fattispecie.

*False comunicazioni sociali* (artt. 2621 e 2622 c.c.).

Si tratta di due modalità di reato la cui condotta tipica coincide quasi totalmente e che si differenziano per il verificarsi o meno di un danno patrimoniale per l'ente, i soci o i creditori. La prima (art. 2621 c.c.) è una fattispecie di pericolo ed è costruita come una contravvenzione dolosa; la seconda (art. 2622 c.c.) è costruita come un reato di danno.

Le due fattispecie si realizzano con l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali che, ancorché oggetto di valutazioni, non siano veritieri e possano indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'ente, con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Si precisa che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'Ente o del gruppo del quale essa costituisce riferimento;
- la punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico d'esercizio al lordo delle imposte non superiore al 1% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%;
- in ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate differiscono in misura non superiore al 3% di quella corretta
- la responsabilità si estende anche all'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dall'Ente per conto di terzi.

Soggetti attivi del reato sono l'organo amministrativo e/o i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci/revisori ed i liquidatori (reato proprio).

*-Falso in prospetto - art.2623 c.c..*

L'art.34 della legge n.262 del 28.12.2005, ha abrogato l'art.2623 c.c. ed ha contestualmente inserito il reato di "falso in prospetto" all'interno del D.Lgs. n.58 del 24.2.1998 (art.173 bis), in guisa tale che il reato non è più compreso nel novero delle fattispecie autonomamente rilevanti ai fini dell'applicazione del D.Lgs. n.231/01, ma le falsità nei prospetti informativi e negli altri documenti

richiamati dall'abrogato art.2623 c.c., possono ora assumere rilevanza quali "false comunicazioni sociali" di cui agli artt.2621 e 2622 c.c., qualora ricorrano tutti i presupposti richiesti da detti articoli. -*Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della Società di Revisione e/o al revisore unico* -art.2624 c.c..

Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica patrimoniale o finanziaria dell'ente, poste in essere al fine di conseguire per sé o per gli altri un ingiusto profitto e con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni.

A seconda che dalla stessa condotta intenzionale derivi o no l'evento materiale del danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, sono previste due distinte ipotesi di reato: una di natura contravvenzionale ed una di natura delittuosa.

Soggetti attivi sono i responsabili della revisione contabile (reato proprio), ma i componenti degli organi di amministrazione dell'Ente ed i suoi dipendenti possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato. E', infatti, ipotizzabile il concorso eventuale, ex art.110 c.p., dell'organo gestorio o di altri soggetti dell'Ente revisionato, che abbiano determinato, istigato, o comunque agevolato la condotta illecita del responsabile della revisione.

-*Delitti tributari previsti dal D.Lgs. n.74/2000.*

L'intervento normativo della Legge n.157/2019, di conversione del D.L. n.124/2019, si innesta nel contesto di una costante estensione della responsabilità amministrativa da reato dell'ente, determinata anche da un intervento europeo in tal senso (la direttiva UE 17/1371) e da un clima politico, in materia penale, estremamente rigorista nei confronti dei reati dei cd. "grandi evasori".

L'art.25 *quinquiesdecies* del D.Lgs. n.231/2001, indica per quali reati tributari (previsti cioè nel novellato D.Lgs. n.74/2000) commessi per interesse o vantaggio dell'ente possa determinarsi la responsabilità amministrativa e quali le conseguenti comminatorie che, per come già detto, riguardano solo l'ente e si sommano alle comminatorie di carattere penale per il soggetto agente:

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art.2, co.1, D.Lgs. n.74/2000, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art.2, comma 2-*bis*, D.Lgs. n.74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici previsto dall'art.3, D.Lgs. n.74/2000, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art.8, D.Lgs. n. 74/2000, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 8, comma 2-*bis*, D.Lgs. n.74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili previsto dall'art.10, D.Lgs. n.74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto dall'art.11, D.Lgs. n.74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

In caso di profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria subisce un aumento di un terzo.

Sono inoltre applicabili le sanzioni interdittive di cui all'art.9, comma 2, D.Lgs. n.231/2001, lettere c) (divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), lettera d) (esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi) e lettera e) (divieto di pubblicizzare beni o servizi).

## B) Tutela penale del capitale e del patrimonio sociale: le fattispecie.

*Indebita restituzione di conferimenti* (art.2626 c.c.).

La condotta tipica consiste nella restituzione dei conferimenti e/o degli apporti, a seguito di appuramenti di disavanzi di gestione, ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, in maniera palese o simulata, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli Amministratori (reato proprio): la legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario.

Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali di cui all'art.110 c.p., anche i soci ed i consulenti che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione nei confronti degli amministratori.

*Illegale ripartizione di disavanzi di gestione e/o di riserve (2627 c.c.).*

La condotta criminosa di tale reato, di natura contravvenzionale, consiste nel ripartire avanzi di gestione non effettivamente conseguiti o destinati per legge fondo/riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. Si fa presente che la ricostituzione degli utili o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetto attivo del reato sono gli Amministratori (reato proprio).

*Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (2628 c.c.).*

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali, o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Il reato può essere commesso dagli Amministratori dell'Ente in relazione alle azioni/ quote di capitale di società eventualmente possedute.

*Operazioni in pregiudizio dei creditori (art.2629 c.c.).*

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Trattasi, dunque, di un reato di danno, procedibile a querela della persona offesa.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetto attivo del reato sono, anche in questo caso, gli Amministratori.

*Formazione fittizia del capitale sociale e/o di avanzi di gestione che dovessero incrementarlo (art. 2632 c.c.).*

Il reato è integrato dalle seguenti condotte:

- a) fittizia formazione o aumento del capitale sociale mediante attribuzione di quote di capitale per somma inferiore al loro valore nominale;
- b) sottoscrizione reciproca di quote;
- c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio dell'Ente nel caso di sua trasformazione.

Soggetti attivi dell'ente sono gli Amministratori ed i soci conferenti.

Si precisa che non è, invece, incriminato l'omesso controllo ed eventuale revisione da parte degli Amministratori, ai sensi dell'art.2343, 3° comma, c.c. della valutazione dei conferimenti in natura contenuta nella relazione di stima redatta dall'esperto nominato dal Tribunale.

*Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (2633 c.c.).*

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori (reato di danno).

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori (reato proprio).

### C) Tutela penale del regolare funzionamento dell'ente: le fattispecie.

*Impedito controllo (art. 2625 c.c.).*

La condotta incriminata consiste nell'ostacolare o impedire lo svolgimento delle attività di controllo e/o di revisione -legalmente attribuite ai soci, all'Organo amministrativo o a società di revisione - attraverso l'occultamento di documenti od altri idonei artifici.

Il reato, che può essere commesso esclusivamente dagli amministratori, è punito più gravemente se la condotta ha causato un danno e se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani od europei o diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

*Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.).*



La condotta illecita, che può essere posta in essere da chiunque, si perfeziona con la formazione irregolare di una maggioranza che altrimenti non si sarebbe avuta, ciò attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti.

E' necessario un concreto risultato lesivo, che sia strumentale al conseguimento della finalità espressa dal dolo specifico.

#### D) Tutela penale contro le frodi: le fattispecie

*Aggiotaggio (art.2637 c.c.).*

La realizzazione del reato avviene attraverso la diffusione di notizie false o attraverso il compimento di operazioni simulate od altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

Anche questo è un reato comune che può essere commesso da chiunque.

La legge n.262 del 28.12.2005 ha modificato la precedente fattispecie di cui all'art.2637 c.c., limitando l'applicazione della medesima agli strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato.

Il reato in esame si configura come fattispecie di pericolo concreto, in quanto è necessario che le notizie mendaci, o le operazioni simulate o gli altri artifici, siano concretamente idonee a provocare una effettiva lesione.

Oggetto materiale del reato sono gli strumenti finanziari non quotati (o per i quali non è stata presentata richiesta di quotazione).

#### E) Tutela penale delle funzioni di vigilanza: le fattispecie.

*Ostacolo all'esercizio delle autorità pubbliche di vigilanza (art.2638 c.c.).*

L'articolo prevede fattispecie delittuose diverse per modalità di condotta e momento offensivo: la prima centrata sul falso commesso al fine di ostacolare le funzioni di vigilanza; la seconda sulla realizzazione intenzionale dell'evento di ostacolo attraverso una qualsiasi condotta (attiva od omissiva).

Si precisa che:

-la prima ipotesi di reato si incentra su una condotta di falsità -o di occultamento di fatti che devono essere comunicati- sorretta dalla finalità specifica di ostacolare le funzioni di vigilanza (dolo specifico);

-la seconda ipotesi configura un reato di evento (ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza) a forma libera, realizzabile, cioè con qualsiasi modalità di condotta, inclusi i comportamenti omissivi, il cui elemento soggettivo è costituito dal dolo generico.

In entrambe le modalità descritte i soggetti attivi nella realizzazione del reato sono il legale rappresentante, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, i sindaci/revisori e i liquidatori.

##### *2.5.1. I destinatari della parte speciale*

Destinatari della presente Parte Speciale sono gli Amministratori, il Direttore Generale, i Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, i professionisti delle cui opera i medesimi si avvalgono, il Revisore, i Dirigenti ed i Dipendenti che operino nelle aree di attività a rischio.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati che ne formano oggetto.

##### *2.5.2. Principali aree di attività a rischio reato*

Le aree di attività considerate più specificatamente a rischio in relazione ai reati societari sono ritenute le seguenti:

-redazione del bilancio, della relazione sulla gestione, dell'eventuale bilancio consolidato e di altre comunicazioni sociali;

-operazioni societarie che possano incidere sull'integrità del capitale sociale e/o di quelle riserve che sono che sono state accantonate per implementarlo e/o a garanzia di specifiche posizioni debitorie.

##### *2.5.2 I principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio*

La presente Parte Speciale, oltre agli specifici principi di comportamento relativi alle aree di rischio sopra indicate, richiama i principi generali di comportamento previsti dal Codice Etico adottato dall'ente alla cui osservanza sono tenuti tutti i Destinatari.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

-porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;

-porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Al fine di garantire il rispetto dei suddetti divieti, ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

a) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione dei documenti contabili, del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;

b) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, al fine di garantire la tutela del patrimonio sociale e/o dei fornitori, non solo finanziari;

c) osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del patrimonio sociale e di agire sempre nel rispetto delle procedure interne che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;

d) assicurare il regolare funzionamento dell'Ente e dei suoi organi amministrativi e rappresentativi, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare che si forma su base capitaria e non essendovi diversi titoli che ne rappresentano la proprietà, così come in quanto insussistenti patti di sindacato di voto e/o pegno sulle quote che rappresentano il capitale;

e) osservare le regole che presiedono alla corretta formazione del prezzo degli strumenti finanziari, evitando comportamenti che ne provochino una sensibile alterazione rispetto alla corrente situazione di mercato;

f) effettuare con tempestività correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste intraprese.

### *2.5.3 Principi di attuazione del modello nelle attività a rischio*

Di seguito sono descritte le modalità di attuazione dei principi sopra richiamati in relazione alle diverse tipologie di reati societari.

#### *A) Bilanci ed altre comunicazioni sociali*

La redazione del bilancio annuale, della relazione sulla gestione, della relazione semestrale e l'eventuale scelta del Revisore debbono essere realizzate in base a specifiche procedure aziendali. Tali procedure prevedono:

-l'elencazione dei dati e delle informazioni che ciascuna funzione aziendale deve fornire attraverso il proprio responsabile per le comunicazioni prescritte, i criteri per l'elaborazione dei dati da fornire, nonché la tempistica di consegna alle funzioni/ direzioni responsabili, secondo un calendario delle date di chiusura del bilancio elaborato dalla Direzione Amministrativa;

-la trasmissione di dati ed informazioni alla Direzione Amministrativa attraverso il sistema informatico che consenta la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati;

-la tempestiva trasmissione all'organo amministrativo e di rappresentanza dell'ente, così come agli eventuali Direttori dell'ente, della bozza di bilancio e della relazione del Revisore, nonché un'adeguata registrazione di tale trasmissione;

-la convocazione, da parte della Direzione, di una riunione con il Revisore, il comitato per la gestione sul controllo - se presente - e l'Organismo di Vigilanza per l'esame delle bozze di cui sopra, prima della delibera sul bilancio;

-un programma di formazione ed informazione rivolta a tutti i responsabili delle funzioni coinvolte nella elaborazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili sul bilancio;

- la sottoscrizione da parte dei responsabili delle funzioni coinvolte nei processi di formazione della bozza di bilancio o di altre comunicazioni sociali di una dichiarazione di veridicità, completezza e coerenza dei dati e delle informazioni trasmessi;
- la comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle valutazioni che hanno condotto alla scelta del Revisore;
- la comunicazione sistematica e tempestiva all'Organismo di Vigilanza di qualsiasi altro incarico, conferito o che si intenda conferire, al Revisore che sia aggiuntivo rispetto a quello della certificazione del bilancio.

#### *B) Esercizio dei poteri di controllo sulla gestione sociale.*

Le attività di controllo devono essere svolte nel rispetto delle regole di Corporate Governance e delle procedure aziendali, le quali, innanzi tutto, prevedono la nomina di un Responsabile controllo gestione e contabilità industriale cui affidare le seguenti mansioni, così distribuite:

##### a) controllo e gestione;

- preparazione del budget semestrale/annuale dell'ente, suddivisa nei settori di attività della società;
- elaborazione di un reporting trimestrale nel quale vengono confrontati i dati previsti con quelli consuntivi, partendo da tabelle complesse fino ad arrivare al dettaglio delle singole attività;
- aggiornamento della previsione del bilancio di fine esercizio;
- elaborazione di un bilancio previsionale triennale;
- predisposizione di tabelle riepilogative mensilizzate dei flussi in entrata ed uscita di ciascun settore, per la determinazione ed il controllo dell'eventuale fabbisogno creditizio;

E' inoltre prescritta:

- la tempestiva trasmissione all'organo Amministrativo, al comitato per la gestione sul controllo, di tutti i documenti relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno di Assemblee o sui quali gli stessi debbano esprimere un parere;
- messa a disposizione del Comitato per la gestione sul controllo e del Revisore dei documenti sulla gestione dell'Ente per le verifiche proprie dei due organismi, ove presenti;
- previsione di riunioni periodiche tra il Comitato per la gestione sul controllo, Revisore, quando nominato, Responsabile del controllo gestione e contabilità e Organismo di Vigilanza per verificare l'osservanza delle regole e procedure aziendali in tema di normativa societaria e contabile da parte dell'organo amministrativo;

##### 3) Tutela del capitale sociale e dell'ulteriore "capitale" formato dal complesso dei beni, anche immateriali, dei quali l'ente è o sarà proprietaria.

Tutte le operazioni sul capitale sociale, della destinazione da dare ad eventuali di avanzi di gestione ad implemento del predetto capitale, di acquisto e cessione di partecipazioni o di aziende o loro rami, di fusione, scissione e scorporo, nonché tutte le operazioni potenzialmente idonee a ledere l'integrità del capitale sociale e/o del patrimonio acquisito dall'Ente, debbono essere realizzate in base a specifiche procedure aziendali all'uopo predisposte.

Queste debbono prevedere:

- l'assegnazione di responsabilità decisionali ed operative per le operazioni anzidette nonché i meccanismi di coordinamento tra le diverse funzioni aziendali coinvolte;
- l'informativa da parte del management aziendale e la discussione delle operazioni anzidette in riunioni tra il Comitato per la gestione sul controllo e l'Organismo di Vigilanza, con il parere vincolante del revisore unico e/o del Collegio Sindacale;
- l'esplicita approvazione da parte dell'organo amministrativo e, se del caso, dell'assemblea dei soci;
- formazione ed informazione periodica dell'organo amministrativo e dei dirigenti/direttori, sulle fattispecie e modalità di realizzazione dei reati societari a tutela del capitale/patrimonio sociale, sanzionati dal Decreto con la responsabilità della società e/o dei suoi soci ed amministratori e consulenti.

#### *2.5.4 I controlli dell'Organismo di Vigilanza*

I controlli dell'Organismo di Vigilanza concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di reati societari sono per quanto riguarda il bilancio e le altre comunicazioni sociali:

- monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne e delle regole di corporate governance per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali;

-esame di eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;

-vigilanza sull'effettivo mantenimento da parte dell'eventuale Revisore dell'indipendenza necessaria a garantire il reale controllo sui documenti predisposti dalla società.

L'Organismo di Vigilanza deve riportare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di reati societari con cadenza periodica annuale all'organo amministrativo dell'Ente il quale, nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'Organismo di Vigilanza, risultasse la violazione di previsioni contenute nella presente Parte speciale, la commissione di un reato o il tentativo di commetterlo, riferirà all'assemblea dei soci per l'adozione dei provvedimenti necessari ed opportuni, salvo il proprio obbligo/diritto di attivarsi per gli eventualmente necessari provvedimenti cautelari e d'urgenza.

Eventuali integrazioni delle suddette Aree di attività a rischio potranno essere disposte dall'Organismo di Vigilanza e successivamente sottoposte all'approvazione dell'organo amministrativo e dell'assemblea dei soci.

#### *2.6) REATI DI ABUSO DI MERCATO - ART.25 SEXIES DEL D.LGS. n.231/2001*

L'Ente, in considerazione dell'attività svolta, non ha rinvenuto rischi specifici di particolare rilevanza con riferimento alla presente Parte Speciale.

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, ove nell'ambito dei propri controlli periodici lo stesso ravvisi l'esistenza di Attività Sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale, si attiverà per adeguare la presente Parte Speciale e completarla i principi procedurali ritenuti necessari.

#### 2.7) I REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO - art.25 septies D.Lgs. n.231/01 e art. 30 del D.Lgs. n.81/80 (TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO)

##### *2.7.1. Premessa*

Stante lo specifico ambito di operatività dell'azienda esercitata dall'ente, si è ritenuto di dover dare specifico spazio a tale disamina, avendo quindi dato luogo alla preventiva realizzazione di un sistema di controllo finalizzato a prevenire comportamenti di natura volontaria, anche solo di natura colposa e ciò quale mezzo al fine per indi essere certamente conformi alle recenti modifiche legislative, oltre che alle ulteriori e ben più stringenti interpretazioni delle vigenti normative, introdotte dalla giurisprudenza formatasi in occasione della precorsa pandemia, complessivamente determinati un cambiamento del quadro di riferimento.

##### *2.7.2 - Reati Ambientali ed in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro sia interni che esterni*

Ulteriore ambito di attività in relazione alla quale potrebbero configurarsi ipotesi di rischio, attiene alla salvaguardia dell'ambiente, e pertanto, per l'Ente, la corretta gestione dell'impatto ambientale e della sicurezza, è diventata una via imprescindibile da percorrere in modo determinato, senza deviazioni e ripensamenti, ricercando costantemente di migliorare ogni attività ed ogni singolo processo aziendale, valutando in anticipo gli effetti ambientali e gli impatti sulla sicurezza di tutte le sue attività e di tutti i prodotti, esaminando tutte le incidenze rilevanti che tali attività possono avere sull'ambiente e sicurezza, ritenendo questa la sola possibilità per essere certi di offrire, su un mercato in evoluzione e sempre più esigente nel campo della qualità e dei comportamenti, servizi sempre all'altezza di tutti i Clienti / Committenti, in un ambiente sano che non generi impatti ambientali negativi.

L'Ente garantisce l'integrità fisica e morale dei suoi collaboratori, condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale e ambienti di lavoro sicuri e salubri, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro e svolge la propria attività a condizioni tecniche, organizzative ed economiche tali da consentire che siano assicurati una adeguata prevenzione infortunistica ed un ambiente di lavoro salubre e sicuro.

L'Ente si impegna a diffondere e consolidare tra tutti i propri impiegati e collaboratori una cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti.

L'Ente stabilisce, attua, documenta e tiene aggiornato il sistema di gestione integrato per la qualità e l'ambiente migliorandolo, con continuità ed efficacia, in accordo con le norme cd. "ISO", in particolar modo, avendo l'Ente definito la Politica per la Qualità individuando gli obiettivi e gli impegni che si è prefissato di mantenere, nel rispetto delle esigenze e delle aspettative dei committenti, affinché si consolidi sempre più un miglioramento continuo nella qualità ed efficienza dei processi Aziendali, abbattendo i rischi ambientali e riducendo l'inquinamento ed i costi di non qualità, altresì avendo anche definito la Politica Ambientale in cui ha espresso:

1. l'impegno al miglioramento continuo e alla prevenzione dell'inquinamento;
2. la definizione delle aree e fattori ambientali su cui si focalizza l'impegno dell'organizzazione, in relazione alla realtà aziendale;
3. l'impegno al rispetto delle prescrizioni legali applicabili e delle altre prescrizioni che l'organizzazione sottoscrive, che riguardano i propri aspetti ambientali; l'impegno al miglioramento (delle prestazioni ambientali, dell'organizzazione, del sistema, ecc.);
4. l'impegno al miglioramento continuo e alla prevenzione dell'inquinamento;
5. identificato i processi necessari e le procedure per la loro applicazione, nell'ambito dell'organizzazione per il Sistema di Gestione Integrato;
6. definito criteri e metodi di misurazione, sorveglianza ed analisi degli aspetti e degli impatti ambientali al fine di attuare le azioni necessarie a conseguire i traguardi ambientali prefissati;
7. stabilito la loro sequenza e le loro interazioni, nonché i criteri e i metodi necessari per assicurare l'efficace funzionamento e controllo dei processi;
8. attuato le azioni necessarie per conseguire i risultati pianificati ed il miglioramento dei processi, secondo le indicazioni contenute nelle procedure;
9. assicurato la disponibilità delle informazioni e delle risorse necessarie per supportare il funzionamento ed il monitoraggio dei processi.

I destinatari del presente Codice contribuiscono al processo di prevenzione dei rischi ed alla tutela della salute e della sicurezza nei confronti di se stessi, dei colleghi, e dei terzi, fatte salve le responsabilità individuali ai sensi delle disposizioni di legge applicabili in materia.

Nell'ambito delle attività aziendali vige il divieto assoluto di abuso di sostanze alcoliche od uso di stupefacenti, così come il divieto di fumare nei luoghi di lavoro, ma sono state predisposte apposite aree dedicate alla possibilità di fumare, e, in ogni caso, ovunque il fumo possa comportare pericolo per le strutture ed i beni aziendali o per la salute o l'incolumità dei colleghi, dell'utenza e dei terzi.

Eventuali integrazioni delle suddette Aree di attività a rischio potranno essere disposte dall'Organismo di Vigilanza e successivamente sottoposte all'approvazione dell'organo amministrativo.

### 2.7.3. REATI COLPOSI

#### Omicidio colposo (art.589 c.p.).

Il reato si configura quando taluno cagiona involontariamente la morte di una persona per effetto di una condotta consistente nella violazione di norme precauzionali non scritte di diligenza, prudenza e perizia, ovvero nell'inosservanza di misure cautelari prescritte da leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Le modalità di realizzazione della condotta colposa possono essere sia attive che omissive, purché, in quest'ultimo caso, sussista in capo al soggetto chiamato a rispondere del reato un particolare obbligo giuridico di impedire l'evento morte: è questo il caso dell'imprenditore/ datore di lavoro, o del soggetto da questi delegato, tenuto per legge alla eliminazione di ogni situazione di pericolo per l'integrità e la salute psico-fisica dei propri lavoratori.

L'art.589 c.p., co.2, prevede una circostanza aggravante del reato, per l'ipotesi in cui l'evento morte sia conseguenza della violazione della normativa per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

#### Lesioni colpose (art.590 c.p.).

Il reato si configura nel fatto di chi cagiona colposamente in altri una malattia nel corpo o nella mente. Non è richiesto, quale elemento costitutivo indefettibile, l'uso della violenza.

E' sufficiente qualsiasi condotta idonea a cagionare una qualsiasi alterazione, anatomica o funzionale dell'organismo, ancorché localizzata e non influente sulle condizioni organiche generali. Può essere:

*lieve* se deriva una malattia o una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni -per tale intendendosi non la sola attività lavorativa- non superiore a 40 giorni;

*grave* se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni, ovvero ancora l'indebolimento permanente di un senso o di un organo gravissima se il fatto produce una malattia certamente o probabilmente insanabile, nonché la perdita di un senso, la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella, così come la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Il nuovo art.25 septies del D.Lgs. n.231/01, limita la propria operatività alle ipotesi aggravate di cui al III comma dell'art.590 c.p., e cioè alle ipotesi di lesione grave o gravissima cagionate dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, e pertanto, in considerazione di tale rinvio, la responsabilità dell'ente andrà esclusa nei casi in cui la violazione della normativa antinfortunistica determini solo una lesione lieve, mentre andrà senz'altro affermata ove la lesione grave o gravissima sia determinata dalla violazione di norme poste a tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, ovvero quelle specificamente dettate per prevenire le malattie professionali.

#### 2.7.4 Violazione delle norme antinfortunistiche e a tutela dell'igiene e delle salute sul lavoro

Ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, la nuova previsione di cui all'art.25 septies attribuisce rilievo non solo alla violazione della normativa antinfortunistica, bensì anche a quella posta a tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Si precisa che:

-ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, la nuova previsione di cui all'art.25 septies attribuisce rilievo non solo alla violazione della normativa antinfortunistica, bensì anche a quella posta a tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;

-Il dovere di igiene, salute e sicurezza sul lavoro si realizza o attraverso l'attuazione di misure specifiche imposte tassativamente dalla legge o, in mancanza, con l'adozione dei mezzi idonei a prevenire ed evitare sinistri e, in genere, lesioni alla salute psicofisica dei lavoratori, assunti con i sussidi dei dati di comune esperienza, prudenza, diligenza, prevedibilità, in relazione all'attività svolta;

-l'art.2087 c.c., in forza del quale «l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro» ha carattere generale e sussidiario, di integrazione della specifica normativa posta a presidio del diritto ad un ambiente di lavoro salubre e sicuro;

-pertanto, sono da rispettare non soltanto le specifiche norme contenute nelle leggi speciali a garanzia degli interessi suddetti (D.Lgs. 81/2008), ma anche quelle che, se pure stabilite da leggi generali, sono ugualmente dirette a prevenire gli infortuni stessi, come l'art.437 c.p. che sanziona l'omissione di impianti o di segnali destinati a tale scopo;

-la legislazione speciale, anche quando fa riferimento a situazioni definite come "luoghi di lavoro", "posti di lavoro", ecc., richiede che la misura preventiva riguardi l'intero ambiente in cui si svolge l'attività lavorativa;

-l'ambiente di lavoro, pertanto, deve essere reso sicuro in tutti i luoghi nei quali chi è chiamato ad operare possa comunque accedere, per qualsiasi motivo, anche indipendentemente da esigenze strettamente connesse allo svolgimento delle mansioni disimpegnate;

-per la ravvisabilità della circostanza del fatto commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salubrità dell'ambiente di lavoro è necessario che sussista legame causale, secondo i principi di cui agli artt.40 e 41 c.p., tra siffatta violazione e l'evento dannoso. Dunque, è necessario che l'evento lesivo rappresenti la traduzione di uno dei rischi specifici che la norma violata mirava a prevenire;

-poiché la normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l'incolumità del lavoratore non soltanto dai rischi derivanti da accidenti o fatalità, ma anche da quelli che possono scaturire da sue stesse avventatezze, negligenze e disattenzioni, purché normalmente connesse all'attività lavorativa, la responsabilità del datore di lavoro può essere esclusa, per causa sopravvenuta solo in presenza di un comportamento del lavoratore abnorme ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute. Tuttavia, in caso d'infortunio sul lavoro originato dall'assenza o dall'inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficienza causale può essere attribuita ai comportamenti -non solo disaccorti o maldestri, ma anche del tutto imprevedibili ed opinabili- del

lavoratore infortunato che abbiano dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondursi alla mancanza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare anche il rischio di siffatti comportamenti;

-soggetti passivi del reato: le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro sono poste a tutela non solo dei lavoratori dipendenti, ma di chiunque in un modo o nell'altro possa essere esposto a pericolo dallo svolgimento dell'attività imprenditoriale nel cui ambito le norme stesse spiegano validità ed efficacia. Ne consegue che, ove un infortunio si verifichi per inosservanza degli obblighi di sicurezza e di salubrità dell'ambiente normativamente imposti, tale inosservanza non potrà non far carico, a titolo di colpa, ex art.43 c.p., su chi detti obblighi avrebbe dovuto rispettare, e quindi sull'Ente, poco importando che ad infortunarsi sia stato un lavoratore subordinato, un soggetto a questi equiparato o, addirittura, una persona estranea all'ambito imprenditoriale, purché sia ravvisabile il nesso causale con l'accertata violazione.

#### 2.7.5 Aree di rischio

Rispetto ai reati sopra descritti, la predisposizione di idonee misure di prevenzione deve riguardare:  
A. la presenza di operatori interni ed esterni, e più in generale di persone fisiche, nei luoghi di lavoro e nelle aree circostanti;

B. lo svolgimento di qualunque attività di lavoro che, non presupponendo una autonomia gestionale, sia finalizzata a fornire un servizio completo e ben individuabile.

Nell'ambito operativo dell'ente il rischio di verificazione di una lesione all'integrità individuale del lavoratore o del terzo ad esso equiparato può conseguire:

1. all'organizzazione logistica degli orari e dei ritmi di lavoro (ad es. stress psicofisico causato da orari e ritmi di lavoro eccessivo; disturbi acuti e cronici per posizioni di lavoro o per posture incongrue, per il carico e scarico merci...);

2. ai fattori di pericolo connessi alle attività lavorative (ad es. uso dei DPI, posture incongrue, operazioni di carico, trasferimento e scarico merci poste in essere inopportuno e/o in assenza delle dovute precauzioni, ecc...);

3. questioni afferenti ai siti operativi dei committenti (ad es. accessi in assenza di DPI, rilascio e/o abbandono di scarti di lavorazioni e/o di materiale impiegato per l'esecuzione delle lavorazioni, sconfinamento dagli spazi assegnati, ecc...).

#### 2.7.6 Destinatari della parte speciale

Destinatari della presente Parte Speciale sono gli amministratori, i direttori generali, l'eventuale delegato alla sicurezza ed alla tutela dell'igiene e della salute nei luoghi di lavoro, i dirigenti, i preposti, tutti i dipendenti soggetti a vigilanza e controllo da parte dei soggetti apicali nelle aree di attività di rischio, nonché tutti coloro che, operando a qualsiasi titolo in tali aree, possono comunque, direttamente o indirettamente, commettere o agevolare la commissione dei reati sopra indicati.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

Sono, tuttavia, destinatari di specifici compiti le figure di seguito descritte:

Dirigente: come indicato dall'art.2 del D.Lgs. n.81/2008 "persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa".

Quindi è il lavoratore che è in grado di effettuare scelte che interessano tutta o una parte dell'azienda. Ciò comporta che il dirigente venga investito o assuma di fatto specifiche competenze e precise responsabilità in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro, proprie e concorrenti con quelle del Datore di Lavoro; in pratica al dirigente spetta la funzione di attuare le decisioni imprenditoriali in materia di igiene, salute e sicurezza nell'ambito dei rispettivi servizi.

Per ciò che riguarda la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro l'individuazione del dirigente quale soggetto responsabile, anche sul piano penale, prescinde dalla qualifica formale ed avviene in considerazione delle mansioni effettivamente svolte.

Preposto: come indicato dall'art.2 del D.Lgs. n.81/2008 "persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa". Quindi

è il lavoratore incaricato della sorveglianza, del controllo e del coordinamento di uno o più lavoratori. Tuttavia ogni lavoratore può assumere il ruolo di preposto nel momento in cui svolge, anche momentaneamente, le funzioni proprie di questa figura.

Il preposto è, comunque, soggetto al controllo da parte del dirigente e del Datore di Lavoro.

Lavoratore: ai sensi dell'art.2 del D.Lgs. n.81/08 è la "persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'art. 2549 e ss. c.c.; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art.18 della legge n.196 del 24.6.1997, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge n. 266 dell'1.8.91; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al D.Lgs. n.468/1997 e successive modificazioni.

Con il Testo Unico della Sicurezza D.Lgs. n.81/08, i lavoratori sono diventati soggetti attivi della loro sicurezza: l'assunzione di responsabilità da parte del singolo lavoratore e la creazione della figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ne sono due esempi.

I lavoratori possono essere riconosciuti responsabili, esclusivi o concorrenti, degli infortuni o degli incidenti che si verificano nei luoghi di lavoro soltanto se i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti abbiano ottemperato a tutti gli obblighi che su di loro ricadono e il lavoratore abbia posto in essere una condotta "abnorme" e cioè:

- dolosa;
- frutto di rischio elettivo;
- anormale e atipica e, quindi, non prevedibile;
- eccezionale e incompatibile con il sistema di lavorazione;
- di deliberata inosservanza dei dispositivi antinfortunistici, d'istruzioni o compiti esecutivi (ad esempio il lavoratore continua a non indossare i DPI dopo aver ricevuto opportuna formazione e dopo essere stato richiamato sia dal preposto sia dai dirigenti).

#### 2.7.7 Principi generali di comportamento

Ai fini della prevenzione dei reati di cui all'art.25 septies del Decreto, il Modello prevede l'espresso divieto a carico dei destinatari di:

- porre in essere, o concorrere in qualsiasi forma nella realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate;
- porre in essere, o concorrere in qualsiasi forma nella realizzazione di comportamenti che, sebbene siano tali da non integrare i reati indicati, possano potenzialmente tradursi in essi o agevolarne la commissione.

Più specificamente, la presente Parte Speciale impone, in capo a tutti i Destinatari, l'espresso obbligo di:

- a) osservare rigorosamente tutte le norme di legge e di regolamento in materia di igiene, salute e sicurezza nell'ambiente di lavoro;
- b) agire sempre nel rispetto dei protocolli e delle procedure aziendali interne che su tali norme si fondano;
- c) astenersi dal porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'attuazione di una adeguata attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali, come occultare dati od omettere informazioni rilevanti per l'accertamento delle aree di rischio;
- d) assicurare in tutti i luoghi di lavoro un controllo continuo, capillare e diffuso circa il rispetto delle norme antinfortunistiche da parte di chiunque possa accedervi;
- e) predisporre e garantire, nell'ipotesi di acquisto di macchinari da montarsi in loco, le condizioni di sicurezza del lavoro di installazione;



- f) aggiornarsi ed aprirsi alle nuove acquisizioni tecnologiche;
- g) nel caso che uno o più dispositivi di sicurezza di una macchina si rivelino in concreto insufficienti, predisporre tutti gli accorgimenti ulteriori, rispetto ai dispositivi già esistenti o indicati dalla legge antinfortunistica, che rendano il funzionamento del macchinario assolutamente sicuro per gli operai che vi lavorano;
- h) accertare che tutti i lavoratori dipendenti e subordinati a qualsiasi titolo, posseggano i requisiti tecnici e le competenze necessarie per poter operare e parimenti sospendere le lavorazioni di coloro che risultano inadeguati alle mansioni e/o agli incarichi svolti;
- i) destinare all'esecuzione di ogni attività lavorativa, tenuto conto della natura, dell'oggetto, delle particolarità e dei margini di rischio, persone di collaudata esperienza o che siano senza riserve all'altezza della stessa;
- l) in presenza di fattori che possano compromettere la felice realizzazione del lavoro affidarne l'esecuzione ad un numero di addetti qualificati tale da consentire di superare agevolmente gli eventuali disagi;
- m) gestire gli attrezzi, i materiali o i prodotti necessari all'esecuzione del lavoro, potenzialmente fonte di pericolo, in modo tale da evitare che possano essere usati impropriamente da altre persone; in proposito l'uso di tutte le apparecchiature e/o dei mezzi di proprietà dell'ente, è assolutamente vietato in mancanza di esplicita autorizzazione e, in tal caso, deve avvenire in osservanza di quanto indicato nel libretto di istruzioni ed uso;
- n) utilizzare la corrente elettrica per l'alimentazione di attrezzi e/o utensili nel rispetto delle norme di legge e di buona tecnica, assicurando il buono stato di quadri elettrici, prese spine e prolunghe, che devono essere correttamente installate e posizionate;
- o) rispettare i cartelli segnalatori e indicatori esposti nella azienda.

#### 2.7.8 Principi di attuazione del modello nella attività a rischio

Ai fini del rispetto dei principi sopra indicati, si indicano di seguito le misure di prevenzione adottate in relazione alle individuate aree di rischio.

Il legale rappresentante comunica all'RSPP ogni modifica del ciclo lavorativo, delle tipologie o quantità di prodotti stoccati che potrebbero avere influenza sulla sicurezza e/o salute dei lavoratori, nonché dei nuovi assunti, stagisti o altri rapporti di lavoro o incarichi.

- a) Misure di prevenzione destinate ad essere applicate presso ciascuna sede operativa:
- archiviazione della seguente documentazione: nomine del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e del Medico Competente, nomina e formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), verbali di riunione periodica, sopralluogo medico, certificato prevenzione incendi
  - redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR), del piano di emergenza, delle planimetrie di esodo, del registro dei dispositivi antincendio;
  - sorveglianza sanitaria specifica;
  - prove di esodo e di emergenza, e formazione di personale con incarichi speciali (addetto all'emergenza antincendio e al primo soccorso);
  - informazione e formazione del personale sulla salute e sicurezza del lavoro generale e specifica secondo gli accordi Stato Regione del 21.12.2011 e s.m.i.;
  - divieto di fumo all'interno dei locali;
  - regolare manutenzione e pulizia di locali, impianti, macchine, mezzi ed attrezzature di lavoro, compreso l'impianto di climatizzazione degli interni.

Tutta la documentazione viene elencata nel Manuale Qualità ed archiviata in modo consono ed il predetto manuale verrà costantemente tenuto aggiornato.

Ai fini del rispetto dei principi sopra indicati, si indicano di seguito le misure di prevenzione da adottare in relazione alle individuate aree di rischio e le deleghe di funzioni all'uopo conferite:

- a) Struttura organizzativa e deleghe di funzioni.

La molteplicità delle attività da svolgere e l'estrema varietà degli adempimenti richiesti al fine di garantire un'adeguata tutela dei beni della salute e della sicurezza umana dalle plurime fonti di pericolo, insite nell'attività produttiva d'impresa, rende necessaria l'adozione di un sistema organizzativo adeguatamente formalizzato e rigoroso nell'attribuzione delle responsabilità, nella definizione delle linee di dipendenza gerarchica e nella puntuale descrizione dei ruoli, con assegnazione dei poteri autorizzatori e di firma coerenti con responsabilità definite e con

predisposizione di meccanismi di controllo fondati sulla contrapposizione tra funzioni operative e di vigilanza e sulla separazione dei compiti.

L'adempimento degli obblighi imposti al datore di lavoro in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro, ad esclusione di quel residuo non delegabile di cui all'art.17 del D.lgs. n.81/2008, può essere delegato ad uno o più responsabili all'uopo individuati e, ai fini della validità e dell'effettività della delega, occorre che siano rispettati i seguenti limite e condizioni previsti dall'art.16 del predetto decreto in tema di "Delega di funzioni":

- a) che essa risulti da atto scritto recante data certa,
- b) che il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate,
- c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate,
- d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate,
- e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto,
- f) che sia data adeguata e tempestiva pubblicità.

L'art.16 inoltre indica che la delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all'art.30, comma 4, del medesimo decreto.

L'Ente ha conferito specifica Delega di Funzione con attribuzione di poteri, dei compiti attribuzioni per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro dei dipendenti.

#### Istruzioni e verifiche dell'Organismo di vigilanza

Con periodicità almeno annuale l'Organismo di Vigilanza esegue sopralluoghi nei locali dell'Ente e delle sedi distaccate (se e quando presenti), al fine di verificare l'effettiva attuazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale. Tali operazioni possono essere svolte anche durante visite ispettive già organizzate con altri fini.

L'attività di ispezione si attua mediante la predisposizione di verbale (su carta e/o su supporto informatico) nel quale devono essere indicate:

1. le inadempienze riscontrate;
2. le prescrizioni operative;
3. la necessità di procedere ad eventuali miglioramenti organizzativi e gestionali;
4. eventuali fattori di rischio sopravvenuti e le misure di prevenzione e protezione da adottare per scongiurarne la realizzazione.

In base all'esito del sopralluogo, è comunque in potere dell'Organismo di Vigilanza ritenere non necessario l'inserimento di una o più delle voci su indicate.

A prescindere e indipendentemente dagli interventi di iniziativa dell'Organismo di Vigilanza, i preposti, i dirigenti e il Datore di lavoro, in relazione ai rispettivi settori di competenza, devono informare l'Organismo di Vigilanza, tramite apposite segnalazioni, circa la verifica di infortuni sul lavoro e l'instaurazione di situazioni di rischio sopravvenute nell'ambito delle funzioni che ad essi fanno capo, nonché le iniziative e gli adempimenti eventualmente adottati al fine di scongiurare la realizzazione dei rischi medesimi.

E' sulla base delle suddette attività di ispezione e segnalazione che l'Organismo di Vigilanza:

- a) verifica costantemente la completezza e l'efficacia delle disposizioni della presente Parte Speciale
- b) cura l'emanazione e l'aggiornamento delle procedure aziendali;
- c) verifica periodicamente il sistema di deleghe in vigore, segnalando all'organo amministrativo le modifiche che si rendessero opportune o necessarie ai fini della stessa validità ed efficacia della delega;
- d) verifica periodicamente la validità di eventuali clausole standard finalizzate:
  - all'osservanza da parte di Collaboratori esterni e Partner delle disposizioni del Modello organizzativo e del Codice Etico adottati dall'Ente;
  - alla possibilità dell'Ente di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti di tutti i Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
  - all'attuazione di meccanismi sanzionatori (ad es. il recesso dal contratto nei riguardi di Partner o di Collaboratori esterni qualora di accertino violazioni delle prescrizioni);

e) indica alle funzioni competenti le eventuali integrazioni ai sistemi di gestione aziendale già presenti in società;

f) accerta ogni eventuale violazione della presente Parte Speciale e/o proporre eventuali sanzioni disciplinari.

Eventuali integrazioni e/o revisione del modello in caso "siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e potranno essere disposte dall'Organismo di Vigilanza e successivamente sottoposte all'approvazione dell'organo amministrativo e/o dell'assemblea dei soci.

## 2.8) REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO - art. 25 octies del D.Lgs. n.231/07.

Con l'entrata in vigore e quindi con la vincolatività del disposto del decreto n.231/07, avvenuta in data 29.12.2007, che ha dato attuazione alla "direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26.10.2005", "concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo", nonché alla "direttiva 2006/70/CE della Commissione, dell'1.8.2006", "recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di «persone politicamente esposte» e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l'esenzione nel caso di un'attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata", è stato disciplinato in modo organico e sistematico in modo in cui gli amministratori di enti giuridici, e coloro che li coadiuvano nell'esercizio di tale attività, possono incorrere nella commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

### 2.8. 1 Le singole tipologie di reato

Ai sensi dell'art.26 del Decreto, i soggetti potrebbe essere considerata responsabile anche qualora le fattispecie fossero integrate nella forma del tentativo.

#### Ricettazione (art.648 c.p.).

Tale disposizione prevede la punibilità di chi, fuori dei casi di concorso nel reato presupposto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. Il soggetto attivo della ricettazione può essere chiunque, esclusi solo l'autore e il complice del reato presupposto. Quanto all'elemento materiale della fattispecie in esame, occorre precisare che la ricettazione sussiste in quanto, anteriormente ad esso, sia stato commesso un altro reato (cd. reato presupposto, che deve consistere, però, in un delitto e non in una semplice contravvenzione) al quale il ricettatore non abbia partecipato in alcun modo.

Per iniziare un procedimento penale per ricettazione non è necessario che il reato presupposto sia stato accertato con sentenza passata in giudicato.

Condotte tipiche: il fatto materiale consiste nell'acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto, ovvero nell'intromettersi nel farli acquistare, ricevere o occultare da terzi (mediazione).

L'elemento soggettivo del reato è costituito dal dolo generico, cioè dalla coscienza e volontà dell'agente di compiere il fatto di reato, accompagnata dalla consapevolezza della provenienza delittuosa dell'oggetto materiale dello stesso (denaro o cose), cui si aggiunge il dolo specifico consistente nel fine di procurare a sé o ad altri un profitto.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il delitto è consumato quando un Soggetto Apicale e/o un Soggetto Subordinato ha posto in essere la condotta sopra descritta e, nel caso di mediazione, per il solo fatto di essersi il soggetto intromesso allo scopo di far acquistare, ricevere od occultare la cosa di provenienza delittuosa al fine di procurare un profitto, oltre che per sé o altri, per conto dell'Ente.

La norma non richiede che il profitto sia ingiusto, esso infatti può anche essere giusto, ma è necessario che non si concreti in un vantaggio per l'autore del reato presupposto, altrimenti non si tratterebbe di ricettazione ma di favoreggiamento reale.

#### Riciclaggio (art.648 bis c.p.).

Tale reato prevede la punibilità di chi, fuori dei casi di concorso nel reato presupposto, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si tratta di un reato qualificabile come plurioffensivo. I beni tutelati sono tanto l'amministrazione della giustizia, quanto l'ordine pubblico e l'ordine economico.

Il soggetto attivo del riciclaggio può essere, come per la ricettazione, chiunque, esclusi solo l'autore e il compartecipe del reato presupposto (nei termini sopra precisati, tenuto conto, altresì, che deve trattarsi di delitto non colposo).

Le condotte tipiche della fattispecie sono la sostituzione (di denaro, di beni o altra utilità di provenienza delittuosa), il trasferimento o il compimento di qualsiasi operazione (al di fuori delle precedenti condotte) rivolta ad ostacolare l'identificazione della provenienza.

La sostituzione si identifica con l'attività volta a separare ogni collegamento con il delitto. Può trattarsi di un'attività bancaria, finanziaria o commerciale (investimento di denaro in titoli di stato, azioni, gioielli o altri beni di lusso).

Il trasferimento coincide con lo spostamento da un soggetto all'altro dei valori di provenienza illecita (cambiamento di intestazione di un immobile o di un pacchetto di titoli).

L'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, come consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e del compimento delle condotte incriminate.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il delitto è consumato quando un Soggetto Apicale e/o un Soggetto Subordinato sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa a vantaggio e nell'interesse della società.

Impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

Tale fattispecie prevede la punibilità di chi, fuori dei casi di concorso nel reato presupposto e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648 bis c.p., impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto (es. furto, rapina, estorsione...).

Il soggetto attivo del reato può essere, come per le ipotesi precedenti, chiunque, esclusi l'autore e il compartecipe del reato presupposto.

Il termine "impegno", in cui si sostanzia la condotta tipica del reato in esame, ha una portata ampia, ricomprendendo ogni forma di utilizzazione di capitali illeciti, indipendentemente dall'eventuale utile percepito. La condotta si riferisce a qualsiasi settore idoneo a far conseguire profitti (attività economiche o finanziarie) quali, ad esempio, le attività di intermediazione o quelle relative alla circolazione di denaro o di titoli.

L'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il delitto è consumato quando un Soggetto Apicale e/o un Soggetto Subordinato impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità di provenienza delittuosa.

### 2.8.2 Le attività sensibili

Con riferimento ai reati in esame, emergono come processi a rischio:

-le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e di altro genere che abbiano ad oggetto beni o denaro;

-in particolare, gli acquisti di beni o servizi da soggetti terzi. Gran parte delle attività svolte dalla Società sono già regolamentate da procedure interne scritte.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello i componenti degli Organi Sociali, i Dipendenti i Consulenti ed i Partners devono conoscere e rispettare:

1) il Codice Etico;

2) la documentazione inerente la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa dell'ente ed il sistema di controllo della gestione;

3) in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

Riveste particolare rilievo ai fini della prevenzione dei reati in esame l'identificazione delle controparti con cui si intenda avviare relazioni commerciali e, in particolare, dalle quali si ricevano beni o servizi. Solo tale identificazione consente infatti di ridurre il rischio di ricevere beni o denaro di provenienza illecita, sebbene, giova ricordarlo, le condotte in esame siano punibili solo a titolo di dolo.

Per quanto riguarda infine la gestione dei flussi finanziari, essa avviene nel rispetto della normativa antiriciclaggio.

### 2.8.3 Protocolli specifici di prevenzione e principi generali di comportamento

Tutti i Destinatari del Modello, nell'espletamento delle rispettive attività e funzioni, devono agire nel rispetto, oltre che delle previsioni contenute nel Modello e nel Codice Etico, delle procedure aziendali adottate dalla società in relazione alle Attività Sensibili al fine di prevenire la commissione dei Reati di Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di denaro; in particolare, i Destinatari devono conoscere e rispettare:

- la documentazione inerente la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa dell'ente;
- le disposizioni organizzative emanate dall'ente al fine di stabilire una policy aziendale coerente ed uniforme;
- le procedure interne della società.

Per tutte le operazioni che concernono le Attività Sensibili sopra individuate, l'Ente stabilisce i seguenti principi generali:

- la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente rispondono ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, dell'atto costitutivo, del Modello e del Codice Etico;
- sono formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno dell'ente;
- le fasi di formazione ed i livelli autorizzativi degli atti dell'ente sono sempre documentati e ricostruibili
- l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale deve essere congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche;
- la scelta dei fornitori avviene sulla base di requisiti predeterminati, trasparenti e verificati dall'ente;
- i contratti con i clienti, i fornitori ed i consulenti devono essere definiti per iscritto in tutti i loro termini e condizioni e devono contenere specifiche clausole relative al rispetto da parte di questi ultimi delle previsioni del Modello e del Codice Etico.

### 2.8.4 I controlli dell'Organo di vigilanza

L'OdV verifica che le procedure operative aziendali diano piena attuazione ai principi e alle prescrizioni contenute nella presente Parte Speciale. La presente Parte Speciale e le procedure operative aziendali che ne danno attuazione sono costantemente aggiornate, anche su proposta o segnalazione dell'Organo di vigilanza al fine di garantire il raggiungimento delle finalità del presente Modello, senza che ciò dia luogo a modifica del Modello stesso.

E' altresì attribuito all'OdV il potere di accedere a tutta la documentazione e a per tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

## 2.9) REATI AMBIENTALI - (ART.25 UNDECIES D.LGS. n.231/01)

### 2.9.1 Premessa

Ai fini del più ampio esonero da responsabilità dell'Ente, l'estensione del sistema sanzionatorio previsto dal Decreto anche ai delitti cd. Ambientali, attuata dal d.lgs. n.121/2011, modificato dal combinato disposto della Legge n.68/2015 e dal D.Lgs. n.116/2020, suggerisce di prevedere l'applicabilità del Modello di organizzazione, gestione e controllo anche a tali reati.

Scopo del presente modello, dunque, è creare un adeguato apparato di regole e di flussi informativi per armonizzare la struttura organizzativa/operativa della società alle disposizioni normative del settore di riferimento.

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello. Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali Destinatari si attengano -nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a Rischio e in ciascuno di essi assume nei confronti della preponente- a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati Ambientali; in particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a) fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandato.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i destinatari sono tenuti, in generale, a rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti, per le parti di proprio interesse:

1. mansionario individuale;
2. regole, procedure ed istruzioni operative adottate dall'ente in tema di movimentazione e stoccaggio delle sostanze e preparati pericolosi e/o anche solo potenzialmente inquinanti, al fine di evitare inquinamento della fognatura o del suolo, gestione dei rifiuti pericolosi e non.

### 2.9.2 Descrizione delle attività

Le principali attività attuate per la gestione dei rischi e della normativa ambientale sono:

- a) Analisi degli impatti ambientali (AAI);
- b) Procedura per la gestione dei rifiuti;
- c) Controllo degli adeguamenti legislativi;
- d) Controllo degli incidenti ambientali (PEM).

Eventuali integrazioni delle Aree a Rischio potranno essere disposte dal legale rappresentante dell'Ente al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

Il legale rappresentante dell'ente, fa aggiornare il documento di Analisi degli impatti ambientali ogni volta che avviene una modifica del ciclo lavorativo, o delle tipologie o quantità di prodotti lavorati/stoccati che potrebbe avere influenza sull'Ambiente.

#### *A. Analisi degli impatti ambientali*

Il legale rappresentante fa predisporre, anche da società esterne con specifiche competenze tecniche, il documento di analisi degli impatti ambientali iniziale (AAI) dell'impresa correlati alle attività che vengono svolte sia in sede che presso committenti/fruitori, e ne verifica l'aggiornamento.

#### *B. Gestione dei rifiuti*

L'ente gestisce i rifiuti dei prodotti utilizzati e/o che produce in proprio, secondo le modalità previste dalla normativa e descritte nel paragrafo specifico del Manuale Qualità.

Per lo smaltimento dei rifiuti propri, l'Ente, ha individuato trasportatori e smaltitori autorizzati secondo le norme vigenti, nonché, parimenti nel rispetto delle vigenti disposizioni, le modalità per la relativa conservazione evitando possibilità di sversamento.

Similarmente l'ente, ha incaricato un professionista/consulente esterno, nella persona del Sig. Dr. \_\_\_\_\_, onde essere coadiuvata e guidata sul tema specifico dei rifiuti e della sicurezza ambientale.

#### *C. Controllo degli adeguamenti legislativi*

All'interno dell'organizzazione di impresa è stata identificata una funzione, garantisce la conoscenza e la disponibilità della legislazione e normativa (nazionale, regionale e comunale) applicabile in materia di ambiente.

#### *D. Controllo degli incidenti ambientali (PEM)*

L'RSPP predispone gli stoccaggi di sostanze pericolose compartimentate e protette da sversamenti anche mediante specifici contenitori e informa gli operatori sui rischi per la salute e sicurezza nonché la protezione ambientale indicando i comportamenti in caso di incidente sul piano di emergenza.

### 2.9.3 Compiti dell'OdV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati Ambientali sono i seguenti:

-svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati quivi previsti. Con riferimento a tale punto l'OdV avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti dell'Ente, in primo luogo all'indirizzo del direttore tecnico e del legale rappresentante, eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sui Reati Ambientali;

-esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni della presente Parte Speciale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute. L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali

specifici ovvero violazioni sostanziali alle procedure, policy e normative aziendali attinenti alle aree sensibili sopra individuate.

E' altresì attribuito all'OdV il potere di accedere a tutta la documentazione e a per tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

Eventuali integrazioni delle suddette Aree di attività a rischio potranno essere disposte dall'OdV e successivamente sottoposte all'approvazione dell'organo amministrativo.

## 2.10) REATI TRANSNAZIONALI

La Legge n.146 del 16.3.2006, che ha ratificato la Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15.11.2000 ed il 31.5.2001, prevedendo la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica (di seguito, anche, 'Enti' e, singolarmente, 'Ente') per alcuni reati aventi carattere transnazionale.

### 2.10.1. Premessa

Ai fini della qualificabilità di una fattispecie criminosa come 'reato transnazionale', è necessaria la sussistenza delle condizioni indicate dal legislatore:

- 1) nella realizzazione della fattispecie, deve essere coinvolto un gruppo criminale organizzato;
- 2) il fatto deve essere punito con la sanzione non inferiore nel massimo a 4 anni di reclusione;
- 3) è necessario che la condotta illecita: o sia commessa in più di uno Stato o sia commessa in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato o sia commessa in un solo Stato, sebbene una parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo debbano avvenire in un altro Stato o sia commessa in uno Stato, ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato.

### 2.10.2 Le singole tipologie di reato

Ai sensi della Legge n.146/2006, i reati rilevanti ai fini di una responsabilità amministrativa dell'Ente sono:

- associazione a delinquere (art.416 c.p.);
- associazione a delinquere di tipo mafioso (art.416 bis c.p.);
- associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art.291 quater del D.p.r. n.43 del 23.1.1973);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art.74 del D.p.r. n.309 del 9.10.1990);
- traffico di migranti (art.12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, del D.Lgs. n.286 del 25.7.1998);
- intralcio alla giustizia, nella forma di non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria e del favoreggiamento personale (artt.377 bis e 378 c.p.), poi anche separatamente previsto per l'ipotesi che lo stesso abbia a potersi compiere per questioni perfezionatesi nell'ambito nazionale.

L'Ente, in considerazione dell'attività svolta, non ha rinvenuto rischi specifici di particolare rilevanza con riferimento alla presente Parte Speciale.

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'OdV ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, ove nell'ambito dei propri controlli periodici lo stesso ravvisi l'esistenza di Attività Sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale, si attiverà per adeguare la presente Parte Speciale e completarla i principi procedurali ritenuti necessari.

## 2.11) IMPIEGHI CITTADINI DI PAESI TERZI

Il comma 1 dell'art.2 del D.Lgs. n.109 del 16.7.2012, quale "Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare", ha introdotto nel corpo del D.lgs. n.231/2001, l'art.25 duodecies che prevede la responsabilità degli enti per il delitto di cui all'art.22, co.12-bis, del D.Lgs. n.286 del 25.7.1998, a mente del quale il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, viene sanzionato qualora: i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre, o i lavoratori occupati siano minori in età non lavorativa, o i lavoratori occupati siano sottoposti alle altre condizioni lavorative di

particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art.603 bis c.p. (ossia l'aver esposto i lavoratori a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

L'ente, in considerazione dell'attività svolta, non ha rinvenuto rischi specifici di particolare rilevanza con riferimento alla presente Parte Speciale in quanto la stessa si avvale solo ed esclusivamente della prestazione di personale, regolarizzato ai fini previdenziali ed assistenziali, oltre che altamente qualificato e regolarmente contrattualizzato ai fini assistenziali e previdenziali, essendo pertanto impossibile che la stessa possa avvalersi della prestazione di soggetti non in regola con le norme sull'immigrazione, avendo comunque la stessa assicurato anche a tali cittadini la assoluta parità di diritti e condizioni con gli altri propri addetti ove ne fosse possibile l'assunzione in quanto dotati di regolare permesso di soggiorno ed ove abbiano validato in Italia i requisiti eventualmente acquisiti nei rispettivi paesi d'origine.

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'OdV ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, ove nell'ambito dei propri controlli periodici lo stesso ravvisi l'esistenza di Attività Sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale, si attiverà per adeguare la presente Parte Speciale e completarla i principi procedurali ritenuti necessari.

## 2.12) INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA - Art.25 (art.25 - decies del D.Lgs. n.231/2001, aggiunto dal disposto della Legge 116/2009).

### 2.12.1 Le singole tipologie di reato

*-Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art.377 bis c.p.).*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, un soggetto, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere. In tal caso, si è puniti con la reclusione da due a sei anni.

*-Favoreggiamento personale (art.378 c.p.).*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si pongano in essere attività di aiuto ad un soggetto ad eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità, in seguito al compimento di un reato. In tal caso è prevista la reclusione fino a quattro anni.

### 2.12.2 I principi di attuazione del modello nelle attività a rischio

Sulla base delle analisi condotte, si ritiene che il reato in questione non sia applicabile all'ente.

Tutti i destinatari del Modello, al fine di evitare condotte che possano integrare tale fattispecie, adottano prassi e comportamenti che sono rispettosi del Codice Etico; in particolare, i destinatari del Modello seguono i principi etici dell'ente relativi ai rapporti con altri soggetti, siano essi dipendenti o soggetti terzi.

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'OdV ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, ove nell'ambito dei propri controlli periodici lo stesso ravvisi l'esistenza di Attività Sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale, si attiverà per adeguare la presente Parte Speciale e completarla i principi procedurali ritenuti necessari.

## 2.13 Razzismo e xenofobia (art.25 terdecies del D.Lgs. n.231/2001, aggiunto dal disposto della Legge n.167/2017 in attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI-Giustizia e affari interni).

L'Ente, in considerazione dell'attività svolta, non ha rinvenuto rischi specifici di particolare rilevanza con riferimento alla presente Parte Speciale.

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'OdV ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, ove nell'ambito dei propri controlli periodici lo stesso ravvisi l'esistenza di Attività Sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale, si attiverà per adeguare la presente Parte Speciale e completarla i principi procedurali ritenuti necessari.



2.14 Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di scommesse e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art.25 quaterdecies D.L.gs. n.231/2001 introdotto dal disposto della legge n.39/2019).

L'Ente, in considerazione dell'attività svolta, non ha rinvenuto rischi specifici di particolare rilevanza con riferimento alla presente Parte Speciale.

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'OdV ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, ove nell'ambito dei propri controlli periodici lo stesso ravvisi l'esistenza di Attività Sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale, si attiverà per adeguare la presente Parte Speciale e completarla i principi procedurali ritenuti necessari.

2.15 - Contrabbando e diritti di confine (art.25 sexiesdecies del D.Lgs. n.231/2001, aggiunto dal disposto del D.Lgs. n.75/2020).

L'Ente, in considerazione dell'attività svolta, non ha rinvenuto rischi specifici di particolare rilevanza con riferimento alla presente Parte Speciale.

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'OdV ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, ove nell'ambito dei propri controlli periodici lo stesso ravvisi l'esistenza di Attività Sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale, si attiverà per adeguare la presente Parte Speciale e completarla i principi procedurali ritenuti necessari.

2.16 -Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art.25 quater del D.Lgs. n.231/2001 - introdotto dall'art.3 della Legge n.7 del 14.1.2003).

L'art.3 della legge n.7 del 14.1.2003, ha introdotto, nel D.Lgs. n.231/2001, l'art. 25 quater, inerente la punibilità dell'ente in relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali.

L'ente, in considerazione dell'attività svolta, non ha rinvenuto rischi specifici di particolare rilevanza con riferimento alla presente Parte Speciale.

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'OdV ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, ove nell'ambito dei propri controlli periodici lo stesso ravvisi l'esistenza di Attività Sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale, si attiverà per adeguare la presente Parte Speciale e completarla i principi procedurali ritenuti necessari.

2.17 -Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art.583-bis c.p. - art.25 quater 1 del D.Lgs. n.231/01, introdotto dall'art.8 della Legge n.7 del 9.1.2006).

L'ente, in considerazione dell'attività svolta, non ha rinvenuto rischi specifici di particolare rilevanza con riferimento alla presente Parte Speciale.

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'OdV ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, ove nell'ambito dei propri controlli periodici lo stesso ravvisi l'esistenza di Attività Sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale, si attiverà per adeguare la presente Parte Speciale e completarla i principi procedurali ritenuti necessari.

2.18 -Delitti contro la personalità individuale (art.25 quinquies, del D.Lgs. n.231/01 - introdotto dall'art.5 della Legge n.228 dell'11.8.2003, poi modificato dalla Legge n.199/2016, nonché dalla Legge 236/2016 e dalla Legge n.110/2017).

L'Ente, in considerazione dell'attività svolta, non ha rinvenuto rischi specifici di particolare rilevanza con riferimento alla presente Parte Speciale.

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'OdV ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, ove nell'ambito dei propri controlli periodici lo stesso ravvisi l'esistenza di Attività Sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale, si attiverà per adeguare la presente Parte Speciale e completarla i principi procedurali ritenuti necessari.

2.19 - Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (art.12 della Legge n. 9/2013 - costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva).

L'ente, in considerazione dell'attività svolta, non ha rinvenuto rischi specifici di particolare rilevanza con riferimento alla presente Parte Speciale.

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'OdV ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, ove nell'ambito dei propri controlli periodici lo stesso ravvisi l'esistenza di Attività Sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale, si attiverà per adeguare la presente Parte Speciale e completarla i principi procedurali ritenuti necessari.

2.20 - Delitti tentati (art.26 del D.Lgs. n.231/2001).

L'ente, in considerazione dell'attività svolta, e fermo quanto già previsto nel proprio codice etico e nella parte generale del presente documento, non ha rinvenuto rischi specifici di particolare rilevanza con riferimento alla presente Parte Speciale afferente i delitti tentati, anche in quanto sussumibili nelle previsioni afferenti i delitti compiuti.

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'OdV ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, ove nell'ambito dei propri controlli periodici lo stesso ravvisi l'esistenza di Attività Sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale, si attiverà per adeguare la presente Parte Speciale e completarla i principi procedurali ritenuti necessari.

2.21 - Reati di Criminalità organizzata - Art. 24-ter D.lgs. 231/2001.

*Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere.*

«Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più».

I delitti associativi in generale hanno carattere plurisoggettivo, ossia richiedono la partecipazione di almeno tre persone. La partecipazione può essere anche di secondaria importanza, purché il contributo sia apprezzabile, concreto e dotato di effettiva stabilità.

Ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere, è necessaria la predisposizione di un'organizzazione strutturale, sia pure minima, di uomini e mezzi, funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, nella consapevolezza, da parte dei singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operare per l'attuazione del programma criminoso comune.

In altre parole, l'art.416 c.p. punisce coloro che promuovono, costituiscono o organizzano l'associazione allo scopo di commettere più delitti.

Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato.

La rilevanza penale delle condotte descritte dalla norma appare condizionata all'effettiva costituzione dell'associazione criminosa. Infatti, prima ancora di richiamare le singole condotte di promozione, costituzione, direzione, organizzazione ovvero di semplice partecipazione, la norma ne subordina la punibilità al momento in cui «tre o più persone» si siano effettivamente associate per commettere più delitti. Il delitto di associazione per delinquere si caratterizza quindi per l'autonomia dell'incriminazione rispetto agli eventuali reati successivamente commessi in attuazione del pactum sceleris. Tali eventuali delitti, infatti, concorrono con quello di associazione per delinquere e, se non perpetrati, lasciano sussistere il delitto previsto dall'art. 416 c.p..

Al netto delle considerazioni sopra svolte, la configurazione dei reati associativi come reati-mezzo ha l'effetto di estendere la responsabilità dell'ente ex decreto 231 a una serie indefinita di fattispecie criminose commesse in attuazione del pactum sceleris e non necessariamente incluse nell'elenco dei reati presupposto.

Si pensi, ad esempio, alla turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.), all'illecita concorrenza con violenza o minaccia (art. 513-bis, c.p.), all'inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355 c.p.) e alla frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.).

L'associazione per delinquere potrebbe anche venire in rilievo in collegamento con il reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 Codice dell'ambiente).

Art. 416, commi 6 e 7, c.p. -Associazione per delinquere.

6. «Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli artt.600, 601 e 602, nonché all'art.12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al d.lgs. n.286 del 25.7.1998, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

7. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli artt.600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma».

Il comma 6 punisce l'associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 del D.lgs. 286/1998.

Il comma 7 punisce invece la condotta associativa finalizzata alla commissione dei delitti di prostituzione minorile (art.600-bis), pornografia minorile (art.600-ter), detenzione di materiale pornografico (art.600-quater), pornografia virtuale (art.600-quater.1), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies), violenza sessuale (art.609-bis), atti sessuali con minorenni (art.609-quater), corruzione di minorenni (art.609-quinquies), violenza sessuale di gruppo (art. 609octies), adescamento di minorenni (art.609-undecies).

Art. 416-bis c.p. -Associazione di tipo mafioso. (Legge 69/2015).

«Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso».

L'art.416 c.p. disciplina la fattispecie dell'associazione a delinquere tout court che ha per oggetto la condotta dell'associarsi (3 o più persone) allo scopo di commettere più delitti.

La prima differenza da evidenziare risiede nella diversità di scopo delle associazioni previste all'art.416 e all'art.416 bis. L'associazione per delinquere ex art.416 c.p. agevola la commissione dei c.d. reati-fine, essi solo fonte dei possibili redditi o proventi illeciti, per la cui produzione è allora indispensabile la consumazione di un autonomo e diverso reato; invece, l'associazione di tipo

mafioso si qualifica per la possibilità di produrre per sé reddito o proventi illeciti, come se caratterizzata da una presunzione assoluta di produzione illecita; sicché è l'associazione in sé a rendere le attività (acquisite o gestite) illegali, perché perseguite e realizzate con gli strumenti dell'omertà, dell'intimidazione e della violenza.

Ancora, se l'associazione a delinquere "semplice" postula necessariamente la commissione di un certo reato-fine (nel senso che verrà costituita in funzione della sua commissione e realizzazione), l'associazione di tipo mafioso può anche, in ipotesi, non essere finalizzata alla commissione di delitti, ben potendo avere come scopo il compimento di attività lecite, le quali, però, degradano ad illecite per il solo fatto di esser state compiute dall'associazione medesima.

La tipicità del modello associativo mafioso risiede, quindi, nella modalità attraverso cui l'associazione si manifesta concretamente e non negli scopi che si intendono perseguire.

Tali scopi abbracciano solo genericamente "i delitti" comprendendo una varietà indeterminata di possibili tipologie di condotte che possono anche essere costituite da attività in sé lecite.

La tipicità dello schema e della struttura del reato di associazione per delinquere di tipo mafioso va dunque colta nelle modalità in cui esso si manifesta in concreto e non nelle finalità che l'associazione persegue o intende perseguire.

La condotta di partecipazione all'associazione per delinquere è a forma libera, nel senso che il comportamento del partecipe può realizzarsi in forme e contenuti diversi purché si traduca in un contributo non marginale ma apprezzabile alla realizzazione degli scopi dell'organismo.

Al riguardo si evidenzia, peraltro, che l'ente potrebbe rispondere anche nel caso del cd. "concorso esterno" nel reato associativo, vale a dire quando il soggetto apicale o sottoposto, fornisce un supporto all'associazione di tipo mafioso pur non prendendo parte al sodalizio criminale.

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art.416 bis c.p. non è necessario che siano raggiunti effettivamente e concretamente uno o più scopi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice né, perché si realizzi la condizione di partecipazione dei singoli associati, è necessario che ciascuno utilizzi la forza di intimidazione, né consegua per sé o per altri il profitto o il vantaggio da realizzare attraverso l'associazione, che è contrassegnato dal connotato dell'ingiustizia.

I reati di associazione per delinquere (generica o di stampo mafioso) concorrono con i reati-scopo dell'associazione stessa quali, ad esempio, l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

#### Art. 416-ter c.p. -Scambio elettorale politico-mafioso.

«Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma».

La fattispecie punisce colui che accetti la promessa di procurare voti, raccolti con il ricorso alla intimidazione tipica del metodo mafioso.

Il soggetto attivo, come nella precedente formulazione, può essere sia un candidato, sia un suo sostenitore o chiunque, estraneo all'associazione di stampo mafioso.

L'accettazione della promessa implica che l'autore del reato concluda con quest'ultima un accordo finalizzato, appunto, alla raccolta di voti.

Tale accordo deve avere a oggetto la corresponsione all'associazione non più solo di denaro (come nella precedente formulazione della norma), ma anche di altre, diverse, utilità.

#### Art. 630 c.p. -Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.

«Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'art.605.

Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero

aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni.

Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo».

Il reato si caratterizza come una forma speciale di estorsione, qualificata dal fatto che la modalità intimidatoria utilizzata per commetterlo è rappresentata dalla privazione della persona della libertà.

La fattispecie punisce colui che accetti la promessa di procurare voti, raccolti con il ricorso alla intimidazione tipica del metodo mafioso.

Il soggetto attivo, come nella precedente formulazione, può essere sia un candidato, sia un suo sostenitore o chiunque, estraneo all'associazione di stampo mafioso.

L'accettazione della promessa implica che l'autore del reato concluda con quest'ultima un accordo finalizzato, appunto, alla raccolta di voti.

Tale accordo deve avere a oggetto la corresponsione all'associazione non più solo di denaro (come nella precedente formulazione della norma), ma anche di altre, diverse, utilità.

Art. 630 c.p. -Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.

«Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'art.605.

Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni.

Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo».

Il reato si caratterizza come una forma speciale di estorsione, qualificata dal fatto che la modalità intimidatoria utilizzata per commetterlo è rappresentata dalla privazione della persona della libertà.

Art. 74 DPR 309/90 -Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

«1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art.73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art.80.

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'art.73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art.416 c.p..

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'art.75 della legge n.685 del 22.12.1975, abrogato dall'art.38, comma 1, della legge n.162 del 26.6.1990, il richiamo si intende riferito al presente articolo».

Il reato in questione è un'ipotesi particolare del reato associativo di cui all'art. 416 c.p. e si differenzia solo per la speciale natura dei delitti da commettere, che rientrano nelle sue finalità e con cui astrattamente può anche concorrere.

L'associazione per delinquere, finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, è realizzata sia dall'unione di più persone che operano, anche in via soltanto parallela, per la realizzazione di profitti con lo spaccio della droga, sia dal vincolo che lega, anche oggettivamente, l'importatore-acquirente, che si adopera per rifornire il mercato, in via continuativa, con la rete di piccoli spacciatori, purché tutti i soggetti abbiano la consapevolezza di agire nell'ambito di una organizzazione, nella quale l'attività dei singoli si integra strumentalmente per la finalità perseguita e purché l'acquirente-rivenditore sia stabilmente disponibile, inoltre, a ricevere le sostanze stupefacenti con tale continuità da proiettare il singolo atto negoziale oltre la sfera individuale, come elemento della complessiva ed articolata struttura organizzativa.

Per la realizzazione del reato in questione non si richiede una vera e propria organizzazione, bastando la concordanza e la convergenza di condotte significativamente integrate in un contesto di stabile e continuativa disponibilità, così da costituire un punto di riferimento e di sicura affidabilità nel progetto di massima d'intermediazione nel concordato traffico di stupefacenti.

La giurisprudenza definisce promotore colui che da solo o con altri si faccia iniziatore della "societas sceleris", fondatore colui che partecipa alla sua costituzione e organizzatore chi coordina l'attività degli associati e assicura la funzionalità delle strutture, finanziatore chi investa capitali nel sodalizio con la consapevolezza del fine criminoso; ed infine capo colui che dirige la società o una parte di essa, stante rapporto di superiorità con gli associati.

Cassazione penale: «A base della figura dell'associazione finalizzata a traffici di sostanze stupefacenti (D.P.R. n.309 del 9.10.1990, art.74) è identificabile un accordo destinato a costituire una struttura permanente in cui i singoli associati divengono -ciascuno nell'ambito dei compiti assunti o affidati -parti di un tutto finalizzato a commettere una serie indeterminata di delitti D.P.R. n.309/1990, ex art.73, preordinati alla cessione o al traffico di droga.

Come detto, per la configurazione del reato associativo non è necessaria la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali deducibili dalla predisposizione di mezzi, anche semplici ed elementari, per il perseguimento del fine comune, in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, col contributo dei singoli associati».

Nella giurisprudenza di legittimità è stato altresì precisato che il dolo è dato dalla coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione del programma delinquenziale in modo stabile e permanente e che il vincolo associativo può poggiare anche sul rapporto che accomuna, in maniera durevole, il fornitore di droga e gli spacciatori che la ricevono per immetterla nel consumo al minuto, sempre che vi sia la consapevolezza di operare nell'ambito di una unica associazione e di contribuire con i ripetuti apporti alla realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga.

Art. 407, comma. 2, lett. a), numero 5), c.p.p. - «Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n.110».

Sono considerate armi comuni da sparo quelle denominate "da bersaglio da sala" o a emissione di gas, strumenti lanciarazzi e le armi ad aria compressa, sia lunghe che corte, escluse quelle destinate

alla pesca e quelle per le quali la commissione consultiva di cui al successivo art. 6 escluda, in relazione alle caratteristiche proprie delle stesse, l'attitudine a recare offesa alla persona.

La Commissione citata è denominata "Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi" ed è istituita presso il Ministero dell'Interno.

L'ente, in considerazione dell'attività svolta, non ha rinvenuto rischi specifici di particolare rilevanza con riferimento alla presente Parte Speciale.

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'OdV ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, ove nell'ambito dei propri controlli periodici lo stesso ravvisi l'esistenza di Attività Sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale, si attiverà per adeguare la presente Parte Speciale e completarla i principi procedurali ritenuti necessari.

#### 2.22 - Tutela del patrimonio culturale - Delitti contro il patrimonio culturale" - artt.25-septiesdecies e duodevicies del D.Lgs. n. 231/2001:

- art. 518-*novies* c.p. (Violazioni in materia di alienazione di beni culturali), alla commissione del quale si applica la sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote;

- artt. 518-*ter* (Appropriazione indebita di beni culturali), 518-*decies* (Importazione illecita di beni culturali) e 518-*undecies* (Uscita o esportazione illecite di beni culturali) alla commissione dei quali si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;

- artt.518-*duodecies* (Distruzione,dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici) e 518-*quaterdecies* (Contraffazione di opere d'arte), alla commissione dei quali si applica la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote;

- artt. 518-*bis* (Furto di beni culturali), 518-*quater* (Ricettazione di beni culturali) e 518-*octies* (Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali), alla commissione dei quali si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote.

- art.518 - *sexies* c.p. (riciclaggio di beni culturali) e art.518 - *terdecies* c.p. (devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici). La norma, in relazione alla commissione di tali delitti, prevede una sanzione pecuniaria da 500 a 1.000 quote.

Il secondo comma del nuovo art.25-duodevicies prevede, inoltre, la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività *ex* art.16, comma 3, D.lgs. cit., nel caso in cui l'ente (o una sua unità organizzativa) sia stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti di riciclaggio, devastazione e saccheggio di beni culturali.

Parallelamente, la norma ha inciso disponendo anche l'ipotesi della "confisca in casi particolari" e segnatamente in quelli previsti dal disposto dell'art.240 bis c.p..

È sempre prevista l'applicabilità delle sanzioni interdittive richiamate dall'art. 9, comma 2, D.lgs. 231/2001, per una durata non superiore a 2 anni.

L'ente, in considerazione dell'attività svolta, non ha rinvenuto rischi specifici di particolare rilevanza con riferimento alla presente Parte Speciale, anche per il caso in cui venisse implementata da ulteriori ipotesi di reato correlate.

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'OdV ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, ove nell'ambito dei propri controlli periodici lo stesso ravvisi l'esistenza di Attività Sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale, si attiverà per adeguare la presente Parte Speciale e completarla i principi procedurali ritenuti necessari.

#### 2.23 - Frodi e falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dal contante (art.25-octies.1 d.lgs. n.231/2001)

La novità normativa recepisce le indicazioni date dal legislatore comunitario con la Direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, nel duplice intento di contrastare le fonti di entrate della criminalità organizzata derivanti dalla manipolazione di strumenti di pagamento e flussi monetari digitali e garantire un'apposita ed idonea tutela ai consumatori circa il regolare sviluppo del mercato digitale.

Il 14.12.2021, con l'entrata in vigore del D.Lgs. 184/2021, il legislatore è nuovamente intervenuto sul D.Lgs. n.231/2001, allargando ulteriormente il catalogo dei reati presupposto. Per effetto della novella, è stato infatti aggiunto l'art.25.octies.1 in base al quale gli enti potranno essere chiamati a

rispondere anche di alcuni delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, ove commessi nel loro interesse o vantaggio.

La novità normativa recepisce le indicazioni date dal legislatore comunitario con la *direttiva UE 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio*, nel duplice intento di contrastare le fonti di entrate della criminalità organizzata derivanti dalla manipolazione di strumenti di pagamento e flussi monetari digitali (connessi, ad esempio, all'utilizzo di bancomat, carte di credito, carte ricaricabili, POS, *internet banking*, etc.) e garantire un'apposita ed idonea tutela ai consumatori circa il regolare sviluppo del mercato digitale.

L'art. 25-octies.1 include, al primo comma, le seguenti fattispecie:

1. indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art.493-ter c.p.), che punisce chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, utilizza indebitamente, falsificati o alterati carte di credito o di pagamento, documenti analoghi che abilitino al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti.

L'art. 493-ter c.p. punisce, altresì chiunque "*possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi*";

2. detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art.493-quater c.p.), introdotto dal d.lgs. n.184/2021 che punisce chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produca, importi, esporti, venda, trasporti, distribuisca, metta a disposizione o in qualsiasi modo procuri a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo;

3. frode informatica (art.640-ter c.p.) aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, delitto già previsto nel D.Lgs. 231/2001 quale reato presupposto dell'illecito amministrativo di cui all'art.24 (indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture), ma con una rilevanza per l'ente circoscritta alle sole ipotesi di frode informatica commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e non quando commesso in danno di soggetti privati.

Con il D.Lgs. 184/2021, invece, gli enti potranno essere ritenuti responsabili (questa volta ai sensi dell'art.25-octies.1) anche per la commissione di frodi informatiche commesse a danno di privati, ma a condizione che sia prospettabile l'aggravante di un fatto illecito che abbia prodotto un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Quanto alle sanzioni comminabili all'ente in caso di realizzazione di questi nuovi reati presupposto, l'art. 25-octies.1 prevede una **sanzione pecuniaria** da 300 a 800 quote per il delitto di cui all'art.493-ter c.p. e fino a 500 quote per i delitti di cui agli artt. 493-quater e 640-ter, nella predetta ipotesi aggravata.

Al secondo comma, poi, l'art.25-octies.1 stabilisce che, salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offenda il patrimonio previsto dal codice penale, avente ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, all'ente si applicherà la sanzione pecuniaria:

- fino a 500 quote, se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni;
- da 300 a 800 quote, se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione.

Infine, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie sopra citate, nelle ipotesi di condanna per tali reati si applicheranno all'ente anche le **sanzioni interdittive** previste dall'art.9, co. 2, del D.Lgs. 231/2001 che, a seconda dei casi, andranno dal divieto di pubblicizzare beni o servizi all'interdizione dall'esercizio dell'attività.

L'ente, in considerazione dell'attività svolta, e della specifica tipologia delle proprie controparti contrattuali, tutte multinazionali e/o società a partecipazione pubblica nazionale o transnazionale, non ha rinvenuto rischi specifici di particolare rilevanza con riferimento alla presente Parte Speciale, sia perché indirettamente trattasi di questione già sviscerata nell'ambito del capoverso dedicato alla trattazione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione ed ai funzionari che la rappresentano, come anche avendo riferimento al fatto che l'Ente non intrattiene rapporti diretti con privati cittadini ma solo



con grandi società che, per l'entità dei corrispettivi, non possono prevedere altro che pagamenti da effettuarsi con moneta tracciata.

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'OdV ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, ove nell'ambito dei propri controlli periodici lo stesso ravvisi l'esistenza di Attività Sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale, si attiverà per adeguare la presente Parte Speciale e completarla i principi procedurali ritenuti necessari.

#### 24) Delitti contro il patrimonio - Riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro o altra utilità di provenienza illecita.

Con il D.lgs. n.195 dell'8.11.2021, è stato posto rimedio al mancato recepimento nei termini (3.12.2020), nel nostro ordinamento, della Direttiva Europea 2018/1673 in materia di lotta al riciclaggio. Tale Direttiva si propone di consentire una cooperazione transfrontaliera fra le Autorità nazionali in materia di lotta al riciclaggio mediante il diritto penale.

A tal fine, detta agli Stati membri requisiti minimi relativi alla configurazione dei reati di riciclaggio e alle relative sanzioni in una prospettiva di contrasto del fenomeno: in particolare il riciclaggio è qualificato come reato qualora sia commesso intenzionalmente e con la consapevolezza che i beni derivino da un'attività criminosa (art.3, par.1); in termini di sanzioni, l'art.5 incarica gli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché i reati che costituiscono riciclaggio siano punibili con "sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive" (art. 5, par. 1).

L'Ente, in considerazione dell'attività svolta e della specifica tipologia delle proprie controparti contrattuali, tutte multinazionali e/o società a partecipazione pubblica nazionale o transnazionale, oltre che della propria compagine sociale, i cui componenti sono tutti legati da rapporti personali pluriennali, non ha rinvenuto rischi specifici di particolare rilevanza con riferimento alla presente Parte Speciale.

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'OdV ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, ove nell'ambito dei propri controlli periodici lo stesso ravvisi l'esistenza di Attività Sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale, si attiverà per adeguare la presente Parte Speciale e completarla i principi procedurali ritenuti necessari.

#### 25) Reati di abuso di mercato (art.25-sexies, D.Lgs. 231/2001 - introdotto dall'art.9 della Legge n.62 del 18.4.2005).

- Abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.2.1998, n.58, art.184),

- Manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.2.1998, n.58, art.185).

L'Ente, in considerazione dell'attività svolta e della specifica tipologia delle proprie controparti contrattuali, tutte multinazionali e/o società a partecipazione pubblica nazionale o transnazionale, oltre che della propria compagine sociale, i cui componenti sono tutti legati da rapporti personali pluriennali, non ha rinvenuto rischi specifici di particolare rilevanza con riferimento alla presente Parte Speciale.

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'OdV ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, ove nell'ambito dei propri controlli periodici lo stesso ravvisi l'esistenza di Attività Sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale, si attiverà per adeguare la presente Parte Speciale e completarla i principi procedurali ritenuti necessari.

#### 26) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Legge n.633/1941 e art.25novies, D.Lgs. n.231/2001, articolo aggiunto in virtù del disposto della Legge n.99/2009, e modificato dalla L. n. 93/2023), di contraffazione, alterazione e/o uso di marchi o segni distintivi, ovvero di modelli, brevetti e disegni (art.473 c.p., 517 ter c.p., D.Lgs. n.20/2005, artt.31 e 82 CPI, Regolamento CE n.207/2009), ed ulteriormente implementato dal disposto della Legge n. 6 del 22.1.2024, contenente disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistiche e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale.

La violazione dei diritti di proprietà intellettuale può costituire, oltre che illecito civile, anche reato.

Il legislatore ha voluto tutelare la fiducia dei consumatori nella genuinità dei segni distintivi di prodotti e servizi, nonché delle opere di ingegno, e quindi anche garantendo l'interesse patrimoniale dei titolari dei diritti di sfruttamento sui marchi e sui segni distintivi.

Il codice penale e la legge sul diritto d'autore prevedono una serie di figure delittuose in cui può ricadere chi produce, importa, commercializza o fa semplice uso di prodotti che costituiscono violazione di marchi, brevetti, disegni, modelli o diritti d'autore altrui (i cd. diritti di «proprietà intellettuale»).

Alcune di queste fattispecie costituiscono anche reati presupposto per l'applicazione del d.lgs. n. 231/2001.

Oggetto di tutela sono: • i marchi e i segni distintivi, i brevetti per invenzione, i disegni e i modelli disciplinati dal d.lgs. 30/2005 (Codice della proprietà Industriale); • le opere tutelate dalla Legge 633/1941 (Legge sul Diritto d'Autore), quali a titolo esemplificativo: opere dell'arte figurativa, opere musicali, opere audiovisive e multimediali, fotografie, software e banche di dati. Ovvero i segni che si appongono sul prodotto o si collegano ad un servizio per contraddistinguerli da quelli degli altri concorrenti.

La responsabilità amministrativa delle società e degli enti.

I diritti sui marchi sorgono innanzitutto per effetto della loro registrazione presso gli uffici competenti, ma possono nascere anche in assenza di registrazione, per il solo effetto dell'uso del marchio sul territorio. In questo caso, si parla di marchi «di fatto» o «non registrati»

- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE,

- Predisposizione di mezzi per consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art.171 bis, co.1, L. n.633/1941),

- Riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati al fine di trarne profitto; estrazione o reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni sui diritti del costituente e dell'utente di una banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art.171 bis, co. 2, L. 633/1941);

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis),

- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3),

- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1),

- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2),

- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941 - modificato dalla L. n. 93/2023),

- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941).

-Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

L'Ente, in considerazione dell'attività svolta e della specifica tipologia delle proprie controparti contrattuali, tutte multinazionali e/o società a partecipazione pubblica nazionale o transnazionale, oltre che della propria compagine sociale, i cui componenti sono tutti legati da rapporti personali pluriennali, non ha rinvenuto rischi specifici di particolare rilevanza con riferimento alla presente Parte Speciale.

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'OdV ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, ove nell'ambito dei propri controlli periodici lo stesso ravvisi l'esistenza di Attività Sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale, si attiverà per adeguare la presente Parte Speciale e completarla i principi procedurali ritenuti necessari.

27) Delitti contro il patrimonio culturale. Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici" inserito nella fattispecie dell'**Art.25-septiesdecies D.Lgs. n.231/01 (art. 518-duodecies c.p. "Delitti contro il patrimonio culturale"** afferente unicamente la **parte descrittiva del comma uno** "*Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000" lasciando inalterate le pene* per la detenzione e la **relativa multa**).

L'Ente, in considerazione dell'attività svolta e della specifica tipologia delle proprie controparti contrattuali, tutte multinazionali e/o società a partecipazione pubblica nazionale o transnazionale, oltre che della propria compagine sociale, i cui componenti sono tutti legati da rapporti personali pluriennali, non ha rinvenuto rischi specifici di particolare rilevanza con riferimento alla presente Parte Speciale.

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'OdV ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, ove nell'ambito dei propri controlli periodici lo stesso ravvisi l'esistenza di Attività Sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale, si attiverà per adeguare la presente Parte Speciale e completarla i principi procedurali ritenuti necessari.